

SEDUTA n. 39 del 18.01.1995

Presidenza del Presidente Franco Tretter

Ore 10.13

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

DENICOLO' (*segretario*): (*fa l'appello nominale*)
(*Sekretär*):(*ruft die Namen auf*)

PRESIDENTE: Signori consiglieri la seduta è aperta.
Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Holzer, Berger e Frick.
Diamo lettura del processo verbale della precedente seduta.

DENICOLO' (*segretario*): (*legge il processo verbale*)
(*Sekretär*):(*verliest das Protokoll*)

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni in merito al processo verbale? Nessuna. Il processo verbale si intende approvato.

Comunicazioni:

In data 16 gennaio 1995 il Consigliere Pinter ha comunicato di voler ritirare la mozione n. 15, presentata da lui stesso e dai Consiglieri regionali Chiodi e Gasperotti, concernente l'utilizzazione della graduatoria pubblica aperta per la copertura di posti vacanti di segretario comunale di quarta classe, di cui al punto 12) dell'ordine del giorno.

Il Commissario del Governo ha restituito in data 16 gennaio 1995, munito del visto di data 14 gennaio 1995, il disegno di legge n. 24: Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1995 e bilancio triennale 1995 - 1997.

Passiamo alla trattazione dell'ordine del giorno. Siamo in discussione dell'art. 5 del **Disegno di legge n. 25: Intervento in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della regione autonoma Trentino-Alto Adige** (presentato dai membri dell'Ufficio di Presidenza Peterlini, Tretter e Denicolò, dal Presidente della Giunta regionale Tarcisio Grandi e dai consiglieri regionali Atz, Mayr, Achmüller, Berger, Durnwalder, Feichter, Frasnelli, Frick, Hosp, Kasslatte Mur, Kofler, Laimer, Mayr, Messner, Munter, Pahl, Saurer, Binelli, Andreotti, Benedikter, Fedel e Montefiori).

(Indennità di fine mandato e fondo di solidarietà)

1. Ai fini previdenziali, i Consiglieri regionali sono tenuti a versare un contributo mensile obbligatorio in misura percentuale riferita all'indennità consiliare pari a quella prevista per i membri del Parlamento ad un fondo di solidarietà.

2. Alla fine di ogni legislatura il Consigliere ha diritto ad ottenere una indennità di fine mandato quantificata esclusivamente in base alla contribuzione effettuata ed ai risultati ottenuti dal fondo. Nelle stesse modalità sarà conteggiato il contributo di solidarietà agli aventi diritto, nel caso di decesso del Consigliere nel corso della legislatura, il tutto senza oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.

3. Per i periodi di mandato anteriori alla presente legislatura, gli assegni di fine mandato saranno calcolati secondo la previgente normativa con riferimento agli importi dell'indennità e della diaria vigenti al momento della liquidazione. I contributi incamerati dal Consiglio nella attuale legislatura prima dell'entrata in vigore della presente legge sono devoluti al fondo di solidarietà, ai fini di cui al comma 2, rivalutati in base agli indici di inflazione annui del periodo di riferimento.

DENICOLO':

Art. 5

(Mandatsabfindung und Solidaritätsfonds)

1. Zu Vorsorgezwecken werden die Regionalratsabgeordneten angehalten, monatlich einen Pflichtbeitrag in Höhe des Prozentsatzes - bezogen auf die Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten - einzuzahlen, wie er für die Mitglieder des Parlaments vorgesehen ist.

2. Am Ende der Legislaturperiode hat der Regionalratsabgeordnete das Recht, eine Mandatsabfindung zu erhalten, die ausschließlich auf der Grundlage der Beitragsleistung und der vom Fonds erzielten Ergebnisse berechnet wird. Nach der gleichen Modalität wird der Solidaritätsbeitrag für die Bezugsberechtigten im Falle des Ablebens des Regionalratsabgeordneten im Laufe der Legislaturperiode ohne jegliche Belastung des Haushaltes des Regionalrates berechnet.

3. Für die Mandatsjahre vor dieser Legislaturperiode wird die Mandatsabfindung nach den vorher geltenden Bestimmungen mit Bezug auf die bei der Auszahlung geltende Aufwandsentschädigung und das Tagegeld berechnet. Die Beiträge, die vom Regionalrat in der laufenden Legislaturperiode vor Inkrafttreten dieses Gesetzes vereinnahmt worden sind, werden für die mit Absatz 2 vorgesehenen Zwecke beim Solidaritätsfonds eingezahlt, wobei sie auf der Grundlage der jährlichen Inflationsindexe des Bezugszeitraums aufgewertet werden.

PRESIDENTE: All'art. 5 sono stati presentati due emendamenti, il primo a firma del cons. Leitner e l'altro del cons. Benedetti. Rispettando la presentazione degli emendamenti, dò lettura di quello a firma Leitner, che recita: 'L'articolo 5 è soppresso.'. E' quindi un emendamento soppressivo dell'art. 5.

Cons. Leitner, intende illustrarlo?
La parola al cons. Leitner.

LEITNER: Danke, Herr Präsident.

Ich möchte nur ganz kurz das wiederholen, was ich hier schon öfters gesagt habe. Wir haben von Anfang an die Abschaffung der Pension und auch der Mandatsabfindung verlangt. Artikel 4 ist jetzt durchgegangen. Bei Artikel 5 könnte man noch eine Abänderung machen. Wir sind der Meinung, daß sich jeder selber, wenn er es für richtig hält, einen Pensionsfonds anlegen kann. Diese Möglichkeit gibt es heute auf den Privatsektor. Ich sehe nicht ein, wieso man das verordnen muß, wieso man das kollektiv machen muß. Ich bin weiters ganz überzeugt für die Abschaffung dieses Abfertigungsfonds. Jeder Politiker sollte sich wenn schon eine zusätzliche Altersvorsorge selbst einrichten, die er nach der Höhe ausrichten kann, die er für richtig findet. Er kann 500.000 einzahlen, er kann auch 2 Millionen einzahlen, das soll jedem freigestellt bleiben. Ich bin dagegen, daß man hier einen verbindlichen Fonds eben einführt und möchte empfehlen diesen Solidaritätsfonds bzw. die Mandatsabfindung zu streichen.

(Grazie, signor Presidente!

Vorrei ricordare brevemente ciò che ho avuto modo di dire in altre occasioni. Noi abbiamo chiesto sin dall'inizio l'abolizione dei vitalizi e dell'assegno di fine mandato. Poc'anzi è stato approvato l'art. 4. Ora è in discussione un emendamento all'art. 5. Noi siamo dell'avviso che chi lo desidera possa costituirsi un proprio fondo pensione, tanto più che questa possibilità esiste già nel settore privato. Non vedo perché si voglia imporre una certa scelta e costituire collettivamente un unico fondo. Sono inoltre fermamente convinto della necessità di abolire l'assegno di fine mandato. Ogni politico dovrebbe costituirsi da solo una previdenza integrativa, nella misura che ritiene più giusta, versando quindi 500.000 o 2 milioni di lire, a seconda di quanto gli sembra più opportuno. Sono contrario che qui si introduca un fondo obbligatorio e quindi propongo la soppressione del fondo di solidarietà e dell'assegno di fine mandato.)

PRESIDENTE: C'è un emendamento analogo soppressivo a firma del cons. Benedetti. Proseguiamo con la discussione abbinata.

La parola al cons. Benedetti.

BENEDETTI: Grazie, signor Presidente. Mi sembra una logica tra i punti cardine che dovevano prefissare dei paletti per questa legge c'era quello di stabilire che cosa fosse giusto dare ai consiglieri alla fine del loro mandato o comunque ad integrazione della loro perdita del lavoro normale che avevano intrapreso prima della carriera politica e quindi inizialmente avevamo portato proprio un TFR che andasse anche a sostituire i vitalizi. La logica era quella che mi sembrava che molti consiglieri fossero d'accordo nel dire che chi si impegna in politica ha degli oneri e quindi è giusto intervenire

remunerando questi consiglieri, affinché possano reinserirsi nel proprio lavoro o nella propria attività privata. Questo era quanto, secondo me, dovevamo sposare tutti in quest'aula, si è preferito il sistema pensionistico a tutti gli effetti, anche se viene chiamato con svariati nomi, quindi ritengo che optando per una soluzione mi sembra assolutamente assurdo che si crei anche un fondo TFR, questa detrazione penso sia giusto assegnarla al consigliere, che saprà gestire autonomamente le proprie risorse; penso che fino qui possiamo essere tutti d'accordo. E' una questione di fondo, abbiamo deciso che sia una pensione e se pensione deve essere, quanto meno leviamo il TFR.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Eine Prozedurfrage im Zusammenhang mit dieser Frage, ob nämlich anstelle der bisherigen Regelung ein eigener Fonds geschaffen werden soll? Diese Frage ist im Zusammenhang mit dem Artikel 4 eingehend diskutiert und dann grundsätzlich abgelehnt worden. Jetzt frage ich Sie, Herr Präsident: Diese Ablehnung, die schon einmal in aller Form erfolgt ist, ergibt doch, daß dann nicht dieselben Anträge neuerdings eingebracht und von neuem diskutiert werden können.

(Desidero sollevare un quesito procedurale. Questo argomento, ovvero se dovrà essere costituito un apposito fondo in sostituzione della regolamentazione previgente, è stato ampiamente discusso in sede di discussione all'art. 4 ed è stato poi respinto. Ora Le chiedo signor Presidente: essendo stata formalmente respinta tale proposta, non dovrebbe essere inammissibile ripresentare e ridiscutere un emendamento che ha per oggetto lo stesso argomento?)

PRESIDENTE: La parola al cons. Peterlini.

PETERLINI: Danke.

Ich möchte zur Klärung Stellung nehmen: Hier liegt der Antrag von Pius Leitner vor, der den Artikel 5, wie er von der Kommission und von den Einbringern vorgeschlagen worden ist, abschaffen soll, d.h. es würde der Solidaritätsfonds und die Mandatsabfindung abgeschafft.

Ich mache auf folgendes aufmerksam: Nachdem Kollege Benedikter richtigerweise daran erinnert hat, daß Artikel 1 genehmigt worden ist, steht den Abgeordneten des Regionalrates - Artikel 1 und 2 mit den entsprechenden Einschränkungen - dieselbe Vorsorgebehandlung zu, die für die Abgeordneten des Parlamentes vorgesehen ist, wenngleich auch mit den entsprechenden Einschränkungen. Für die Abgeordneten des Parlamentes ist vorgesehen, daß für jedes Mandatsjahr eine Abfertigung in Höhe eines Monatsgehaltes gezahlt wird. Wenn wir diesen Artikel hier streichen, dann gilt ersatzlos die Regelung des Parlamentes. Wir haben aber auch hier Einschränkung geübt. Wir haben diese Regelung des Parlamentes ausgeklammert und haben gesagt: Wir zahlen ab dieser Legislaturperiode in einen Fonds ein und in diesem Fall ist es nicht ein Pensionsfonds, sondern ein Solidaritätsfonds für die Abfertigung,

jeder zahlt glaube ich ca. 900.000 im Monat ein. Am Ende der Legislaturperiode bekommt jeder zurück was er eingezahlt hat plus die Früchte des Fonds. Es ist im Prinzip genau das Modell, das Sie haben wollten für die Rentenregelung. Aber hier ist ein Fonds vorgesehen, der im Unterschied zum Parlament und im Unterschied von der bisherigen Regelung, total zu Lasten der Abgeordneten geht und somit ausschließlich von den Beiträgen der Regionalratsabgeordneten gespeist wird. Ich finde es aber sinnvoll, daß man ihn läßt, weil auch viel davon die Rede war, daß ein Abgeordneter frei sein sollte, sich wiederum in die Arbeitswelt einzugliedern und dieser Zweck soll genau mit dieser Abfindung erreicht werden. Es sollte erreicht werden, daß ein Abgeordneter frei sein Mandat ausübt und nachher sozusagen sich jederzeit wieder eingliedern kann und auch eine gewisse Zeit überbrücken kann. Aber ich bin gegen die Streichung, weil wenn wir die Streichung annehmen von Pius Leitner dann erreichen wir das Gegenteil, dann würde das garantistische System von Rom gelten und die Abgeordneten würden wie bisher also dieses System zu Lasten des Regionalrates genießen, während wir wollen, daß wir den Haushalt des Regionalrates entlasten.

(Grazie.

Vorrei prendere la parola per un chiarimento: è stato presentato un emendamento a firma del cons. Pius Leitner tendente a stralciare l'art. 5 così come è stato proposto dalla Commissione e dai presentatori, al fine di sopprimere il fondo di solidarietà e l'assegno di fine mandato.

Vorrei ricordare che il cons. Benedikter ha fatto giustamente notare che essendo stato approvato l'art. 1, ai consiglieri regionali - artt. 1 e 2 con le rispettive limitazioni - spetta lo stesso trattamento previdenziale dei membri del parlamento, pur con le relative limitazioni. Per i parlamentari è previsto che per ogni anno in carica venga corrisposta un'indennità di fine mandato pari ad un'indennità mensile. Se noi sopprimiamo questo articolo, allora vale incondizionatamente la disciplina parlamentare. Ma anche qui abbiamo introdotto delle limitazioni. Prescindendo dalla regolamentazione parlamentare abbiamo previsto che da questa legislatura i contributi vadano versati in un fondo, che non è un fondo pensioni bensì un fondo di solidarietà per l'indennità di fine mandato, ed ognuno è tenuto a versarvi, mi pare, circa 900.000 lire al mese. Alla fine della legislatura ad ognuno viene restituita la somma che ha versato, più ciò che ha fruttato. Sostanzialmente si tratta della stessa proposta che avete richiesto per la disciplina dei vitalizi. Tuttavia qui si tratta di un fondo, che a differenza del Parlamento ed a differenza della disciplina previgente, va completamente a carico dei consiglieri e quindi viene alimentato solo dai contributi dei consiglieri. Trovo comunque che questo articolo debba rimanere invariato, anche perché si era detto che un consigliere doveva essere libero di potersi reintegrare nel mondo del lavoro e questo è quanto si vuole perseguire con questa liquidazione. Si vuole quindi che un consigliere svolga liberamente il suo mandato e poi possa reintegrarsi nel mondo del lavoro, anche dopo un certo lasso di tempo. Ma sono contrario alla soppressione di tale articolo, perché se noi accogliamo l'emendamento del cons. Leitner, allora otteniamo esattamente il contrario; dovremmo infatti applicare il sistema garantistico di Roma e i

consiglieri godrebbero, come in passato, di un sistema che andrebbe a carico del Consiglio regionale, mentre ciò che vogliamo è proprio sgravare il bilancio del Consiglio regionale.)

PRESIDENTE: Qualcun altro sugli emendamenti? Anche se ritengo condivisibile la richiesta del cons. Benedikter ai proponenti, avendo trattato l'art. 4 e il Consiglio essendosi pronunciato in maniera chiara sull'art. 4, questi emendamenti, a mio giudizio, dovrebbero decadere, comunque sta ai proponenti dire se li ritirano o meno.

La parola al cons. De Stefani.

DE STEFANI: Grazie, signor Presidente. Naturalmente non intervengo per ipotizzare nessun ritiro, può darsi che il cons. Benedikter abbia una qualche ragione, a me francamente non sembra; l'art. 4 come approvato a seguito dell'emendamento presentato nell'ultima seduta a firma Peterlini, Tretter e Denicolò regola l'assegno vitalizio, non il TFR, allora qui stiamo parlando di due provvidenze che quest'aula vuole attribuire ai consiglieri che sono in qualche modo aggregati e facenti parte della stessa legge, ma che sono intrinsecamente diversi. Allora l'art. 4, se lo andiamo a rivedere, ma tutto ormai penso lo conosciamo molto bene, prevede che i consiglieri versano un quid parametrato ad una determinata percentuale più un altro quid parametrato ad un'altra percentuale in termini di reversibilità per avere a 65 anni la pensione, questo è quanto recita nella forma e nella sostanza l'art. 4; l'art. 5 regola il TFR, che nell'art. 4 si faccia riferimento all'art. 5, perché il fondo di cui all'art. 4 va ad impegnare l'art. 5, cosa forse discutibile anche in termini di architettura di legge, che in un articolo precedente si vada ad ipotizzare quello che succede al successivo; non so quanto sia sostenibile, però al di là di questo mi sembra che l'obiezione del cons. Benedikter sia veramente tirata molto per i capelli. Quello che fa premio, secondo me, su ogni ragionare è quello che diceva prima il collega Benedetti, ci siamo con vivace dialettica più che incontrati scontrati la scorsa tornata sull'impianto generale della legge, ne siamo venuti fuori a chiare lettere con una legge che vuole fare premio alla politica-professione e alla pensione. Quando il cons. Peterlini la volta scorsa diceva che gli emendamenti all'art. 4 avrebbero stravolto la legge, diceva una cosa non vera, quando diceva che bisognava garantire il rientro per i consiglieri che cessassero dall'attività, perché questo poteva aver pregiudicato il loro sviluppo di carriera, allora chiaramente non avrebbe dovuto fare la battaglia che ha fatto sull'art. 4 come è stato congegnato, avrebbe dovuto concentrarsi su un TFR unico, quale quello che avevamo proposto e su cui avevamo discusso svariate ore, allora oggi poter pensare di dire che, fatto salvo il voto d'aula che ha fatto premio alla politica-mestiere e alla pensione conseguente, togliere il TFR mi sembra una logica coerenza in qualche modo con quell'affermazione che chi ha voluto fare passare lo spirito di questa legge si è assunto la responsabilità di fare passare. Andremo al voto, legittimo, se il Presidente riterrà di non accettare gli emendamenti non andremo nemmeno al voto, quello che comunque emergerà con assoluta chiarezza anche in questa occasione è che da questa legge se ne ricaverà il TFR se lo votiamo o comunque se non accettiamo la possibilità di votare l'emendamento, la pensione e la reversibilità.

Questo è quello che i cittadini trentini e altoatesini sarà bene che conoscano con chiarezza.

PRESIDENTE: Sul regolamento la parola al cons. Peterlini.

PETERLINI: Ich bitte Sie wirklich darauf zu achten, daß wir nicht die heutige Diskussion dazu benutzen, so wie Kollege De Stefani einen Augenblick jetzt gemacht hat, um zu kommentieren, was wir das letzte Mal beschlossen haben. Es ist ausdrücklich in der Geschäftsordnung vorgesehen, daß dies nicht möglich ist. Ich weiß, daß die Herrschaften fürs Fernsehen reden. Mich interessiert das aber nicht. Ich rede für die Sache. Es geht nicht an, daß sie einfach hergehen und genau das kommentieren, was die Aula in der letzten Abstimmung frei und ohne Zwang und unter vollem Verantwortungsbewußtsein und mit Argumenten belegt beschlossen hat. Herr Präsident, Sie dürfen nicht zulassen, daß die Abgeordneten hier aufstehen und wiederum die Gelegenheit wahrnehmen und wiederum sagen: Die Rentenregelung hätte anders gemacht werden müssen, so wie wir es vorgeschlagen haben usw.. Artikel 4 wurde abgestimmt und steht nicht mehr zu Diskussion. Im Artikel 4 ist mit einem klaren Bezug vorgesehen, daß es einen Artikel 5 gibt, in dem ein Solidaritätsfonds vorgesehen ist. Jetzt die Abschaffung zuzulassen und auch die Abstimmung über die Abschaffung zuzulassen, würde bedeuten, ein Stümmelwerk zu machen, weil wir dann einen Artikel 4 hätten, der sagt: ...so wie im Artikel 5 geregelt... Und einen Artikel 5 gäbe es nicht mehr. Da hat der Kollege Benedikter vollkommen richtig argumentiert. Wir können doch nicht einen Artikel 4 genehmigen, wo drinnen steht: Im Artikel 5 wird dann gesagt, wie es gemacht wird und wie der Solidaritätsfonds gemacht wird und dann den Artikel nicht abstimmen. Dann hätten wir ein unvollständiges Werk. Ich glaube, daß also die Zulässigkeitsfrage, die Kollege Benedikter aufgeworfen hat, vollkommen berechtigt ist.

(Vorrei invitare i signori consiglieri a non utilizzare l'odierna seduta per commentare ciò che abbiamo deliberato la volta scorsa, come ha fatto poc'anzi il collega De Stefani. E' vietato espressamente dal Regolamento interno. So che i consiglieri parlano spesso e volentieri solo per la diretta televisiva. A me non interessa, io intervengo nel merito. Non si può commentare adesso ciò che l'aula ha deliberato l'ultima volta liberamente, senza costrizione alcuna e con pieno senso di responsabilità. Signor Presidente, Lei non deve permettere che i consiglieri adesso si alzino e colgano l'occasione per dire che la disciplina dei vitalizi avrebbe potuto essere fatta diversamente, così come è stato da loro proposto ecc... L'art. 4 è stato votato e non può più essere discusso. L'art. 4 prevede un chiaro riferimento all'art. 5 che introduce il fondo di solidarietà. Ora si ammette tuttavia un emendamento soppressivo che, se approvato, renderebbe monco il disegno di legge, perché avremmo un art. 4 che reciterebbe: "...così come previsto dall'art. 5...", mentre poi l'art. 5 non ci sarebbe nemmeno più. E questo lo ha spiegato perfettamente il cons. Benedikter. Non possiamo approvare prima l'art. 4 dove si fa riferimento all'art. 5 e al fondo di solidarietà, e poi

abolire l'art. 5. La proposta risulterebbe monca. Quindi la questione di ammissibilità sollevata dal cons. Benedikter è assolutamente pertinente.)

PRESIDENTE: Altri sull'emendamento all'art. 5?

La parola al cons. Leitner.

LEITNER: Herr Präsident, noch einmal ganz kurz.

Ich meine, wir haben eine Geschäftsordnung und wenn Sie sagen, es ist nicht zulässig, dann haben Sie die Möglichkeit zu entscheiden. Ich möchte aber schon empfehlen, es abzustimmen, weil bei Artikel 1 heißt es ausdrücklich: "...Die wirtschaftliche Behandlung sowie die Vorsorge und Fürsorge, wie sie für die Mitglieder der Abgeordnetenkommer vorgesehen ist, vorbehaltlich der in den folgenden Bestimmungen vorgesehenen Einschränkungen und die Abschaffung..." Ja, aber die Abschaffung des Artikels 5 könnte eine Einschränkung sein. Entschuldige. Artikel 5 ist keine Einschränkung, ist eine Begünstigung, nicht eine Einschränkung.

Aber wie gesagt, Herr Präsident...

(Signor Presidente. Molto brevemente.

Noi abbiamo un regolamento interno e Lei può affermare che l'emendamento non è ammissibile; Lei ha la possibilità di decidere. Ma io consiglieri di votare comunque l'emendamento, in quanto all'art. 1 si dice chiaramente che per i consiglieri regionali viene applicato il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale dei membri della Camera dei Deputati, salvo le limitazioni previste ecc... Ma la soppressione dell'art. 5 potrebbe anche essere una limitazione. Scusi. L'art. 5 non è una limitazione, ma un privilegio.

Ma come ho detto, signor Presidente...)

(Interruzione - Unterbrechung)

LEITNER: ...Es gibt eine Geschäftsordnung...

(...C'è il Regolamento interno...)

PRESIDENTE: Colleghi, chi presiede quest'aula, il Presidente, non ha fatto altro che chiedere ai firmatari di questo emendamento se lo vogliono ritirare; il cons. Benedikter ha fatto un'osservazione, citando l'articolo del regolamento, i proponenti hanno detto di mantenere gli emendamenti e li stiamo discutendo. Se qualcuno vuole entrare nel merito, raccomando di essere rispettoso del regolamento e non uscire dal tema sul quale ci stiamo confrontando.

Per la seconda volta la parola al cons. De Stefani.

DE STEFANI: Intervengo per fatto personale, signor Presidente. Non è nel mio costume parlare in quest'aula, perché mi ascolti la televisione, ma per sostenere le mie

idee e per nessun altro motivo e sono profondamente e personalmente indignato che il collega Peterlini mi attribuisca questo tipo di intenzioni.

Detto questo, credo che per illustrare un emendamento a un articolo, nella fattispecie l'art. 5, sia molto difficile non parlare in termini generali anche di quello che prevede la legge in altri articoli, ed è quello che credo di aver cercato di fare e non una parola di più; è la seconda volta che il cons. Peterlini si appella al regolamento per chiedere che nell'illustrazione di emendamenti o di articoli si resti aderenti strettamente al tema, credo di esserci rimasto, però chiederò in giornata agli uffici che mi venga fornita copia dell'intervento che ha fatto il cons. Peterlini in apertura della seduta scorsa, quando ha parlato in relazione all'emendamento a firma Benedetti, De Stefani ed altri sull'art. 4, ha parlato 10 minuti partendo da Adamo ed Eva ed allora vedremo il cons. Peterlini quando leggerà le cose che ha detto partendo dai primordi della storia se avrà ancora la possibilità di appellarsi, di fronte a quello che egli medesimo fa di regola.

PRESIDENTE: Cons. De Stefani, il collega Peterlini le ha dato la possibilità di riprendere la parola, di rincarare la dose e di ripetere quello che lei aveva già detto prima, mi pareva che non ci fosse fatto personale da parte sua e cerco di richiamare l'aula, è chiaro che i richiami del Presidente se non vengono rispettati non fanno altro che farci perdere tempo prezioso.

Sull'emendamento la parola al cons. Pinter

PRESIDENTE: Signor Presidente, intanto - forse se ne è dimenticato - ho un emendamento sostitutivo all'art. 5...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Ho detto prima che abbiamo unificato due emendamenti soppressivi, poi verranno i suoi; è prioritario l'emendamento soppressivo, poi discuteremo gli altri emendamenti. So che lei ne ha presentati uno o due su questo articolo.

PINTER: Va bene, allora lo illustro dopo.

PRESIDENTE: Siamo in discussione dei due emendamenti soppressivi, uno a firma del cons. Leitner e uno a firma del cons. Benedetti. Se nessuno intende intervenire lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 10 voti favorevoli, 3 astensioni e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

L'emendamento Benedetti decade.

Dò lettura di un altro emendamento, primo firmatario il cons. Pinter. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5

Indennità di fine mandato

1. Dalla indennità di cui all'articolo 2 è trattenuta d'ufficio una percentuale del 5%.

2. Al consigliere cessato dal mandato o, in caso di morte, ai suoi eredi, spetta un'indennità di fine mandato che ammonta a una mensilità dell'indennità consigliere per ogni anno di effettivo esercizio del mandato per il quale abbia versato la trattenuta di cui al comma precedente, fino ad un tetto massimo di sedici mensilità.

3. L'Ufficio di Presidenza è autorizzato a concedere acconti sull'indennità di fine mandato entro il limite del 40% delle mensilità maturate ed in un'unica soluzione.".'

DENICOLO': Artikel 5 wird wie folgt ersetzt:

1. Von der Aufwandsentschädigung gemäß Artikel 2 werden von Amts wegen 5 Prozent abgezogen.

2. Dem aus dem Amt geschiedenen Abgeordneten oder seinen Erben im Fall des Ablebens steht eine Mandatsabfindung entsprechend einer monatlichen Aufwandsentschädigung für jedes Jahr effektiver Mandatsausübung für das dem Regionalratsabgeordneten der Abzug gemäß vorhergehenden Absatz vorgenommen worden ist bis höchstens sechzehn Monatsbezüge zu.

3. Das Präsidium ist ermächtigt Vorschüsse auf die Mandatsabfindung bis zu 40 Prozent der erreichten Monatsbezüge und in einer einzigen Auszahlung zu gewähren.

PRESIDENTE: La parola al cons. Pinter per l'illustrazione.

PINTER: Signor Presidente, la mia proposta non è granché modificativa rispetto al regime attuale del trattamento non di fine rapporto, ma di indennità di fine mandato, che è la definizione più corretta, contenuta all'interno della legge, però contiene senz'altro un aspetto, allora vorrei richiamare all'attenzione... Mi scusi, Presidente Tretter, ho un problema, glielo dico tranquillamente: adesso devo fare delle richieste al cons. Peterlini, mi dica come posso fare...

(Interruzione)

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Peterlini)

(Vizepräsident Peterlini übernimmt den Vorsitz)

PRÄSIDENT: Viene subito.

PINTER: Va bene. Il motivo è che in questo caso credo che lei abbia fatto una proposta sul fine mandato che credo sia stata ragionata in termini di salvaguardia degli interessi personali o comunque di coloro che hanno conseguito un certo numero di legislature. Dico questo perché fino adesso c'era la possibilità di maturare un'indennità di fine mandato a fronte di un versamento adeguato e con una limitazione delle 15 annualità, cioè fino a 15 anni attualmente è possibile maturare il fine mandato, oltre non è più

prevista la maturazione e quindi il fondo eventualmente pagato ulteriormente va a finanziare il rimanente. Qui si propone una modifica, nel senso che come percentuale si fa riferimento a quella parlamentare e non più a quella consiliare, ma si toglie il limite delle tre legislature; è vero che la proposta di Peterlini pro futuro costituisce una sostanziale riduzione degli importi di fine mandato, però nell'immediato consegue un risultato ben preciso, che ad esempio il collega Peterlini può sfondare le tre legislature e quindi riceve la fine mandato per le tre legislature come l'ha maturato nel passato, in più parteciperà al fondo di solidarietà che qui viene costituito per la quarta legislatura, allora ditemi se questo è un modo di ragionare che quest'aula ritiene corretto, perché credo che quando si fanno ipotesi di riforma devono avere una loro coerenza di impianto complessivo, cioè non dire che si va a ridurre l'importo della fine mandato, quando in realtà lo si va a ridurre soltanto pro futuro, mentre nell'immediato, e qui faccio riferimento - comprendo che possa essere difficile da spiegare - al comma 3 dell'art. 5, che recita: ? 'Per i periodi di mandato anteriori alla presente legislatura, gli assegni di fine mandato saranno calcolati secondo la previgente normativa con riferimento agli importi dell'indennità e della diaria vigenti al momento della liquidazione.'. Quindi, detto in altre parole, si fa salvo il miglior trattamento possibile per coloro che hanno maturato un'indennità di fine mandato, nel senso che si applicano i 15 anni, però con riferimento alla indennità e alla diaria attuali e questo è quello che prevede l'attuale meccanismo, però qui essendo stato rimosso il limite dei 15 anni come maturazione della fine mandato, perché si voleva dire - credo, probabilmente era la logica di chi ha fatto questa regolamentazione a suo tempo - che era giusta l'indennità di fine mandato, ma non doveva superare un certo importo, tre legislature vogliono dire 231 milioni, per capirci, in moneta contante, allora sfondare questo tetto si riteneva fosse un po' esagerato. In questo modo mi si propone un articolo che lo sfonda, perché - ripeto - il cons. Peterlini riceverà i 231 milioni e parteciperà al fondo di solidarietà per questa legislatura, cioè pro futuro.

Comprendo che il cons. Peterlini ce l'abbia con me per una serie di ragioni, ma credo di motivare a quest'aula anche perché io ce l'ho con il cons. Peterlini, perché non mi pare che si operi in situazione di estrema chiarezza; perché si vuol dire che si riforma al meglio, quando nella sostanza, ad esempio, il limite delle tre legislature viene cancellato e si apre la possibilità, per il cons. Peterlini e per qualche altro consigliere che fa la quarta legislatura, di accedere anche ulteriormente. Si dovrebbe dire 'il vecchio sistema non era corretto, perché se verso una certa percentuale per un trattamento di fine rapporto, non vedo perché non lo devo avere in proporzione agli anni di servizio'. E' un discorso che ha una sua logica, non intendo qui contestare in assoluto questo aspetto, però trasparenza vorrebbe che si dicesse questo, e cioè 'poiché ritengo che non sia giusto che la mia indennità di fine mandato si fermi alle tre legislature, propongo di sfondare questo tetto nell'arco complessivo di una riforma che pro futuro determinerà diversi importi di fine mandato', questa è la chiarezza; quando si chiede chiarezza e trasparenza, si chiede questo, non di fare i trucchetti delle tre carte, in modo da garantire alla fine che si possano salvaguardare determinati interessi e nel contempo dare l'idea che si fa una riforma, perché non è assolutamente giusto, dopo di che è chiaro

che è preferibile un fondo per il fine mandato piuttosto che l'attuale sistema, che è interamente a carico delle casse del Consiglio regionale; questo l'abbiamo già detto in occasione del discorso dell'assegno vitalizio, è chiaro che è meglio un fondo che si autoalimenti che uno che non si autoalimenti, però non ho la certezza, tra il resto, rispetto a questa proposta di articolo che siccome qui si dice che l'indennità di fine mandato sarà quantificata esclusivamente in base alla contribuzione effettuata ed ai risultati ottenuti dal fondo, non avremo la certezza che coloro che fanno questa legislatura, tanto per capirci, avranno un rendimento del loro versamento per la fine mandato che sarà garantito, perché se il fondo, poniamo caso, verrà esaurito, perché verrà attinto in una certa misura, voi ditemi se avranno uguali garanzie coloro che cesseranno il loro mandato tra 10 anni rispetto a coloro che lo cesseranno fra 5, perché coloro che cesseranno fra 5 attingeranno a piene mani nel fondo costituito, coloro che finiranno fra 10 anni è probabile che troveranno il fondo già alleggerito da coloro che ci hanno partecipato con questa legislatura, per cui non so nemmeno se i consiglieri abbiano fatto i loro calcoli, non mi interessa in termini di interesse strettamente monetario per i consiglieri, però mi sembra una norma che ha un suo fondamento, cioè nel senso di proporre - su questo sono d'accordo - un fondo piuttosto che erogarlo a carico del bilancio, però d'altronde credo che, se un versamento ad esempio è del 5% in termini di percentuale più o meno garantisce questo rendimento anche a prescindere dal fondo, ma comunque va bene il discorso del fondo, non mi va bene il comma 3, e cioè il fatto che si salvaguardi la situazione esistente, però se si salvaguarda la situazione esistente, si salvaguarda anche il fatto che c'era il limite delle tre legislature, questo doveva essere il ragionamento di fondo; in questo modo si è trovato un modo molto brillante, riconosco l'intelligenza del collega Peterlini, per portare a casa e l'uno e l'altro risultato.

PRÄSIDENT: Danke.

Wer meldet sich zum Abänderungsantrag zu Wort? Niemand. Dann schließe ich diesen Teil der Debatte ab.

Ich möchte den Kollegen Pinter bitten, weniger persönlich und ein bißchen sachlicher zu argumentieren. Sie wissen, daß - Sie haben es selber gesagt - dieses neue System eine totale Entlastung des Haushaltes des Regionalrates mit sich bringen soll. In Zukunft wird keine Lira des Solidaritätsfonds zu Lasten des Regionalrates sein, sondern die Abgeordneten speisen diesen Fonds selber. Dieses System ersetzt das bisherige, das, wie ich vorhin ausgeführt habe, ein Monatsgehalt pro Jahr dem Abgeordneten am Mandatsende zugesichert hat, mit dem Limit von drei Legislaturen. Jede persönliche Anspielung kann ich abweisen, Kollege Pinter, weil was mich betrifft, habe ich vor Jahren das in Anspruch genommen und somit brauche ich keine Übergangsbestimmung. Die Übergangsbestimmung ist notwendig geworden, weil ansonsten die Abgeordneten zu recht alle jetzt schnell ein Gesuch gestellt hätten, um die bisherigen Rechte in Anspruch zu nehmen und ich habe bei der Fraktionssprechersitzung gesagt, daß das nicht sinnvoll ist. Wir werden eine Übergangsbestimmung einfügen, die festlegt, daß für die bisherigen Mandatsjahre die

angereiften Abfertigungsrechte aufrecht bleiben. Auch kann ich jene beruhigen, die jetzt neu einzahlen. Es wird für jeden ein individuelles Konto eingerichtet. Kollege Leitner sagt: Schaffen wir den Fonds ab, dann bekommt man 6,7 Prozent mehr Gehalt ausgezahlt und jeder tut damit was er will. Wir sagen, es soll trotzdem, auch aus Sicherheitsgründen, aus Sozialvorsorgegründen ein Fonds angelegt werden, aber zum Schluß bekommt der Abgeordnete das eingezahlte Kapital heraus. Jede weitere Anspielung persönlicher Art weise ich damit zurück und ich würde auch bitten, diese Anspielungen zu unterlassen, weil sie wirklich für den Sinn der Diskussion wenig bringen.

Damit gebe ich den Vorsitz zurück.

PRESIDENTE: Grazie.

Chi desidera intervenire sull'emendamento? Nessuno. Allora chiudo questa parte della discussione.

Vorrei pregare il cons. Pinter di fare interventi meno personali e più obiettivi. Lei sa - e lo ha detto Lei stesso - che il nuovo sistema introduce uno sgravio totale per il bilancio del Consiglio regionale. In futuro i soldi che confluiranno nel fondo di solidarietà non andranno più a gravare sul bilancio del Consiglio, in quanto gli stessi consiglieri alimenteranno questo fondo con i loro contributi. Questo sistema sostituirà così il sistema precedente che garantiva ad ogni consigliere a fine mandato un'indennità mensile per anno, con il limite delle tre legislature. Posso respingere ogni insinuazione circa la mia persona, collega Pinter, in quanto ho chiesto anni fa l'anticipazione e quindi non mi serve una norma transitoria. La norma transitoria è necessaria, perché altrimenti ora tutti i consiglieri farebbero subito domanda per poter fruire dei diritti maturati ed io ho già specificato in sede di capigruppo che questo non sarebbe ragionevole. Vogliamo introdurre una norma transitoria che stabilisca che per gli anni precedenti di mandato resta salvo il diritto alla liquidazione maturata. E posso tranquillizzare anche coloro che verseranno i loro contributi d'ora in poi. Verrà istituito per ognuno un conto individuale. Il collega Leitner dice: aboliamo il fondo e così ognuno riceve il 6,7% in più di indennità e ne fa quel che vuole. Noi invece diciamo che per motivi di sicurezza previdenziale, dovrà essere istituito un fondo e poi, alla fine del mandato, ad ogni consigliere verrà restituito il capitale versato. Respingo quindi ogni insinuazione di tipo personale e pregherei di non fare questo tipo di insinuazioni in quanto contribuiscono ben poco alla discussione in corso.

Restituisco la presidenza al Presidente Tretter.

(Assume la Presidenza il Presidente Tretter)

(Präsident Tretter übernimmt den Vorsitz)

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento Pinter?

La parola al cons. Pinter.

PINTER: Signor Presidente, intervengo per dire che respingo le affermazioni del cons. Peterlini, che mi ha invitato a considerazioni di carattere oggettivo, allora posso anche ritirare l'affermazione nella quale dico che il cons. Peterlini è stato mosso da una particolare finalità, allora il dato oggettivo è che pro futuro si riforma il sistema delle indennità di fine mandato, applicando una diversa normativa, più vantaggiosa senz'altro, perché non più a carico del bilancio del Consiglio regionale, anche se nessuno ha fatto puntualmente i calcoli per quello che riguarda i benefici dei consiglieri, però nel contempo garantisce anche un altro risultato oggettivo e cioè che quel limite datosi dallo stesso Consiglio regionale delle tre legislature come tetto massimo per la fine mandato viene rimosso, ed ora in avanti è possibile ottenere oltre al fine mandato acquisito con le tre legislature, anche per la quarta, la quinta, la sesta eccetera. Questo è un dato oggettivo, di cui beneficiano in primo luogo il cons. Peterlini e tutti coloro che stanno maturando la quarta legislatura.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento Pinter? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 12 voti favorevoli, 3 astensioni e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Abbiamo un altro emendamento, a firma dei cons. Peterlini ed altri, che recita: 'Al comma 3 le parole finali "in base agli indici di inflazione annui del periodo di riferimento." sono sostituite dalle parole "nella misura dell'8 per cento annuo.".'

DENICOLO': In Absatz 3 werden die Schlußworte "...auf der Grundlage der jährlichen Inflationsindexe des Bezugszeitraumes..." durch die Worte "im Ausmaß von jährlich 8 Prozent" ersetzt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende illustrarlo? Nessuno.

La parola alla cons. Klotz.

KLOTZ: Herr Präsident, ich möchte den Einbringer dieses Änderungsantrages um eine Erläuterung ersuchen.

(Chiedo al proponente di questo emendamento di volerlo brevemente illustrare.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Peterlini.

PETERLINI: Wir ersetzen das bisherige System durch ein total neues System, das den Regionalrat vollständig entlastet. Daher müssen wir natürlicherweise einen Strich ziehen zwischen der bisherigen Regelung und der vergangenen Regelung und dieser Strich wird gezogen mit der neuen Legislaturperiode. Ab dieser Legislaturperiode gilt das neue System. Es gibt aber Geldmittel, die die Abgeordneten bis jetzt eingezahlt haben, die

nach dem alten System eingezahlt wurden und Anspruch geben würden auf das alte System. Ab Inkrafttreten des Gesetzes gäbe es aber ein neues System. Nachdem aber die Legislatur sich dann schwierig abrechnen läßt, haben wir mit diesem Gesetzestext vorgeschlagen, daß die Abgrenzung genau mit Legislaturanfang beginnt und daß die Geldmittel, die bis jetzt von den einzelnen Abgeordneten eingezahlt worden sind, auf diese persönlichen Konten des Fonds gebracht werden und zwar zu einem Zinssatz von 8 Prozent, weil das der Zinssatz ist, der mit den langfristigen Wertpapieren auf dem Markt erzielt werden konnte. Dadurch besteht auch die Sicherheit, daß die Geldmittel, die bis jetzt eingezahlt worden sind, sauber sozusagen auf diesen neuen Fonds überwiesen werden. Das ist der Zweck dieser Abänderung, die diese Legitimierung mit der neuen Legislaturperiode setzt und gleichzeitig auch garantiert, daß die bisher eingezahlten Mittel in der marktgängigen Form in diesen Fonds einfließen. Wir nehmen nämlich an, so wie die Dinge jetzt liegen, daß dann auch der Fonds ungefähr diese Früchte in Zukunft bringen wird.

(Sostituiamo il vecchio sistema con un sistema del tutto nuovo, che sgrava completamente il bilancio del Consiglio regionale. Ma per far questo dobbiamo chiudere con la regolamentazione passata e per questo è necessario partire da questa nuova legislatura. Da questa legislatura in poi vigerebbe dunque il nuovo sistema. Ci sono comunque dei contributi già versati dai consiglieri che darebbero il diritto a ricorrere al vecchio sistema. Con l'entrata in vigore della legge entrerebbe in vigore il nuovo sistema. Ma poiché in tal modo la legislatura sarebbe già iniziata e i calcoli difficili da fare, abbiamo proposto questo testo che intende stabilire ad inizio legislatura la base per il calcolo, prevedendo che i contributi versati da ogni singolo consigliere vengano versati sul conto individuale all'interno del fondo di solidarietà insieme all'8% di interessi, che corrisponde al tasso di interesse per titoli a lunga scadenza. In tal modo avremmo anche la certezza che i contributi sino ad ora versati siano messi a disposizione di questo nuovo fondo. Questo è l'obiettivo di questo emendamento, al fine di iniziare il calcolo con l'inizio della legislatura, garantendo nel contempo che i contributi sino ad ora versati confluiscono in questo fondo nella forma prevista dalle leggi di mercato. Noi presupponiamo infatti che, così come stanno ora le cose, il fondo possa produrre questi utili anche in futuro.)

PRESIDENTE: La parola alla cons. Klotz.

KLOTZ: Ich habe meine Zweifel, ob die Festsetzung auf 8 Prozent eine lange Lebensdauer haben wird. Wenn wir das mit gesetzlicher Maßnahme machen, dann werden wir damit rechnen müssen, daß wir über kurz oder lang eine Änderung vornehmen müssen. Danke, für die Präzisierung.

(Ho alcuni dubbi sul fatto che il tasso dell'8% possa essere mantenuto a lungo termine. Se noi lo introduciamo con norma di legge, dobbiamo calcolare che prima o poi dovremo correggerlo. Grazie, comunque per la precisazione.)

PRESIDENTE: Mi pare sia stato chiarito.

Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? Nessuno. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 8 voti contrari, 6 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Abbiamo esaurito gli emendamenti, chiedo al Consiglio di votare l'articolo così emendato.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 12 voti contrari, 3 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 5 è approvato.

Passiamo all'art. 6.

Art. 6 Norme non applicabili

1. Ai Consiglieri regionali non si applicano le disposizioni previste per i membri del Parlamento relative:

- a) al completamento del versamento delle quote in caso di anticipata chiusura di una legislatura;
- b) al completamento del versamento delle quote per conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo nel caso di mandato esercitato per un periodo inferiore a dieci anni;
- c) al versamento delle quote di riscatto in caso di proclamazione in corso di legislatura;
- d) all'erogazione delle altre provvidenze che potranno essere deliberate dal Collegio dei deputati questori a carico del fondo di solidarietà;
- e) all'assistenza sanitaria integrativa.

DENICOLO':

Art. 6 (Nicht anwendbare Bestimmungen)

1. Folgende Bestimmungen zugunsten der Mitglieder des Parlaments werden auf die Regionalratsabgeordneten nicht angewandt:

- a) Vervollständigung der Beitragszahlungen bei vorzeitigem Abschluß der Legislaturperiode;
- b) Vervollständigung der Beitragszahlungen zur Erwirkung des Rechtes auf die Mindestleibrente bei einer Mandatsausübung von weniger als 10 Jahren;

- c) die Bezahlung der Nachholbeiträge bei Ernennung zum Abgeordneten im Laufe der Legislaturperiode;
- d) weitere Begünstigungen, die vom Kollegium der Präsidialsekretäre der Abgeordnetenversammlung zu Lasten des Solidaritätsfonds beschlossen werden;
- e) die ergänzende Gesundheitsfürsorge.

PRESIDENTE: Sono stati presentati alcuni emendamenti, il primo è a firma del cons. Benedetti, che recita: 'L'articolo 6 viene così modificato:

1. Ai Consiglieri regionali non si applicano le disposizioni previste per i membri del Parlamento, inerenti aspetti previdenziali ed assistenziali, fatto salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge.'

Diamo lettura del testo in lingua tedesca.

DENICOLO: Artikel 6 wird wie folgt abgeändert:

Auf die Regionalratsabgeordneten werden die für die Mitglieder des Parlamentes vorgesehenen Bestimmungen betreffend Vorsorge- und Versicherungsaspekte nicht angewandt. Ausgenommen sind die im gegenständlichen Gesetz ausdrücklich vorgesehenen Bestimmungen.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedetti.

BENEDETTI: Grazie, signor Presidente. Questo più che altro era un fatto di chiarezza, riteniamo che nelle norme per il Parlamento ci siano regolamenti, leggi e leggine che prevedono più o meno degli aspetti previdenziali e assistenziali regolati diversamente, allora ci sembrava più opportuno dire che non si applicano le disposizioni, anziché, come presentato per l'art. 6, dove si faccia un elenco delle norme non applicabili. Secondo noi rischiamo di trovare in fondo a qualche cassetto del Parlamento qualche leggina o qualche regolamento che verranno applicati anche da noi o ci metteranno in crisi; siccome regolamentiamo tutto con una legge, che sappiamo quanto sia difficile modificare, ci sembrava opportuno tagliare tutto quanto ha aspetto di previdenza e di assistenza previsto per i membri del Parlamento. Quindi è una visione sostanziale più corretta della nostra legge.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'emendamento? La parola al cons. Pinter.

PINTER: Non posso che sostenere questo emendamento, perché credo ristabilirebbe chiarezza in questa legge; non possiamo permetterci il lusso di applicare una legge e di trovarci magari tra qualche mese nell'esigenza di modificarla perché non siamo stati previdenti, a parte il fatto che riproporremo modifiche appena ce ne sarà data la possibilità, però credo che applicare la norma inversa di quella che la logica legislativa vorrebbe, cioè la logica legislativa è quella di dire quello che si applica, non quello che non si applica, perché nel dire quello che non si applica può succedere, come ha detto il

collega Benedetti, che qualche norma di cui beneficiano i parlamentari potremmo trovarcela a nostro vantaggio anche senza averne esplicitamente deliberato il recepimento.

Qualcuno, a partire dal sottoscritto, l'altra volta aveva fatto un elenco di alcuni benefici dei parlamentari, che ricordo velocemente, che è quella dei 4 milioni per l'assistente, del corso di lingua straniera gratuito, dell'assistenza medica 24 ore su 24, del telefono gratis, della tribuna d'onore gratis negli stadi, della tessera per il cinema gratis, dei voli aerei nazionali gratuiti, dei 4 milioni all'anno per i viaggi all'estero, dei viaggi in treno in carrozza letto gratuiti, della tessera di libera circolazione sulle autostrade, della polizza per morte e infortuni, del permesso per l'automobile nel centro storico a Roma, di un milione al mese per l'affitto di un ufficio a Roma, dell'iscrizione al circolo sportivo Acqua Acetosa, della possibilità di usare i ristoranti di Camera e Senato e di un conto corrente presso il Banco di Napoli...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Cons. Pinter, l'ha già detto 4 o 5 volte in aula, non esageri!. Il richiamo è giusto, ha ripetuto le stesse cose 4 o 5 volte, le abbiamo sentite...

(Interruzione)

PINTER: Presidente, lei ha ragione, ma siccome parto dal presupposto molto semplice che il comportamento su questa legge dimostrato dal proponente Peterlini non mi dà sufficienti condizioni di fiducia, nel senso che si dicono delle cose e si fanno esattamente le opposte e si nascondono i benefici sotterranei, che ancora una volta con questa legge si vogliono fare passare e non si ha il coraggio di rivendicare, perché coloro che vogliono rivendicare i benefici, Presidente, gliel'ho detto cento volte, ne hanno pienamente il diritto, lo facciano e lo scrivano con lettere chiare, lo votano in quest'aula e ne hanno diritto, però non mi va che alcune cose si facciano in modo sotterraneo e clandestino, cioè che si ripercorra un processo che vogliamo cancellare, storico, un processo dove sono prevalsi il voto segreto, la riunione in camera caritatis, dove si sono assegnati i benefici senza dirli chiaramente ai cittadini. Nel momento in cui facciamo una legge non possiamo dire ai cittadini trentini o di Bolzano che noi non applichiamo queste cose del Parlamento e non diciamo tutte quelle che applichiamo, perché il primo articolo della legge dice che facciamo riferimento alla normativa in valida per i parlamentari, ad eccezione di..., ma 'ad eccezione' i cittadini del Trentino conoscono l'eccezione e non conoscono la norma, questa non è chiarezza di una norma legislativa, si era detto di fare alcune norme semplici e chiare, ma che dicono esattamente ed esclusivamente i benefici che vanno a vantaggio dei consiglieri regionali, non quei benefici dai quali siamo esclusi rispetto ai parlamentari, perché nessuno conosce in Italia l'elenco dei benefici dei parlamentari e nemmeno i cittadini trentini e, a dire la verità, nemmeno noi, perché non abbiamo nemmeno una normativa, perché il Parlamento fa tante leggi, ma non ha fatto una legge per i propri benefici e per i propri privilegi, ed

allora noi siamo nell'impossibilità oggettiva di conoscere quello che effettivamente con questa legge ci applichiamo, o meglio è chiaro che sarà l'Ufficio di Presidenza che delibererà impegni di spesa, oneri aggiuntivi eccetera, perché nell'articolo successivo ripetete l'errore storico di sempre di attribuire all'Ufficio di Presidenza competenze che devono essere di quest'aula, perché questo era il ragionamento che era stato fatto all'inizio della legislatura, e cioè che qualsiasi beneficio lo dobbiamo deliberare e smetterla con gli aumenti automatici, con i benefici che escono dalla porta e rientrano dalla finestra. Signor Presidente, non è strumentale la mia elencazione, è che non ho garanzie che con questo articolo non mi si ripresentino benefici che nessuno sa di essersi affidati e deliberati, o almeno io non ne sono consapevole, pertanto, ripeto, credo che la formulazione proposta dal cons. Benedetti sia molto più precisa, perché dice che quello di cui godiamo sono esclusivamente i benefici contenuti in questa legge e non in leggi o regolamenti del Parlamento che nessuno di noi conosce.

PRESIDENTE: Cerchiamo di capirci, nessuno vuole nascondere nulla, cons. Pinter, a lei e a noi tutti è data la possibilità di parlare liberamente, siamo in un sistema democratico, penso che la dimostrazione più bella sia stata data dal Presidente del Consiglio, siamo in diretta televisiva, il cittadino può capire, può ascoltare, può essere informato; qui non vogliamo nascondere nulla, si tratta soltanto di non ripetere cose che abbiamo già detto, sono ripetitive e possono essere capite come interventi - l'ha detto lei - che non vogliono essere strumentali.

La parola al cons. Palermo.

PALERMO: Vorrei semplicemente riallacciarmi a quello che è stato detto dai colleghi Pinter e precedenti su questo emendamento.

Effettivamente anche al sottoscritto parrebbe necessario in questo momento puntualizzare nuovamente determinate osservazioni che erano già state evidenziate in relazione all'art. 1, ponendo in luce anche che queste osservazioni, nel momento in cui non vengono prese in considerazione, verranno chiaramente svolte, ove questa legge venisse approvata da questo Consiglio, verranno anche sottoposte al Commissario del Governo e al Governo per l'approvazione in quanto veramente in questi casi sono indicate le più chiare manifestazioni di illegittimità; non è possibile infatti che in una legge, in un provvedimento di carattere primario, si recepisca - così come veniva fatto nell'art. 1 e in parte anche negli articoli seguenti, ma in particolare nell'art. 6 - determinate norme che non sono in verità norme, sono mere disposizioni interne, contenute in regolamenti o in atti interni prodotti ed emessi nell'ambito parlamentare e nemmeno allegati a questa legge; questo valeva esattamente per l'art. 1, nel quale si emetteva la norma positiva: ai consiglieri spetta il trattamento economico e previdenziale previsto per i membri della Camera dei deputati, quando questo trattamento - quello previdenziale - non è previsto alla Camera in nessuna legge, e lo stesso vale per tutte le altre disposizioni che prevedono vari trattamenti particolari, che certamente si configurano come benefici, come privilegi, si possono chiamare in qualsiasi modo, ma costituiscono delle prescrizioni non di carattere normativo, non di

norme primarie, che nemmeno vengono allegate a questa legge che ci chiamiamo ad emanare; allora come è possibile adesso in questa norma escludere dall'applicazione nel nostro Consiglio regionale determinate norme che non sono nemmeno contenute in una legge del Parlamento, quando ancora nemmeno siamo posti in condizione di conoscere tutte le fonti secondarie che sono vigenti per i parlamentari, mi si vuole rispondere a questa domanda, cons. Peterlini? Oggi come oggi, se dovessimo approvare questa norma, evidentemente avrebbe una efficacia per l'avvenire, dal momento in cui viene approvata, e cioè oggi, quindi evidentemente a tutt'oggi questa norma, art. 6 nella norma in cui dovesse essere approvata, si direbbe: 'ai consiglieri regionali non si applicano le disposizioni previste per i membri del Parlamento relative a...!', cioè le disposizioni previste a tutt'oggi, e se domani in Parlamento viene approvata una qualsiasi disposizione, che fine fa quella disposizione che non era cristallizzata ad oggi, ma viene emessa domani o dopodomani? Questo per dire, se non è indicato con esattezza il provvedimento legislativo, provvedimento che ha introdotto e che rende vigente una determinata norma per i parlamentari, come può essere presa in considerazione sotto il profilo negativo, cioè non si applica solo un qualche cosa, indipendentemente dal contenuto dei singoli privilegi o benefici stabiliti per i parlamentari, indicati dal collega Pinter, rende, a mio parere, scorretta sotto il profilo formale la formulazione di questa legge nell'art. 6, anche negli altri articoli precedenti e in particolare nell'art. 1, come già avevo evidenziato. E' una caratteristica proprio di mancanza di un determinato requisito in questa legge e in particolare nell'art. 6 quella della chiarezza, della certezza della prescrizione, perché non si può prescindere dalla necessità nella formulazione della norma, del requisito della chiarezza, questo requisito della chiarezza, e cioè della indicazione del contenuto della prescrizione, non è indicato nell'art. 6, perché, ripeto, le prescrizioni a cui fa riferimento l'art. 6 non sono contenute in una legge dello stato, sono solo e semplicemente contenute in prescrizioni modificabilissime e modificate di continuo da organi interni del Parlamento, suscettibili di variazione e comunque non conosciuti nella loro integralità da questo Consiglio. Conseguentemente nel momento in cui la stessa prescrizione viene a dire che non si applicano determinate norme, implicitamente ci troviamo oggi a dire che si applicano tutte le altre, quali? Dove sono indicate? Sono vigenti perché pubblicate su una Gazzetta Ufficiale? Questo non mi pare corretto, perché con una legge nel momento in cui stabiliamo che non entrano in vigore determinate norme stabiliamo anche che entrano in vigore le altre, quali?

A mio parere, se non viene data una risposta su questi punti, approveremmo una legge, i cui rilievi però non mancheranno di essere proposti e formulati alle autorità di controllo, in quanto è necessario che una legge abbia in sé chiaro il rispetto del principio della chiarezza. Questo principio della chiarezza della prescrizione non è a mio parere assolutamente rispettato, laddove quella indicazione contenuta nell'emendamento mi pare che nella sua brevità, sia pure solo su questo punto, certamente potrebbe sgombrare la possibilità di equivoci che non riesco a capire per quale motivo non vogliono essere eliminati dai proponenti della legge stessa.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Benedikter. Ne ha facoltà.

BENEDIKTER: Abg. Palermo, wir sprechen auf rein rechtsstaatlicher Ebene. Ich muß sagen, ich habe die Sache nicht so vertieft, aber immerhin, wenn es so wäre, wie Sie sagen, dann muß das Gesetz von der Regierung rückverwiesen werden, weil es wegen des Artikels 1, der schon genehmigt ist und den wir nicht mehr abändern können, verfassungswidrig ist.

Artikel 1 sagt, daß wir uns - so wie alle Regionen Italiens - an die Vorsorge, die Fürsorge usw. und an die wirtschaftliche Behandlung, die für die Mitglieder der Abgeordnetenkammer vorgesehen ist, angleichen. Dieser Grundsatz ist im Artikel 1 enthalten. Wenn er verfassungswidrig ist, wie Sie behaupten, dann wird das gesamte Gesetz rückverwiesen werden und wenn er nicht verfassungswidrig ist, dann ist das nach dem rechtlichen Aufbau als logisch zu betrachten. Es gilt für uns so wie es für alle Regionen Italiens gilt, für uns gilt das was für die Kammer gilt mit folgenden Ausnahmen. Also rein verfassungsrechtlich kann ich daher mit Ihnen nicht einverstanden sein. In der Verfassung steht: Jede Kammer gibt sich mit absoluter Stimmenmehrheit ihrer Mitglieder die eigene Geschäftsordnung - Art. 64. Dann heißt es noch: Art. 69 - Die Mitglieder des Parlamentes erhalten eine durch Gesetz bestimmte Entschädigung. Ob das was hier geregelt wird in der Geschäftsordnung enthalten sein kann oder ob es im Gesetz gemäß Artikel 69 enthalten ist, das weiß ich gar nicht. Aber angenommen es ist im Artikel 69 enthalten, dann ist es ja durch Gesetz geregelt, dann würde es dem entsprechen, was Sie verlangen, weil wir Bezug nehmen auf ein Gesetz.

Meiner Ansicht nach könnte man sagen - angenommen es wäre aber nicht im Gesetz geregelt, sondern es wäre durch die sogenannte Geschäftsordnung geregelt - , daß alles was nicht durch Gesetz geregelt wird und in der Kammer durch die interne Geschäftsordnung geregelt wird, auch die Bezugnahme auf die Geschäftsordnung, verfassungsrechtlich in Ordnung ist. Nämlich diese Geschäftsordnung ist in der Verfassung in aller Form vorgesehen und auch nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes - soviel weiß ich, ich habe sie auch hier - ist diese Geschäftsordnung der Kammer sogar höher als ein Gesetz, denn der Verfassungsgerichtshof hat sich nicht als zuständig erachtet, über diese Geschäftsordnung ein Urteil zu fällen, weil sie verfassungsrechtlich sozusagen sogar übergeordnet ist.

Also bitte, entweder ist der Artikel 1 als solcher verfassungswidrig, dann wird das gesamte Gesetz rückverwiesen und Schluß oder er ist es nicht. Der Artikel 1 sagt: Alles was in der Kammer mit Gesetz oder mit Geschäftsordnung vorgesehen ist, das gilt. Moment. Dann ist es, wenn es nicht im "Regolamento" ist, in dem vom Artikel 69 vorgesehenen Gesetz. Entweder da oder dort! Es gibt kein drittes. Es ist gedeckt, soviel ich weiß, wenn es nicht im Gesetz ist, ist es durch den Artikel 64 erster Absatz der Verfassung gedeckt. Angenommen der Artikel 1 ist verfassungsrechtlich in Ordnung - angenommen - dann ist auch der Artikel 4 in Ordnung. Wenn ich sage: Wir haben dieselbe Behandlung wie die Parlamentarier mit folgenden Ausnahmen, mit folgenden Abstrichen oder was immer, dann ist es in Ordnung, aber nachdem wir den Artikel 1

bereits genehmigt haben, muß man es immer darauf ankommen lassen, ob es verfassungsrechtlich in Ordnung ist oder nicht.

(Cons. Palermo, stiamo discutendo nell'ambito dello stato di diritto. Debbo ammettere di non avere approfondito la questione, ma, se fosse come Lei afferma, allora il disegno di legge dovrebbe venire respinto dal Governo, in quanto anticostituzionale a causa dell'art. 1 che è già stato approvato e che non possiamo più modificare.

L'art. 1 stabilisce che per la previdenza, assistenza ecc... noi ci agganciamo - come tutte le altre Regioni italiane - al trattamento economico dei membri della Camera dei Deputati. Questo principio è contenuto all'art. 1. Se questo principio è anticostituzionale, come Lei afferma, l'intero disegno di legge dovrebbe venire rinviato. Ma se non è anticostituzionale, allora l'impianto giuridico che abbiamo adottato ha una sua logica. Varrebbe quindi ciò che vale per tutte le Regioni italiane, ovvero la disciplina della Camera, ad eccezione di alcune limitazioni che vengono successivamente elencate. Dal punto di vista della costituzionalità non posso essere d'accordo con Lei. Nella Costituzione c'è scritto: ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti - art. 64. Poi all'art 69 si specifica che i membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge. Se ciò che è previsto viene disciplinato con regolamento oppure con legge ai sensi dell'art. 69, questo non lo so. Ma ammettiamo che venga applicata la fattispecie dell'art. 69, allora verrebbe regolato con legge e corrisponderebbe quindi a ciò che Lei richiede, in quanto noi faremmo riferimento ad una legge.

A mio avviso si potrebbe dire - qualora non venisse disciplinato dalla legge, ma dal cosiddetto regolamento - che tutto ciò che non viene disciplinato con legge o non è previsto dal Regolamento della Camera, è legittimo dal punto di vista costituzionale, compreso il riferimento al Regolamento interno. Questo regolamento del resto è formalmente previsto dalla Costituzione; persino la dottrina della Corte costituzionale - ho qui la relativa sentenza - attribuisce a questo regolamento della Camera addirittura maggiore forza di una legge, visto che la Corte costituzionale ha ritenuto di non avere la competenza a redigere una sentenza su questo regolamento, in quanto sovraordinato dal punto di vista costituzionale.

Quindi, o l'art. 1 come tale è anticostituzionale e allora l'intera legge verrebbe rinviata, oppure non lo è. L'art. 1 statuisce che viene recepito tutto ciò che è previsto dalla Camera con legge o con regolamento. Un momento. Se non è previsto dal regolamento, allora è previsto dalla legge di cui all'art. 69. O questo o quello. Non esiste una terza possibilità. Se non è previsto dalla legge, questa fattispecie è prevista dall'art. 64, primo comma della Costituzione. Ammettiamo che l'art. 1 sia legittimo dal punto di vista costituzionale, allora lo sarebbe anche l'art. 4. Se io affermo che noi godiamo dello stesso trattamento riservato ai parlamentari salvo alcune esplicite eccezioni, allora va bene; essendo già stato approvato l'art. 1, nel continuare la discussione dobbiamo sempre partire dal presupposto che tale articolo sia costituzionalmente ineccepibile.)

PRESIDENTE: La parola al cons. De Stefani.

DE STEFANI: Mi sono leggermente perso circa le argomentazioni del cons. Benedikter, ma volevo invece ricondurmi all'emendamento che stiamo discutendo.

Sia Benedetti che Pinter mi sembra abbiano fatto un richiamo a una formulazione di emendamento che va a vantaggio di una maggior chiarezza della legge, perché se lo leggiamo e se sottolineiamo che attraverso questo emendamento chiariamo che, fatto salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge, è chiaro che credo che abbiamo il massimo di chiarezza anche in omaggio a quelle norme di tecnica legislativa che credo vadano esattamente in questa direzione e che sono state più volte oggetto di raccomandazione da parte di organismi diversi. Mi piacerebbe capire dai proponenti il disegno di legge in discussione il perché una proposta emendativa di questo tipo non potrebbe essere accettata...

(Interruzione)

DE STEFANI: Devo ricominciare da capo!

Stiamo discutendo questo emendamento, che mi sembra, anche in ossequio a criteri di tecnica legislativa, corretto, sia in sintonia con i ragionamenti che hanno fatto Pinter e Benedetti, ritenendolo migliorativo nel senso di una maggior trasparenza, senza che si possa dire che inficia nulla né del quadro di riferimento, né di aspetti tecnici interni alla legge; sarebbe solo un segnale di maggior chiarezza applicativa al presente fotografico e pro futuro di tutto quello che riguarda l'intreccio, a volte perverso, fra disposizioni parlamentari e recepimento nostro. Mi piacerebbe capire, dicevo, se questa era la domanda che mi faceva Peterlini, da lui o da altri proponenti di questo disegno di legge, perché invece non si potrebbe accogliere questo tipo di emendamento come esempio di maggior chiarezza a vantaggio di tutti nel percorso accidentato di questa legge.

PRESIDENTE: La parola alla cons. Zendron.

ZENDRON: Sarò breve. Sono d'accordo con quanto ha detto ora De Stefani e vorrei fare appello anche allo stesso Peterlini che si impegni in questa direzione, perché mi sembra che questo emendamento non faccia che togliere dei dubbi che stanno nascendo, anche dall'intervento del collega Benedikter, che dice: 'nell'art. 1 si parla sia di quanto contenuto dalla legge che di quanto previsto dal regolamento', a me sembra che sia una rassicurazione a tutti noi che stiamo facendo questa legge ed anche ai cittadini di dire che è chiaro che non ci sono delle altre cose, c'è solo quello che è previsto dalla presente legge, con i riferimenti al trattamento previsto per il Parlamento e mi sembra che sia importante a questo punto, perché credevo che francamente non ci fossero dubbi; io non ho mai pensato che fra i privilegi nostri ci fosse di andare all'Acqua Acetosa o queste altre cose, l'ho detto anche quando ne abbiamo parlato a suo tempo, però mi pare che

invece dalla discussione ci sia bisogno, mi sembra che non disturbi nessuno che sia nelle intenzioni anche del proponente della legge, Peterlini, che si confermi questa cosa, cioè che non c'è altro oltre a quello che prevede lui, quindi mi sembra molto importante che si dia una risposta positiva e che si accetti questo emendamento, che non stravolge niente, anzi conferma quanto previsto e rassicura sulla chiarezza e la trasparenza di una regolamentazione, che era uno degli obiettivi fondamentali che ci siamo posti in questo lavoro, cioè quello di rendere chiaro il trattamento dei consiglieri.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich verstehe euch nicht. Bitte, wenn ihr einen Moment aufpaßt: Mit dieser Bestimmung wird das Gegenteil von Artikel 1 gesagt. Also wenn das angenommen würde, dann ist das Gesetz weg, denn es müßte zurückgezogen werden und neu verfaßt werden. Denn im Artikel 1 heißt es: Es gilt was für das Parlament gilt, mit Ausnahmen, und hier heißt es: Was für das Parlament nicht gilt, sondern das was hier steht. Es müßte das Gesetz neu verfaßt werden. Soviel Logik traue ich mir zu. Wie gesagt, hier steht: "Die Bestimmung für die Mitglieder des Parlamentes gelten nicht" und im Artikel 1 steht, daß hinsichtlich der Fürsorge und Vorsorge" usw. genau das Gegenteil gilt. Es gelten die Bestimmungen des Parlamentes hinsichtlich Fürsorge, Vorsorge, wirtschaftliche Behandlung. Und hier steht, daß sie nicht gelten - non si applicano - sie werden nicht angewendet und nur das was in diesem Gesetz steht, gilt. Also dann müßten die Einbringer das Gesetz zurückziehen und neu verfassen.

Ich glaube insofern müßten auch die Regeln der Geschäftsordnung gelten, daß nicht Dinge vorgeschlagen werden dürfen, Herr Präsident, die dem Artikel 1 kerzengerade widersprechen. Ich meine, wir können weitergehen zu Spielereien, aber das ist doch nicht zulässig.

(Non vi capisco. Per favore un attimo di attenzione: con questa norma si persegue esattamente l'opposto di quanto previsto all'art. 1. Se questo emendamento venisse accolto, allora la legge verrebbe a cadere, perché dovrebbe venire ritirata e predisposta ex novo. All'art. 1 si stabilisce infatti che vengono applicate le previsioni del Parlamento salvo alcune ben precise eccezioni. Ed invece qui ora si dice che non si applica quanto previsto dal Parlamento, bensì quanto previsto dalla presente disposizione. E quindi dovremmo rivedere l'intero impianto della legge. Questa è la logica. Qui c'è scritto che non vengono applicate le disposizioni previste per i membri del Parlamento e all'art. 1 invece c'è scritto che per l'assistenza e la previdenza vale esattamente il contrario, ovvero che per il trattamento economico, previdenza ed assistenza viene applicata la disciplina parlamentare. E in questo emendamento ora c'è scritto che vale solo quanto previsto dalla presente legge. Allora i proponenti dovrebbero ritirare e rivedere l'intero disegno di legge.

Ritengo inoltre che debbano valere anche le regole del Regolamento interno, ovvero che non possono essere presentate delle proposte, signor Presidente,

che siano in contrasto con il disposto dell'art. 1. Io credo che se vogliamo possiamo continuare con questi giochetti, che comunque non sono ammissibili.)

PRESIDENTE: Collega Benedikter, nel dubbio il Presidente si rivolge all'aula, che è sovrana e sarà lei ad approvare o respingere questa proposta.

La parola al cons. Benedetti.

BENEDETTI: Andando ad analizzare questo emendamento potrebbe anche sorgere qualche dubbio. All'art. 1 parliamo di trattamento economico per quanto riguarda la previdenza e l'assistenza, allora non è questo il punto che ci preoccupa nel fare chiarezza, il punto che ci preoccupa è che noi all'art. 6 richiamiamo 'non si applicano le disposizioni previste per i membri del Parlamento'. Sappiamo anche che disposizioni che ne sono un'infinità e con questo emendamento tentavamo di fare chiarezza chiedendo quali siano queste disposizioni, lei, cons. Benedikter, dice legge o regolamento, se lei interpreta le disposizioni con legge e regolamento sono d'accordo con lei, gradirei che anche i proponenti fossero della stessa idea, perché ci sono moltissime delibere dell'Ufficio di Presidenza e ci sono tantissime altre delibere che nel termine 'disposizioni' potrebbero essere tranquillamente a mio avviso recepite, quindi non solo un regolamento o una legge, ma potrebbero essere recepite anche le disposizioni, quindi chiedo lumi al proponente se anche egli intende con 'disposizioni' solamente un atto di legge o un atto regolamentare e non altro.

PRESIDENTE: Per la seconda volta la parola al cons. Palermo.

PALERMO: Vorrei ulteriormente cercare di chiarire queste contraddizioni, in quanto ritengo non siano delle questioni da poco, non sono solo tecniche e formali, sono questioni sostanziali.

Nell'art. 1 c'è un richiamo generale al trattamento economico previdenziale e assistenziale previsto per i membri della Camera dei deputati; in numerose altre disposizioni e norme contenute nella legge che stiamo approvando si fa riferimento a disposizioni previste per i membri del Parlamento e già questo è un fatto che evidentemente non può non produrre delle confusioni, in quanto non esistono delle norme genericamente dettate.

(Interruzione)

PRESIDENTE: Cons. Palermo, le dò la possibilità di sviluppare il suo intervento in un minuto.

PALERMO: Mi sono state formulate delle domande, in particolare dal cons. Benedikter, al quale debbo dare una risposta, sia pure molto sintetica.

Quindi vi è questa contraddittorietà e tanto per fare un esempio sul quale non si è mai discusso e nemmeno il collega Pinter lo ha indicato, in Parlamento, e

questo con disposizioni diverse della Camera e del Senato, l'Ufficio di Presidenza, in relazione al trattamento economico dei deputati e dei senatori e dei rispettivi Uffici di Presidenza, dispone di particolari ulteriori entrate per i collaboratori personali dei deputati e dei senatori, sono delle disposizioni dei rispettivi Uffici di Presidenza che attengono personalmente ai singoli deputati, ci sono stato e quindi ne posso sapere qualcosa, un qualcosa che è del tutto diverso dai contributi ai gruppi e che vengono dati ad personam e che i singoli parlamentari utilizzano per contratti di collaborazione privati dei singoli. Ho fatto un esempio tanto per indicare una qualche cosa in più che genericamente potrebbe addirittura rientrare nella disposizione prevista dall'art. 1, in quanto nel trattamento economico dei deputati rientra anche questa ulteriore entrata. Ne indico una, tanto per fare un'indicazione, ma ce ne sono, tra quelle che ha indicato il cons. Pinter, una enormità. Come si fa a prendere in considerazione una norma negativa, come è l'art. 6, cioè a dire non si applicano delle disposizioni parlamentari, nemmeno con riferimento all'art. 1 della Camera dei deputati, è detto 'parlamentari', quando in generale nell'art. 1 nemmeno si è detto 'del Parlamento', si è preso solo come riferimento la Camera dei deputati, cioè a mio parere - ripeto - manca la chiarezza, una precisione, le norme parlamentari che prevedono determinati benefici per i parlamentari, e la scelta del termine evidentemente non è casuale, non è la stessa peraltro da quella che è stata presa in considerazione dall'art. 1, cioè Camera dei deputati, quindi continuo a suggerire al presentatore Peterlini, a meno che non si voglia già coscientemente andare verso una non approvazione di questo testo, e questa può essere anche una valutazione di scelta da parte dei proponenti e di coloro che appoggiano questa iniziativa, di chiarire quei punti e uno di questi punti decisivi è l'art. 6, che a mio parere potrebbe essere sanato con l'approvazione dell'emendamento che stiamo discutendo.

PRESIDENTE: So che il Vicepresidente Peterlini si era prenotato per intervenire, ma volevo dare precedenza agli altri consiglieri, per dare modo al proponente di questo disegno di legge di rispondere a tutte le domande che sono state poste su questo articolo.

La parola alla cons. Klotz.

KLOTZ: Ich habe den Eindruck, daß in den letzten Wortmeldungen von ganz etwas anderem die Rede war als hier geschrieben steht und daß man selbst nicht mehr weiß, was man eigentlich hier geschrieben hat, abgesehen davon, daß die Logik selbstverständlich gebietet, daß etwas was wir im Artikel 1 bereits beschlossen haben, nicht in einem anderen als Gegenteil beschlossen werden kann. Ich muß darauf hinweisen, daß auch die Einbringer dieses Abänderungsantrages nur zu einem gewissen Teil die Rechte oder die sogenannten Privilegien für die Abgeordneten des Parlaments in Betracht ziehen. Bitte lesen Sie nach, was hier im Änderungsantrag geschrieben steht. Es heißt hier ganz konkret bezogen auf die Bestimmungen betreffend Vorsorge und Versicherungsaspekte. Ganz klar begrenzt auch hier und wenn hier nun - ich weiß nicht, freier Eintritt zu Fußballstadien, freier Eintritt zu Theaterhäusern usw. herausgezogen wird, dann hat das überhaupt nichts mehr damit zu tun. Und genau dasselbe eben auch im Artikel 1, was man hier jetzt diskutiert, geht gegen jede Logik und gegen den Inhalt

dessen was hier geschrieben steht. Also ich habe auch den Eindruck, daß man hier nur um des Redenswillen Dinge herauszieht, die im Grunde genommen längst abgehackt sind.

(Ho l'impressione che negli ultimi interventi si sia parlato di cose completamente diverse da quelle scritte e che quindi non si sappia più che cosa ci sia scritto, a prescindere dal fatto che la logica imporrebbe di non poter decidere una cosa contrastante con quanto già approvato all'art. 1. Debbo far notare che anche i presentatori di questo emendamento considerano solo in parte i diritti o i cosiddetti privilegi dei Deputati al Parlamento. Si legga per favore quanto scritto nel presente emendamento. Qui ci si riferisce espressamente alle norme in materia di previdenza ed assicurazioni. Questo è molto chiaro e se qui si fa eccezione per certi privilegi, come l'entrata allo stadio, al teatro ecc., allora questo non c'entra per niente. E lo stesso vale per l'art. 1 perché va contro ogni logica e contro ciò che c'è scritto qui. Io ho l'impressione che qui si sollevino certi aspetti, che in fondo sono già regolamentati, solo per protrarre inutilmente la discussione.)

PRESIDENTE: Diamo la parola al Vicepresidente Peterlini.

PETERLINI: Danke schön, Herr Präsident.

Mich hat es überhaupt nicht gestört, daß Sie anderen den Vorzug gegeben haben, weil es richtig ist, daß man in einem Male leichter antworten kann. Das Gesetz hat eine Logik und die beginnt mit dem Artikel 1. Und im Artikel 1 steht geschrieben, daß für die Abgeordneten des Regionalrates jene Vorsorge, Fürsorgebestimmung und wirtschaftliche Behandlung gelten, die für die Abgeordneten der Kammer gelten, nicht des Parlamentes im generellen, sondern der Abgeordnetenversammlung, weil die leicht schlechter ist - das möchte ich auch unterstreichen - als diejenige Regelung, die für den Senat gilt. Das ist eine klare Bezugnahme.

Kollege Palermo möge sich informieren, bevor er diesbezüglich Rechtsbelehrungen gibt, weil Sie dürfen nicht glauben, weil Sie Richter waren, daß wir deswegen von Recht nichts verstehen. Sie dürfen sich informieren, wie es andere Regionen gemacht haben und Sie werden den gleichen Gesetzesbezug finden. Den gleichen Bezug auf Gesetze und Verordnungen. Sie wissen selbst besser als ich, wenn Sie Richter gemacht haben, daß die Rechtsordnung eben aus einer Stufenleiter besteht. Die Rechtsordnung beginnt bei der Verfassung und die Verfassungsgesetze setzen sich weiter fort mit Staatsgesetzen und die entsprechenden Verordnungen und natürlicherweise auch mit den Geschäftsordnungen, die aus der Verfassung selber resultieren, wie aus dem Artikel 64 der italienischen Verfassung, was die Geschäftsordnung des Parlamentes betrifft, hervorgeht. Und alles das sind Normen und haben normative Kraft und Sie dürfen uns nicht vormachen, daß Sie das nicht wissen, weil Sie wissen ganz genau, daß das Normen sind, die ganz gleich gelten wie die Rechtsquellen. Das sind normative Kräfte, nicht die Kinokarten, und da hat natürlicherweise Kollegin Klotz recht. Es sind nicht sonst irgendwelche Rechte, die

vielleicht ohne besondere reglementive Kraft vom Parlament irgendwie praktiziert werden, aber was Normen sind, das ist ganz klar definiert, steht in der Verfassung und hat Rechtskraft und auf diese Normen beziehen wir uns und auf sonst nichts. Und diese Normen haben wir verteilt. Sie sind im Gesetz nicht angeführt. An alle Abgeordneten ist das Gesetz, das Staatsgesetz, das die Aufwandsentschädigung regelt, verteilt worden.

Dann das Reglement, das die Rentenregelung wie das Parlament vorsieht. Dann das Reglement, das die Gesundheitsvorsorge vorsieht, das hier explicit ausgenommen wird. Und dann das Reglement, das die Mandatsabfindung und den Solidaritätsfonds vorsieht. Alles von Rom haben wir gesammelt und an die Abgeordneten verteilt. Wenn Sie es nicht gelesen haben, tut es mir leid, dann dürfen Sie uns nicht weiß machen, daß Sie nicht wissen, wovon wir reden. Das Gesamte hängt an den Artikel 1 und sagt wie es das Abgeordnetenhaus vorgesehen hat, aber mit Einschränkungen, mit Ersparnissen, und einer der wesentlichen Pfeiler dieser Ersparnisse ist dieser Artikel. Weil wir genau sagen, was wir von diesen Reglements der Abgeordnetenkammer nicht gelten lassen wollen und sparen möchten. Wir sagen also, nicht gilt beispielsweise die Möglichkeit freiwillig weiterzuzahlen, aber wenn die Legislaturperiode vorzeitig schließt, wollen wir die Erwirkung des Rechtes auf die Mindestleibrente nicht zulassen, wenn man nicht effektiv im Regionalrat war, sondern nur freiwillige Zahlungen vorgenommen hat, wie es das Parlament zuläßt. Nicht zulassen wollen wir die Bezahlung der Nachholbeiträge bei Ernennung während der Legislaturperiode. Auch weitere Begünstigungen, die das Kollegium der Präsidialsekretäre zu Lasten des Solidaritätsfonds beschließt, gelten nicht und es gilt das gesamte Reglement nicht, das die Gesundheitsvorsorge vorsieht. So präzise haben wir das durchstudiert und genau ausgeklammert, was für uns nicht gelten soll und das natürlicherweise auf der Grundlage der entsprechenden Normen, die Gesetzeskraft haben und somit für den Bürger und für die Öffentlichkeit die gleiche normative Kraft haben, wie die Verfassung. Natürlicherweise mit unterschiedlichen Rang in der italienischen Rechtsordnung.

Aber ich habe einen anderen Verdacht. Wir haben jetzt den ganzen Vormittag diskutiert, polemisch diskutiert, Kollege Pinter hat mir in Abwesenheit des Präsidenten persönliche Vorwürfe beleidigender Art gemacht, auf die ich gar nicht so heftig reagieren konnte, weil ich am Präsidiumstisch selbst festgeklammert war. Sie haben mir praktisch vorgeworfen, was eine Unverschämtheit es ist, daß ich da eine Maßnahme zu eigenen Gunsten gemacht hätte, wobei ich ein System abgelöst habe, das zu Lasten des Regionalrates erhebliche Spesen gebracht hat. Das hier ist total frei von Abgaben und bringt uns im Jahr etwa 440 Millionen Lire - also knapp eine halbe Milliarde - an Einsparungen, das werfen Sie mir als persönliche Bevorteiligung zu usw.

Aber die ganze Diskussion dreht sich praktisch zwischen formalen Einwänden und inhaltlich falsch begründeten Einwänden. Eigentlich darum teilweise um Sachen, die bereits abgeschlossen worden sind (siehe Artikel 1, siehe Artikel 4), also um keine Konsistenz, weil wenn jemand jetzt aufgestanden wäre und ehrlich gewesen wäre, dann hätte er sagen müssen: Dieser Artikel 6 sieht effektive Ersparnisse vor, weil er eine ganze Reihe von Maßnahmen ausklammert, die für die Abgeordneten des

Regionalrates nicht gelten soll. Niemand hat das gesagt. Ich habe den Verdacht - ich habe den bösen Verdacht, daß man schlußendlich aufgrund vieler Überlegungen, denn im Laufe der Diskussion ist viel gesagt worden, dazu kommen will, daß sich keiner mehr auskennt, wie es Kollegin Klotz richtigerweise gesagt hat, nicht einmal diejenigen, die die Kritik vorbringen, man möchte einfach eine Begründung für ein Nein herausbringen. Das ist mein Verdacht.

Sie wissen alle: Wir haben ein Gesetz vorgeschlagen als Präsidium und haben alle Parteien eingeladen, die wollten, sich daran zu beteiligen. Es war also eine Initiative, die institutionell gestartet und dann offen war allen Parteien, die mitmachen wollten und haben uns zum Ziele gesetzt, Einsparungen vorzunehmen. Diese Einsparungen sind von unserer Buchhaltung in 5 Milliarden Lire im Jahr quantifiziert worden und wir hoffen, daß das Gesetz durchgeht. Man kann natürlicherweise mehr fordern und sagen die Rente gehört abschafft, und man kann sagen, andere Maßnahmen gehören anders gemacht, aber das Prinzip zu sparen ist eigentlich von allen Fraktionssprechern gebracht worden und ich möchte nicht haben, daß man hinter der Ausrede: das paßt mir nicht und das andere paßt mir nicht, schließlich zum Gesetzentwurf "Nein" sagt. Auf diese Verantwortung möchte ich aufmerksam machen.

Ich habe noch eine gewisse Sorge, ob das Gesetz bei der Endabstimmung durchgeht. Ich kann natürlicherweise nicht in die Stimmzettel hineinschauen, die abgegeben werden, aber ich möchte nicht haben, daß man sich unter solchen formalrechtlichen Aspekten und unter solchen scheinheiligen Einwänden verbirgt, um schließlich und endlich "Nein" zu sagen, weil dann hätte man natürlicherweise gute Figur gemacht, hätte im Regionalrat viel mehr verlangt und viel schärfere Maßnahmen als das Präsidium, die SVP oder die Union für Südtirol und die Einbringer gemacht haben, getroffen. Man hätte blendend vor den Wählern da gestanden, den ganzen Vormittag haben wir für die Abschaffung der Renten gekämpft und wir haben gekämpft, und da weiß ich überhaupt nicht für was sie überhaupt kämpfen, um das Gesetz zu ändern. Es ist uns nicht gelungen und wir wären die Besten der Welt gewesen, aber das Gesetz schließlich und endlich fliegt dann, und dann wissen Sie was das Resultat ist. Ich möchte nicht haben, daß das die Absicht ist, daß das Resultat ist, daß alles beim alten bleibt.

Ich hoffe sehr, daß dem nicht so ist, wie ich es befürchte und daß also die Diskussion jetzt wirklich zu den Inhalten zurückkehrt. Ich bitte den Generalsekretär den Präsidenten insoferne zu begleiten, daß man die Abänderungsanträge vorher prüft, weil wir können nicht, wie es Kollege Benedikter richtigerweise aufgeworfen hat, zur Abstimmung bringen, was vielleicht das Gegenteil ist von einem anderen Artikel. Dieser Abänderungsantrag, der hier vorgeschlagen wird, ist das glatte Gegenteil des Artikels 1. Genauso war es der Abänderungsantrag zum Artikel 5, ein totaler Widerspruch zum Artikel 4. Es wäre ein Stümmelgesetz herausgekommen, wenn durch eine zufällige Abwesenheit plötzlich der Abänderungsantrag durchgekommen wäre. Dann hätten wir das Gesetz zurückziehen müssen, weil es dann kein Fundament mehr gehabt hätte. Also ich bitte wirklich aufzupassen, daß jene Abänderungsanträge,

die im Widerspruch zu bereits beschlossenen Maßnahmen des Regionalrates stehen, nicht zugelassen werden, weil ansonsten würde ich gegen Windmühlen kämpfen.

(Grazie, signor Presidente.

Non mi ha affatto disturbato che Lei abbia dato priorità ad altri interventi; in tal modo mi è più facile rispondere a tutti. La legge ha una sua logica, che ha inizio all'art. 1. E l'art. 1 statuisce che per i consiglieri regionali valgono quelle disposizioni in materia di previdenza, assistenza e trattamento economico che valgono per i Deputati della Camera; quindi non per i parlamentari in generale, ma per i deputati, in quanto quello è il trattamento più sfavorevole - e questo lo sottolineo - rispetto a quello del Senato. Questo è il riferimento che è stato inserito.

Il collega Palermo dovrebbe informarsi meglio prima di voler impartire lezioni di diritto in questa sede; Lei non può credere di saperne più di noi in materia di diritto, solo per il fatto di essere stato giudice. Lei può informarsi su che cosa hanno fatto le altre Regioni e vedrà che troverà lo stesso riferimento. Lo stesso riferimento alle leggi e ai regolamenti. Lei saprà certo meglio di me, in quanto è stato giudice, che l'ordinamento giuridico si basa su fonti giuridiche di diverso rango. Hanno rango superiore nell'ordinamento giuridico la Costituzione e le leggi costituzionali, poi seguono le leggi ordinarie i relativi ordinamenti e regolamenti interni, che risultano dalla stessa Costituzione, vedasi per esempio l'art. 64 della Costituzione italiana per quanto concerne l'ordinamento interno del Parlamento. Si tratta dunque di norme vere e proprie, con carattere normativo e Lei ora non può far finta di non sapere che si trattava di norme con la stessa valenza delle altre fonti giuridiche. Si tratta di fonti normative, in cui non rientrano, come ha giustamente asserito la collega Klotz, fattispecie come i biglietti per il cinema. Non si tratta di diritti fatti valere dal Parlamento senza particolare forza regolamentare, bensì di norme la cui definizione è ben delineata dalla Costituzione e che hanno efficacia giuridica. A queste norme noi facciamo riferimento ed a null'altro. E vorrei ricordare che abbiamo distribuito una fotocopia delle norme che non sono elencate nella legge, ma che sono oggetto di una legge nazionale relativa alla disciplina delle indennità di carica.

A tal proposito mi sia consentito ricordare anche il regolamento relativo alla disciplina dei vitalizi così come previsto dal Parlamento, il regolamento che prevede l'assistenza sanitaria che noi abbiamo esplicitamente escluso, il regolamento che prevede l'indennità di fine mandato ed il fondo di solidarietà. Abbiamo raccolto tutto questo materiale da Roma e lo abbiamo distribuito ai consiglieri. Se Lei non l'ha letto, mi dispiace, ma ora non può farci credere di non sapere di che cosa si tratta. Il tutto viene previsto dall'art. 1 che prevede l'aggancio alla Camera dei Deputati, ma con le limitazioni e con i risparmi previsti da questo articolo. Noi infatti specifichiamo esattamente ciò che la nostra legge esclude rispetto ai regolamenti della Camera dei Deputati e dove vorremmo introdurre dei risparmi. Noi diciamo per esempio che non è possibile la prosecuzione volontaria dei contributi, e quindi se la legislatura termina anzi tempo, non prevediamo la possibilità di avere il diritto ad un vitalizio minimo, qualora non si abbia fatto l'intera legislatura in Consiglio regionale, ma solo effettuato

i versamenti per la prosecuzione volontaria così come lo prevede il Parlamento. Noi non ammettiamo la possibilità di poter recuperare i periodi persi, nel caso di nomina nel corso della legislatura. Anche ulteriori agevolazioni che il collegio dei segretari presidenziali ha deciso a carico del fondo di solidarietà, non valgono per noi, così come non è stato ripreso l'intero regolamento sulla assistenza sanitaria. Abbiamo esaminato a fondo la materia ed escluso ciò che non doveva essere applicato da noi. Tutto questo è avvenuto sulla base delle relative norme che hanno forza di legge e che per il cittadino e per la collettività hanno la stessa forza normativa della Costituzione, benché rango inferiore nell'ordinamento giuridico italiano.

Ma ho un altro sospetto. Adesso abbiamo discusso tutta la mattinata in modo polemico ed il collega Pinter in assenza del Presidente mi ha mosso delle accuse personali, che erano offensive e alle quali non ho potuto rispondere a dovere, in quanto mi trovavo sul banco della Presidenza. Lei ha praticamente detto che era una vergogna che avessi predisposto un disegno di legge a mio favore. Ma io ho sostituito il vecchio sistema che comportava notevoli spese a carico del Consiglio regionale con uno nuovo. Questo nuovo sistema ora è completamente esente da spese e comporta annualmente un risparmio di circa 440 milioni - quasi mezzo miliardo -. E Lei ha il coraggio di dire che si tratta di convenienza personale!

Ma l'intera discussione ruota praticamente tra obiezioni di tipo formale e obiezioni di merito basate su motivazioni errate. Si tratta quindi di questioni in parte già definite - vedi artt. 1 e 4 - che non hanno alcuna consistenza. E se si voleva essere veramente onesti, allora qualcuno avrebbe dovuto alzarsi e dire: questo art. 6 prevede risparmi effettivi, perché esclude una serie di provvedimenti che non debbono valere per i consiglieri del Consiglio regionale. Nessuno lo ha detto. Io ho l'impressione che dopo le molte riflessioni che sono state fatte nel corso della discussione, si voglia arrivare al punto che, come ha affermato giustamente la collega Klotz, nessuno sappia più di che cosa si tratta, nemmeno coloro che hanno detto di voler motivare il loro voto contrario. Questa è la mia supposizione.

Voi tutti sapete che come Ufficio di Presidenza noi abbiamo proposto una legge ed abbiamo invitato tutti i partiti a sottoscriverla. Si trattava dunque di un'iniziativa che è partita a livello istituzionale, aperta a tutti i partiti, con l'obiettivo di arrivare a dei risparmi. Questi risparmi sono stati quantificati in 5 miliardi di lire all'anno e quindi noi speriamo che la legge venga approvata. Si può chiaramente chiedere di più e pretendere che i vitalizi vengano aboliti e si può dire che certi provvedimenti vanno fatti diversamente, ma il principio del risparmio è stato sottolineato da tutti i capigruppo ed io non volevo che alla fine si arrivasse a dire "no" al disegno di legge, solo perché questo o quel provvedimento non era gradito. Vorrei che in questo senso ognuno si assumesse le sue responsabilità.

Ho poi i miei timori che la legge non passi al momento della votazione finale. Io non posso chiaramente controllare ciò che scrivono i consiglieri sulle schede, ma non vorrei che dietro a questi aspetti di tipo formale e a queste obiezioni ipocrite si celasse solo l'intenzione di respingere l'intero disegno di legge alla votazione finale. Chiaramente in Consiglio regionale avremmo fatto più bella figura se avessimo chiesto

provvedimenti più restrittivi rispetto a quelli proposti dall'Ufficio di Presidenza, dalla SVP, dall'Union für Südtirol e dai proponenti. Si sarebbe fatta più bella figura davanti agli elettori. Tutta nella seduta antimeridiana abbiamo combattuto per l'abolizione dei vitalizi e adesso non capisco più per che cosa si stia combattendo. Non siamo riusciti ad ottenere l'abolizione di questi vitalizi, ma del resto a quelle condizioni la legge poi magari non sarebbe passata. Io non vorrei che l'intenzione fosse ora quella di voler mantenere tutto come era prima.

Auspico che i miei timori siano infondati e che la discussione ora torni sui giusti binari. Invito il Segretario generale ad assistere il Presidente affinché vengano controllati tutti gli emendamenti presentati, in modo che non siano in contrasto con le decisioni precedentemente assunte, come ha giustamente osservato il collega Benedikter. Questo emendamento presentato afferma esattamente l'opposto dell'art. 1. Lo stesso dicasi per l'emendamento all'art. 5 che contraddice quanto previsto dall'art. 4. Se per caso fosse passato tale emendamento, ne sarebbe risultata una legge monca. Avremmo dovuto ritirare la legge, perché non avrebbe più avuto alcun fondamento. Invito quindi a fare attenzione affinché quegli emendamenti che sono in contrasto con i provvedimenti già adottati dal Consiglio regionale non vengano ammessi, perché altrimenti mi troverei a combattere contro dei mulini a vento.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Benedetti. Ne ha facoltà.

BENEDETTI: Con la coerenza al dialogo e al lavoro che penso mi contraddistingue, vorrei intervenire di nuovo su questo emendamento.

Il principale proponente di questa legge è già sparito, ma ormai siamo abituati a parlare al vento e andiamo avanti...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Cons. Benedetti, Dobbiamo rivolgerci al Consiglio, si rivolga pertanto al Presidente di questa Assemblea, che la sta ascoltando ed ai consiglieri che sono in aula, certamente sarebbe bene che il primo firmatario fosse in aula.

BENEDETTI: Chiedo alla collega Mayr, se è disponibile a recepire il messaggio di questo emendamento e possiamo anche modificarlo. Allora se il problema è quello di non scontrarsi con l'art. 1, ma se lei riesce a capire qual è la nostra difficoltà, cioè quella di dire 'disposizioni' e quindi di essere sottoposti a disposizioni che in futuro potrebbero anche essere a mio avviso presentate in sede parlamentare con delibera dell'Ufficio di Presidenza, se c'è la disponibilità dei proponenti ad inserire nel proprio testo 'ai consiglieri regionali, anziché le disposizioni, non si applicano le disposizioni facenti parte del regolamento della Camera dei deputati', quindi un esplicito riferimento ad un qualcosa che abbiamo descritto, perché secondo me il termine 'disposizioni' è troppo vago e se c'è questa disponibilità io comunque ritiro il mio emendamento ed attendo una risposta dei proponenti.

PRESIDENTE: Adesso comprendo perché lei si rivolgeva al primo firmatario, per sapere se c'era la disponibilità.

E' stata fatta una richiesta emendativa, cioè se si è disponibili ad emendare questo emendamento.

Nessuno vuole prendere la parola?

Non ho capito bene se lei è disponibile ad emendarlo o se c'è la disponibilità a ritirarlo.

BENEDETTI: Lo ritiro, perché mi sembra ci siano dei palesi contrasti con l'art. 1. Chiedo se i proponenti sono disponibili a recepire il discorso di riferirsi al regolamento della Camera dei deputati e non alle disposizioni, che è un termine, a mio avviso, generico.

PRESIDENTE: E' stato ritirato l'emendamento.

Diamo lettura del prossimo emendamento all'art. 6, di cui il primo firmatario è il cons. Pinter: 'Al comma 1 dell'articolo 6, la lettera b) è così riscritta:

b) al completamento del versamento delle quote per conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo;'

Questo emendamento decade.

Abbiamo un altro emendamento all'art. 6, a firma del cons. Pinter:

'Art. 6 bis

Rimborsi e trattamento di missione

1. Qualora i consiglieri della regione Trentino-Alto Adige non dimorino abitualmente nella città ove si riunisce il Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza è autorizzato a rimborsare le spese di viaggio sostenute per partecipare alle sedute.

2. La misura del rimborso sarà fissata da apposito regolamento.

3. Detto regolamento stabilisce altresì i rimborsi da erogare ai consiglieri regionali che si rechino - per ragioni d'ufficio o per incarichi del Consiglio regionale - fuori regione.'

(Interruzione)

PRESIDENTE: Per non creare confusione dovremmo fare così, chiedo scusa. Ormai ho dato lettura dell'art. 6 bis e poi darò lettura del testo in tedesco, faccio votare l'art. 6 e poi passiamo alla discussione dell'art. 6 bis, in modo che la procedura sia molto precisa.

Qualcuno intende prendere la parola sull'art. 6? Nessuno. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 6 voti contrari, 3 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'articolo 6 è approvato.

Ho dato lettura dell'art. 6 bis, diamo lettura del testo in tedesco.

DENICOLO: Nach Artikel 6 wird der nachstehend angeführte Artikel 6bis hinzugefügt:

"Art. 6bis

(Unkostenrückerstattung und Außendienstvergütungen)

1. Falls die Regionalratsabgeordneten der Region Trentino-Südtirol ihren ständigen Wohnsitz nicht in der Tagungsstadt des Regionalrates haben, wird das Präsidium ermächtigt, die Reisespesen rückzuerstatten, die für die Teilnahme an den Sitzungen bestritten werden.
2. Die Höhe der Unkostenrückerstattung wird durch eine eigene Verordnung festgelegt.
3. Genannte Verordnung legt außerdem die Entschädigungen fest, die den Regionalratsabgeordneten, die sich - aus dienstlichen Gründen oder im Auftrag des Regionalrates - außerhalb der Region begeben auszubezahlen sind."

PRESIDENTE: Intende illustrarlo, cons. Pinter?

A lei la parola.

PINTER: La logica del disegno di legge della maggioranza è quella di demandare per tutto quanto non disciplinato all'Ufficio di Presidenza la regolamentazione dei vari aspetti di rimborso o di altri trattamenti nei confronti dei consiglieri; la mia logica invece è diversa ed è quella di garantire alcune norme di principio all'interno della legge e lasciare che il regolamento di esecuzione determini gli importi e le modalità di erogazione di questi rimborsi e trattamento di missione. Questa differenza perché sono fondamentalmente contrario al fatto che sia di competenza dell'Ufficio di Presidenza indicare in maniera dettagliata i vari aspetti di oneri aggiuntivi nei confronti dei consiglieri a prescindere da principi sanciti dalla legge. Il principio che sostengo è che ai consiglieri debba spettare esclusivamente il rimborso per quello che riguarda la sede diversa dal luogo del Consiglio e quindi per le partecipazioni alle sedute ed il trattamento di missione, intendendo per missione esclusivamente gli incarichi stabiliti dal Consiglio regionale, in altre parole sono per la soppressione di quei trattamenti di rimborso o di viaggio che non sono giustificati da esigenze precise di mandato politico; attualmente c'è la possibilità, non so in che misura venga utilizzata dai vari consiglieri, nel limite di alcune migliaia di chilometri all'anno e di una ventina di giornate, mi pare, di poter compiere viaggi per studio, ricerca e mandato politico. Poiché non mi sembra che l'attuale normativa sia adeguata a garantire un controllo effettivo, cioè a verificare se i consiglieri fanno dei viaggi nell'ambito del mandato politico o se fanno dei viaggi di piacere, credo che la cosa migliore per risolvere questo problema sia togliere questa possibilità di rimborso, salvo l'autorizzazione specifica del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza, comunque degli organismi che a questo punto si assumono la responsabilità di controllare che la missione corrisponda al mandato politico. Mettere in legge questi due principi potrebbe permettere di evitare che l'Ufficio di Presidenza

faccia rientrare ancora una volta dalla finestra quello che a parole si è detto di voler togliere, ma di cui io non posso avere garanzie formali fintanto che non conosco il regolamento di esecuzione, ma poiché la proposta della maggioranza è quella di togliere all'aula la facoltà di esprimersi su questo regolamento di attuazione, è chiaro che darei una delega in bianco alla Presidenza rispetto a un possibile trattamento aggiuntivo a beneficio dei consiglieri che noi non conosciamo né conosceremo.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'emendamento, che diventa l'art. 6 bis?
La parola al cons. Peterlini.

PETERLINI: Wir haben in der ursprüngliche Fassung des Gesetzentwurfes eine gewisse Delegierung an das Präsidium für die Fahrkostenentschädigungen vorgesehen und haben sie jetzt mit Abänderungsantrag herausgenommen. Das kommt jetzt dann beim nächsten Artikel, beim Präsidium. Nach einem vertiefteren Studium der verfassungsrechtlichen Lage sind wir zum Schluß gekommen, daß nicht durch Gesetz geregelt werden soll, sondern durch Reglement, wie wir die Fahrkostenvergütung und die Vergütung, die direkt mit der Tätigkeit des Regionalrates zusammenhängen, regeln wollen, und somit schlagen wir im nächsten Artikel dann vor, daß wir all jene Bestimmungen herausnehmen, die direkt das betreffen. Wir haben das auch nach Abklärung mit Rom getan - übrigens das darf ich allen zur Beruhigung sagen -, wir haben das Gesetz in Rom technisch durchgesprochen und auch diskutiert, weil zwar eindeutig feststeht, daß wir mit Gesetz die Aufwandsentschädigung und Rentenregelung festlegen müssen, aber genauso eindeutig feststeht, daß es in den Rahmen des Reglements fällt, alle anderen Tätigkeiten und die daraus resultierenden Entschädigungen zu regeln. Also ist es natürlicherweise auch nicht sinnvoll, daß man einen solchen Abänderungsantrag in dieser Form annimmt.

(Nel testo originario della legge la materia relativa al rimborso delle spese di viaggio era prerogativa dell'Ufficio di Presidenza, mentre nella versione attuale della proposta legislativa essa è stata soppressa. Questa materia è oggetto dell'articolo che fra poco andremo ad esaminare, ovvero quello relativo alle attribuzioni della Presidenza. In seguito ad un approfondimento della problematica ed anche delle relative basi giuridiche, siamo giunti alla conclusione che detto aspetto non poteva venir sancito con legge ma doveva essere disciplinato da un regolamento. Di qui la decisione di stralciare tutte le norme relative a questo argomento che erano contenute nel disposto del prossimo articolo. Contestualmente vorrei anche informare tutti i presenti sul fatto che la legge è stata esaminata anche a livello romano ed è stato confermato che la regolamentazione delle indennità consiliari e del vitalizio presuppone l'emanazione di una legge, mentre l'erogazione di tutti gli altri emolumenti può venir disciplinata con regolamento. Pertanto ritengo poco opportuno accogliere la proposta emendativa presentata.)

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 6 bis. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?
Con 7 voti favorevoli, 3 astensioni e tutti gli altri contrari, L'emendamento è respinto.
Abbiamo un altro emendamento, che diventa l'art. 6 ter, che leggo: 'Dopo l'articolo 6 e 6 bis è aggiunto il seguente articolo 6 ter:

"Art. 6 ter

Rimborso delle spese di giudizio

1. Su richiesta degli interessati e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali, ai consiglieri regionali compete il rimborso delle spese legali giudiziarie e peritali da questi sostenute per la propria difesa in qualsiasi giudizio nel quale siano stati coinvolti per fatti o accuse connessi all'adempimento del loro mandato o all'esercizio delle proprie pubbliche funzioni. L'Ufficio di Presidenza non è autorizzato a sostenere le suddette spese qualora il consigliere regionale non sia stato assolto con sentenza passata in giudicato o non prosciolto in istruttoria o risultante comunque soccombente.

2. Il rimborso delle spese di giudizio con le modalità di cui al comma 1 compete anche dopo la cessazione dalla carica o dal mandato.

3. Per ciascun grado di giudizio il rimborso delle spese è limitato a quelle sostenute per un solo difensore, per l'eventuale domiciliatario, e per un solo perito.".'

E' stato comunicato che l'emendamento viene ritirato.

E' stato presentato un altro emendamento, a firma dei cons. Pinter ed altri, che sto per leggere, che diventa art. 6 quater: 'Dopo l'articolo 6 e 6 ter è aggiunto il seguente nuovo articolo 6 quater:

"Art. 6 quater

Regolamento

1. Per quanto non previsto dalla presente legge o da altre leggi e nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla legge stessa, si procede con regolamento. La proposta di regolamento viene elaborata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, e, previo parere obbligatorio e vincolante della conferenza dei capigruppo, è sottoposta all'approvazione del Consiglio regionale con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi membri.".'

DENICOLO': Nach Artikel 6 und 6\ter wird folgender neue Artikel 6\quater eingefügt:

"Art. 6\quater

(Verordnung)

1. Für all das, was nicht ausdrücklich im vorliegenden Gesetz oder in anderen Gesetzen vorgesehen ist, wird unter Beachtung der vom Gesetz vorgeschriebenen Grundsätze und Grenzen auf eine Verordnung verwiesen. Der betreffende Vorschlag wird vom Präsidium des Regionalrates ausgearbeitet und wird nach vorherigem Pflichtgutachten der Konferenz der Fraktionssprecher dem Regionalrat unterbreitet, welcher mit qualifizierter Mehrheit bzw. zwei Drittel Mehrheit der Abgeordneten entscheidet."

PRESIDENTE: La parola al cons. Pinter per l'illustrazione.

PINTER: Signor Presidente, chiedo l'attenzione dell'aula su questo emendamento, perché non si tratta di un emendamento di contenuto rispetto alla materia, nel senso che non modifica la sostanza delle proposte che la maggioranza ha voluto consegnare a quest'aula, ma tocca un aspetto di procedura che riguarda ancora una volta un aspetto delicato, che è la chiarezza e la trasparenza del funzionamento del Consiglio regionale. Attualmente abbiamo soltanto dei regolamenti che disciplinano il trattamento economico dei consiglieri e questi regolamenti sono, al di là della genesi storica, che sarebbe una lunga storia da raccontare, perché per alcuni versi sono nati con voti della Conferenza dei capigruppo o addirittura del solo Ufficio di Presidenza, però nella prassi recente di questo Consiglio ogni volta che si è modificato un regolamento è stato possibile comunque portare in aula la decisione di modifica del regolamento stesso e quindi sottoporlo alla votazione, cioè un meccanismo che, qualora nella Conferenza dei capigruppo qualcuno non condividesse il fatto che si prendesse una determinata decisione, bastava che ponesse il problema e questo tornava in aula, oggi questo disegno di legge ci propone di affidare all'Ufficio di Presidenza tutto quanto è di competenza nel Parlamento dell'Ufficio di Presidenza, del collegio dei Segretari questori e del Presidente della Camera, quindi in altre parole l'Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il regolamento di esecuzione della presente legge, cioè non più l'aula, per capirci, ma esclusivamente e semplicemente l'Ufficio di Presidenza, che a questo punto disciplinerebbe in tutti i suoi dettagli il trattamento economico dei consiglieri per le parti non disciplinate dalla legge, quindi la misura dei rimborsi, le modalità dei rimborsi, il trattamento di missione, il recepimento degli aumenti del Parlamento, le modalità di attribuzione degli aumenti del Parlamento e tutti questi aspetti che al Parlamento sono abituati a risolvere nel chiuso delle segreterie dei Questori e dell'Ufficio di Presidenza.

Considerando che l'Ufficio di Presidenza di questo Consiglio tra le altre cose non può considerarsi rappresentativo di tutta l'aula, tant'è che anche nella definizione di questo disegno di legge qualcuno ha rivendicato il disegno di legge alla responsabilità dell'Ufficio di Presidenza e abbiamo visto che questo non corrispondeva al vero, almeno le dichiarazioni d'aula sono state non in sintonia con questa affermazione, fatto sta che abbiamo un Ufficio di Presidenza che esclude una larga parte di quest'aula dalla sua rappresentanza. Questo però è soltanto un elemento aggiuntivo, non lo considero condizionante, perché anche se l'Ufficio di Presidenza fosse più rappresentativo di quest'aula rimarrebbe il problema, e cioè che un regolamento di tale importanza non può essere lasciato all'autonoma decisione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, altrimenti noi non solo non facciamo un passo in avanti, ma ne facciamo due indietro, perché torniamo indietro rispetto alla possibilità che comunque si potesse discutere in aula e quindi pubblicamente e quindi con la responsabilità di tutti i consiglieri il recepimento degli aumenti deliberati dalla Camera, le modalità di trattamento aggiuntivo dei benefici aggiuntivi dei consiglieri ed ogni altra disposizione che ci riguardasse. In altre parole questa è una disposizione che crea un

alibi per la coscienza dei consiglieri, ma che non dà certo un elemento di trasparenza, perché 'è stata una decisione dell'Ufficio di Presidenza...' e in più non c'è nemmeno la possibilità di dire 'portiamo in aula questa decisione dell'Ufficio di Presidenza, discutiamola', con questa norma - non quella che stiamo discutendo, perché la mia è una proposta aggiuntiva -, con la norma complessiva di questa legge in pratica - ripeto - l'Ufficio di Presidenza espropria l'aula del suo ambito di competenza e di responsabilità che dovrebbe essere rappresentata dall'approvazione di un regolamento di esecuzione, poi nel regolamento possiamo anche assegnare all'Ufficio di Presidenza una serie di compiti e di mansioni, ma in questo modo state commettendo uno scippo nei confronti di quest'aula, è uno scippo ben voluto dai consiglieri, perché godete di quasi 60 voti su 70, quindi non è un grosso problema, comprendo che vi sentiate legittimati nel fare questo, però mi ribello al fatto che quest'aula non possa più pubblicamente discutere ed affrontare la regolamentazione di aspetti delicati, qual è il trattamento economico dei consiglieri. Credo che la logica, anche legislativa e regolamentare, vorrebbe che per legge noi demandassimo una modalità di approvazione del regolamento che coinvolga comunque l'aula, questo regolamento in seguito può demandare all'Ufficio di Presidenza tutto quanto ritiene opportuno demandare, ma se in questo momento non poniamo questa previsione che io chiedo, e cioè che la proposta di regolamento sia approvata dall'aula, è chiaro che delegifichiamo in questo momento una serie di aspetti senza conoscerne il contenuto. Chiedo di nuovo l'attenzione dell'aula, anche se sono consapevole che la stragrande maggioranza di quest'aula condivide la proposta di Peterlini e della maggioranza, però non credo sia corretto che quello che fino qui ci è stato dato come diritto, e cioè di portare in aula le decisioni riguardanti il trattamento economico dei consiglieri, da domani ci venga tolto; questo è un aspetto importante, che dimostra ancora una volta che nei propositi dei proponenti di questo disegno di legge con una mano si danno delle cose e con l'altra se ne tolgono e quindi non credo ci sia un impianto coerente di riforma, ma piuttosto un impianto molto abile, che impedisce pro futuro anche una sufficiente chiarezza e trasparenza.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich habe nämlich - ihr wißt es alle - den Standpunkt vertreten, daß wir beim Artikel 31 des Autonomiestatutes bleiben sollten, und zwar diese ganze Sache, wie es seit der 2. Legislaturperiode, seit 1953, der Fall ist, mit Geschäftsordnung zu regeln. Man hat diesen Standpunkt im Namen der Südtiroler Volkspartei 30 Jahre lang auch vertreten. Die Mehrheit des Regionalrates war jedoch der Auffassung, daß dieser Bereich mit Gesetz geregelt werden muß. Ich habe den Standpunkt vertreten, daß wir bei der Geschäftsordnung bleiben, beim Artikel 31 bleiben sollten. Ich habe zur Kenntnis genommen, daß die Mehrheit der Ansicht ist, daß das mit Gesetz zu machen ist. Aber wenn wir ein Gesetz machen, dann gilt der Artikel 31 nicht mehr, daß man dann mit Geschäftsordnung etwas dieser Art regeln kann, was die Versorgung betrifft, wo übrigens der Artikel 31 sagt, daß diese Geschäftsordnung mit absoluter Mehrheit vom Regionalrat genehmigt werden muß.

Also würde das nicht übereinstimmen, denn da steht jetzt auf einmal zwei Drittel Mehrheit. Da steht absolute Mehrheit. Wir gehen vom Artikel 31 ab, indem wir ein Gesetz machen und das ist das Gesetz. Ich war der Ansicht, daß wir beim Artikel 31 bleiben und in den Regionalrat die Geschäftsordnung bringen sollten. Wenn nun das Gesetz gemacht wird, wie wir es im Begriffe sind zu machen, dann gelten eben alle Regeln, die für das Gesetz gelten, dann kann im Gesetz vorgesehen werden, daß gewisse Details - nennen wir sie so -, nähere Regelungen, das die eben gemacht werden können im Zuge der Verordnung. Die Verordnungen, wie ihr wißt, kommen nicht in das Parlament, und da wäre anstelle der Regierung der Ausschuß, oder wie es hier heißt, das Präsidium des Regionalrates zuständig. Insofern ist das ganze verfassungsrechtlich logisch aufgebaut.

Ich war der Ansicht: bleiben wir bei der Geschäftsordnung die in den Regionalrat muß und dort gemäß Artikel 31 mit absoluter Mehrheit genehmigt werden muß. Aber das ist fallengelassen worden und man sagt: Nein, wir machen ein Gesetz, so wie alle Normalregionen Italiens, und auch die Spezialregionen zum Teil, die den Artikel 31 nicht haben, haben auch ein Gesetz gemacht. Wir machen ein Gesetz. Gut. Dann wird das Gesetz gemacht und das Gesetz kann selbstverständlich verweisen auf Durchführungsverordnungen, die dann in die Zuständigkeit der Regierung fallen. Hier in dem Fall in die Zuständigkeit des Präsidiums. Also insofern bin ich der Ansicht, daß es richtig ist und daß man nicht beides anwenden kann. Entweder macht man ein Gesetz, dann gelten die Regeln für das Gesetz oder man macht eine Geschäftsordnung, dann gelten die Regeln für die Geschäftsordnung. Aber hier sind wir eben bei der Genehmigung des Gesetzes und es ist ein reiner Widerspruch, was jetzt wieder beantragt wird. Denn ihr ward ja für das Gesetz.

(E' risaputo che da sempre sono dell'avviso che la materia, conformemente a quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto d'autonomia ed in base alla regolamentazione adottata a partire dalla seconda legislatura, ovvero sin dal 1953, dovesse venir disciplinata nell'ambito del Regolamento interno. Tale posizione è stata, per ben trent'anni, condivisa dalla Südtiroler Volkspartei. La maggioranza di questo consesso era tuttavia dell'avviso che la materia doveva venir disciplinata con legge, mentre io invocavo l'applicazione dell'art. 31. Ciò nonostante ho preso atto della decisione della maggioranza, ovvero di disciplinare la materia con legge. Ma desidero anche dire quanto segue: se emaniamo una legge, non può più trovare applicazione l'art. 31 che stabilisce che le questioni inerenti l'indennità consiliare devono venir disciplinate con regolamento. L'art. 31 stabilisce inoltre che il Regolamento deve venir approvato con la maggioranza assoluta del Consiglio regionale.

Ora però dovrà venir introdotta la maggioranza dei due terzi e ritengo questo contrario al disposto dell'art. 31 che prevede la maggioranza assoluta dei consiglieri. Avendo optato per l'emanazione di una legge abbiamo deciso di discostarci dal dettato dell'art. 31, mentre da sempre mi sono espresso a favore della disciplina regolamentare. Se quindi viene emanata una legge, così come ci apprestiamo a fare, allora trovano applicazione tutte le regole che disciplinano la formazione di una legge.

Pertanto è anche possibile stabilire nel contesto che determinati aspetti o dettagli debbano venir disciplinati con apposito regolamento. E' noto che i regolamenti non devono essere approvati dal Parlamento in quanto la competenza è del Governo, ovvero nel nostro caso dell'Ufficio di Presidenza. Pertanto ritengo che la legge risponda ai principi giuridici prescritti.

Torno a ribadire che ritenevo opportuno mantenere il sistema previsto dall'art. 31, ovvero di riservare la regolamentazione di questo aspetto al Regolamento interno che doveva venir approvato con la maggioranza assoluta dei consiglieri. Ma la mia proposta non è stata accolta in quanto si è ritenuto di dover, conformemente alle altre regioni italiane a statuto speciale ed analogamente a quelle a statuto ordinario che non dispongono dell'art. 31, emanare una legge. E' quindi stata predisposta una legge e questa può naturalmente fare riferimento ai regolamenti d'attuazione che rientrano nelle potestà del Governo, nel nostro caso dell'Ufficio di Presidenza. Pertanto sono dell'avviso che quanto sia stato fatto sia corretto ed inoltre che non è possibile applicare contemporaneamente entrambi i sistemi. Se emaniamo una legge, allora dobbiamo attenerci alle regole prescritte per l'emanazione della stessa; se decidiamo invece di disciplinare la materia con regolamento, allora dovranno trovare applicazione le norme che regolano tale istituto. Ma questo consesso ha optato per il varo di una legge e pertanto ritengo la proposta formulata una vera e propria contraddizione.)

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire?

La parola alla cons. Klotz.

KLOTZ: Allenfalls muß im deutschen Text ein sehr wichtiges Wort eingesetzt werden. Es wird hier von einem vorherigen Pflichtgutachten gesprochen. Es ist aber ein bindendes Pflichtgutachten. Also muß das hier ergänzt werden, denn sonst gibt es im deutschen Text eine Lücke.

(Ritengo che nel testo tedesco debba venir inserito un termine di notevole rilevanza. Nel testo italiano si parla di un parere preventivo obbligatorio e vincolante mentre tale precisazione è stata omessa nel testo tedesco. Pertanto ritengo che quest'ultimo debba venir integrato in questo senso.)

PRESIDENTE: Provvediamo immediatamente d'ufficio. Lei ha fatto bene a ricordarlo al Presidente.

La parola al cons. De Stefani.

DE STEFANI: Il cons. Benedikter è sempre molto dotto in materia giuridica, del resto ha dalla sua un curriculum invidiabile, non voglio certo insidiarlo su questo terreno, credo che quest'aula aveva diverse possibilità, aveva quella di fare un testo unico, ed allora chiaramente si faceva un testo unico in quell'ambito, probabilmente avrebbe regolamentato tutta una serie di cose che evidentemente non facendo un testo unico

passano inevitabilmente per regolamento, ma non credo che l'emendamento Pinter ponga in discussione il fatto che inevitabilmente in una legge si preveda un regolamento, questo è in tutte le leggi che esistano dei regolamenti in qualche modo attuativi; quello che l'emendamento Pinter porta all'attenzione dell'aula - egli chiedeva l'attenzione, ma in quest'aula l'attenzione è l'araba fenice, perché non esiste ed allora non si capisce bene perché si parla, ma ad ogni modo si procede -, quello su cui argomentava Pinter, e mi sembra un'argomentazione che ha una sua ragione d'essere forte; scontato che un regolamento va fatto, cerchiamo di fare un regolamento che sia il più possibile trasparente e garante del ruolo che quest'aula ha nella gestione di questa legge, perché quello che è accaduto più volte nel corso del 1994, e la mia memoria storica si ferma lì, è avvenuto in termini di contrapposizione di polemiche, credo non sempre solo strumentali, ma a volte basate anche su dati e numeri, proprio perché esisteva un Ufficio di Presidenza che aveva, non credo per cattiveria intrinseca, ma per una lassità strutturale legata ai regolamenti, la possibilità di comportarsi in una determinata maniera. Evidentemente attraverso un regolamento di esecuzione di questo tipo credo si porrebbero delle cinture di sicurezza importanti in riferimento all'andamento e alla gestione di una legge che è problematica, perché altrimenti non saremmo qui a discuterne con i toni con cui ne discutiamo, allora mi sembra che lo spirito dell'emendamento Pinter sia di autoprotezione per garantirci un futuro in cui ci sia un tasso di conflittualità e di problematicità minore.

Impregiudicato il fatto che questo non prevede la legge, va normato con regolamento, non sono un giurista, ma mi sembra ovvio e scontato, ma credo - sarà Pinter ad argomentare - che simile proposta significhi rinunciare al principio della legge, e richiamare un regolamento che abbia alcune caratteristiche e non altre.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 9 voti favorevoli, 3 astensioni e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Abbiamo un emendamento integrativo del proponente, il primo firmatario Peterlini, che recita: 'L'articolo 7 del disegno di legge n. 25/XI è sostituito dal seguente:

Art. 7

Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e rispettivamente il Presidente del Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i provvedimenti che la legge e i regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei Segretari questori e rispettivamente al Presidente della Camera.

2. L'Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il regolamento di esecuzione della presente legge e il testo unificato coordinando la normativa in vigore.

3. Le variazioni degli emolumenti percepiti dai componenti della Camera dei Deputati determinano, con la medesima decorrenza, la relativa variazione degli emolumenti dei Consiglieri, dei vitalizi, delle quote spettanti ai superstiti e delle ulteriori misure ricollegate agli emolumenti. Il Presidente del Consiglio provvede con proprio decreto ai relativi adeguamenti.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni vigenti per i deputati.'

(Interruzione)

DENICOLO': Artikel 7 des Gesetzentwurfes Nr. 25/XI wird durch den nachstehenden ersetzt:

Und den lese ich jetzt vor:

Befugnisse des Präsidiums

1. Das Präsidium bzw. der Präsident des Regionalrates wenden in den mit diesem Gesetz geregelten Bereichen alle Maßnahmen an, die das Gesetz und die Ordnungsvorschriften der Abgeordnetenkammer dem Präsidium, dem Kollegium der Präsidialsekretäre bzw. dem Präsidenten der Kammer zuerkennen. Das Präsidium wird beauftragt, das Durchführungsreglement zum vorliegenden Gesetz und den vereinheitlichten Text zu erlassen, indem die geltenden Bestimmungen koordiniert werden.

2. Die Änderung der Bezüge der Kammerabgeordneten bringt mit gleicher Ablaufzeit die Änderung der Bezüge der Regionalratsabgeordneten, der Leibrenten und der Anteile für die Hinterbliebenen sowie der weiteren Bezüge, die mit den Bezügen verbunden sind, mit sich. Der Präsident des Regionalrates nimmt mit Dekret die entsprechenden Angleichungen vor.

3. Für das, was nicht ausdrücklich mit diesem Gesetz vorgesehen ist, werden die geltenden Bestimmungen für die Kammerabgeordneten angewandt.

PRESIDENTE: Chiedo scusa, i consiglieri dovrebbero porre un po' di attenzione. Ringrazio per la collaborazione che mi viene offerta. Ricordo alla collega che è stato votato l'art. 6, abbiamo bocciato tutti gli emendamenti presentati da Pinter ed alcuni sono stati ritirati dal primo firmatario, siamo all'art. 7, alle attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza, ho dato lettura dell'articolo, diamo lettura dell'articolo in lingua tedesca e successivamente aprirò la discussione.

(Interruzione)

PRESIDENTE: Abbiamo dato lettura dell'emendamento sostitutivo dell'art. 7, primo firmatario il cons. Peterlini. A questo emendamento sostitutivo dell'art. 7 sono stati

presentati alcuni emendamenti. I firmatari di questi emendamenti li vogliono mantenere? Bene. Il primo firmatario è il cons. Gasperotti...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Lei avrà la possibilità di illustrarlo.

(Interruzione)

PRESIDENTE: Dalla fotocopia non si legge. Sono tutti a firma del cons. Pinter.

Dò lettura del primo emendamento: 'Il primo periodo del comma 1 dell'art. 7 è così sostituito:

"1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e rispettivamente il presidente del Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i provvedimenti che sono previsti dal regolamento d'esecuzione. In particolare il regolamento determina:".

DENICOLO': Der erste Satz des Absatzes 1 des Artikels 7 wird wie folgt ersetzt:

1. Das Präsidium bzw. der Präsident des Regionalrates wenden in den mit diesem Gesetz geregelten Bereichen alle Maßnahmen an, die von der Durchführungsverordnung vorgesehen sind. Im besonderen legt das Präsidium fest:

PRESIDENTE: La parola al cons. Pinter per l'illustrazione.

PINTER: Non è stato letto il sostitutivo?

PRESIDENTE: Dovete mettere un po' di attenzione, abbiamo letto il primo emendamento all'emendamento sostitutivo dell'art. 7. La parola al cons. Pinter.

PINTER: Il contenuto di questo emendamento è quello di far sì che l'Ufficio di Presidenza e rispettivamente il Presidente del Consiglio abbiano le competenze che sono previste dal regolamento di esecuzione della legge, e non piuttosto dalle attribuzioni che ne derivano dai provvedimenti di legge e dai regolamenti della Camera che affidano all'Ufficio di Presidenza ed al collegio dei Segretari questori le competenze. In altre parole chiedo che sia il regolamento e per ulteriori modifiche l'aula che decidono quali sono le competenze dell'Ufficio di Presidenza e del Presidente e non che sia il Parlamento a decidere le competenze del Presidente del Consiglio regionale, perché se facciamo questo riferimento, assegniamo all'Ufficio di Presidenza le competenze che il Parlamento assegna all'Ufficio di Presidenza, non quelle che il Consiglio regionale decide autonomamente di assegnare. E' una trasposizione che ha una sua logica, perché dice 'quello che in quei regolamenti viene assegnato all'Ufficio di Presidenza a noi va bene', però credo che sarebbe più corretto che sia il Consiglio regionale a decidere quali sono le competenze dell'Ufficio di Presidenza e per questo chiedo che siano messe nel

regolamento. In questo modo rispondo anche a quanto aveva detto prima il cons. Benedikter, non credo sia in contraddizione questo modo di argomentare rispetto all'affermazione iniziale, cioè che chiediamo una legge che disciplini una materia, perché tutte le leggi o quasi tutte hanno un regolamento di esecuzione, quindi non è che nella disciplina amministrativa legislativa uno escluda l'altro, si fanno delle norme generali per legge e poi il regolamento di esecuzione disciplina il dettaglio. Abbiamo chiesto che l'aula facesse comunque una legge generale sul trattamento economico dei consiglieri sapendo che non potevamo mettere la misura del rimborso chilometrico e centomila misure di dettaglio, e quindi quelle va bene che le fissi il regolamento e l'Ufficio di Presidenza; quello che però chiediamo con questo emendamento è che non sia il Parlamento a decidere le competenze dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ma sia il Consiglio regionale a decidere attraverso il regolamento, che fissa le competenze dell'Ufficio di Presidenza.

PRESIDENTE: Qualcuno intende prendere la parola sull'emendamento Pinter?

La parola al cons. Peterlini.

PETERLINI: Der Ersatzantrag, den wir vorschlagen, sieht vor, daß das Präsidium ermächtigt wird Durchführungsverordnung zu erlassen, ein Reglement zu erlassen, und zwar für alle Bereiche dieses Gesetzes. Eine andere Rechtsquelle bleibt weiterhin aufrecht, und zwar wie es Kollege Benedikter vorhin untermauert hat, aufgrund des Artikels 31 des Autonomiestatutes. Eines ist jetzt das heutige Gesetz, das die Aufwandsentschädigung, die Rentenregelung vorsieht, für die die Durchführung dem Präsidium übertragen wird. Zum zweiten wird weiterhin aufrecht bleiben der Artikel 31 natürlicherweise des Autonomiestatutes, und damit sind alle jene reglementarischen Aufgaben, die sich daraus ergeben und im engeren Sinne die Tätigkeit betreffen und damit auch die Entschädigung der Tätigkeiten, die Versicherung der Tätigkeiten und alles was damit zusammenhängt, was im reinsten Sinne des Wortes als Tätigkeit ausgelegt werden kann, verbunden. Das wird dann in der bisherigen Form gemacht, mit den bisherigen Instrumenten, die verbessert werden können, wo das Präsidium dann auch entsprechende Vorschläge machen kann, aber die durch dieses Gesetz nicht berührt werden, und deswegen möchte ich, daß also die ursprüngliche Formulierung wie von den Einbringern vorgeschlagen bzw. durch den Ersatzantrag jetzt in eine einheitliche Form gegossen, aufrecht bleibt, weshalb ich mich gegen diesen Abänderungsantrag wende.

(L'emendamento sostitutivo da noi presentato è teso ad autorizzare l'Ufficio di Presidenza ad emanare il regolamento d'esecuzione della presente legge senza tuttavia pregiudicare un'altra fonte giuridica a cui il cons. Benedikter ha giustamente fatto riferimento, ovvero l'art. 31 dello Statuto d'autonomia. Da un lato disponiamo quindi della legge che disciplina l'ambito dell'indennità consiliare e dei vitalizi e dall'altro la potestà di emanare il regolamento di esecuzione di questa legge che è attribuita all'Ufficio di Presidenza. Inoltre rimane salvo quanto disposto dall'art.

31 che trova applicazione per tutte le funzioni inerenti l'attività del Consiglio e comprende quindi anche la remunerazione e l'assicurazione per tali attività. Questi aspetti saranno disciplinati alla stregua di quanto è stato fatto finora; l'Ufficio di Presidenza può ovviamente presentare delle proposte migliorative rispetto agli strumenti applicati a riguardo, senza che questi aspetti vengano tuttavia intaccati da questa legge. Pertanto invito i presenti a mantenere la formulazione originariamente proposta ed ora migliorata dall'emendamento sostitutivo, e di respingere il presente emendamento.)

PRESIDENTE: Qualcun altro sull'emendamento? Nessuno. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 9 voti favorevoli, 9 astensioni e tutti gli altri contrari, il Consiglio non approva.

Prima di dare lettura del prossimo emendamento, mi è stato chiesto da un gruppo di potersi riunire. Sono le ore 12.40, piuttosto che sospendere i lavori durante il pomeriggio, preferisco aggiornarli ora. I lavori del Consiglio riprenderanno alle ore 15.00.

La seduta è sospesa.

(ore 12.40)

(ore 15.07)

Presidenza del Presidente Franco Tretter

PRESIDENTE: Prego i consiglieri di prendere posto. La seduta riprende. Prego procedere all'appello nominale.

DENICOLO' (*segretario*): (*fa l'appello nominale*)
(*Sekretär*):(*ruft die Namen auf*)

PRESIDENTE: Abbiamo un altro emendamento a firma del cons. Pinter, che recita: 'Il comma 2 dell'art. 7 è soppresso.'.

DENICOLO': Abänderung zum Artikel 7 Absatz 2:
Absatz 2 des Artikels 7 ist aufgehoben.

PRESIDENTE: Collega Pinter, intende illustrare l'emendamento soppressivo del comma 2 dell'art. 7?

A lei la parola.

PINTER: ...Un problema sull'ordine dei lavori, perché non accetto di presentare il mio emendamento in aula con 12 consiglieri che stanno lavorando in Commissione di convalida, chiedo che venga attesa la conclusione dei lavori di tale Commissione, perché non mi sembra giusto porre ai voti un qualsiasi deliberato con il contemporaneo funzionamento di due organi di questo Consiglio.

PRESIDENTE: Allora lei chiede una sospensione di 10 minuti, sperando che i lavori della Commissione di convalida terminino.

Sospendo i lavori di questo Consiglio per 10 minuti per dare modo ai colleghi che stanno lavorando nella Commissione di Convalida di ultimare i lavori.

(ore 15.13)

(ore 15.32)

PRESIDENTE: I lavori della Commissione sono terminati. riprendiamo i lavori.
La parola al cons. Pinter.

PINTER: L'abrogazione del comma 2 dell'art. 7, che propongo, va nella direzione sostenuta nel dibattito questa mattina e cioè di non delegare l'Ufficio di Presidenza ad emanare il regolamento di esecuzione della presente legge e il testo unificato, perché non ritengo che un regolamento di esecuzione, rimanendo fuori da questa legge tutta una serie di norme, che poi qualche consigliere ho visto ha preso l'iniziativa, avevo fatto alcune proposte di carattere generale, poi ci sono dei consiglieri che hanno fatto proposte dettagliatissime, evidentemente hanno l'esigenza di risancire in legge alcune modalità, ad esempio, del rimborso spese o di altre forme di trattamento o di missione eccetera. Allora per me va bene anche mantenere la legge entro alcuni principi generali, senza disciplinare nel dettaglio, non sono d'accordo però che ci sia una delega da parte di questo Consiglio all'Ufficio di Presidenza, sia perché l'Ufficio di Presidenza non è il Collegio dei capigruppo, quindi non è rappresentativo dell'intera realtà politica...

(Interruzione)

PINTER: Sì, è espressione del Consiglio, ma le minoranze sono rimaste fuori. Comunque, a parte questo, è un problema di responsabilità da parte dell'aula e di controllo, e è giusto che sia il Consiglio ad emanare il regolamento e non l'Ufficio di Presidenza.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento Pinter? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 7 voti favorevoli, 2 voti di astensione e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Informo l'aula che è stato emendato da parte della Presidenza su richiesta della prima firmataria, è riferito al secondo comma e non al terzo comma, ne dò lettura: 'All'emendamento Peterlini al comma 2 vengono aggiunte le seguenti parole: "Nel determinare le modalità di rimborso delle spese di viaggio dei consiglieri che risiedono in una località diversa da quella in cui si svolgono le sedute del Consiglio regionale, vanno osservati i seguenti criteri:

Le spese sostenute per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici vengono rimborsate senza che vi sia l'obbligo di documentarle: il rimborso per l'utilizzo del proprio automezzo spetta al Consigliere che debba percorrere almeno 15 Km. dal luogo di residenza al luogo in cui si svolgono le sedute del Consiglio regionale oppure alla più vicina fermata, qualora questo tratto non sia servito da mezzi di trasporto pubblici. Il tratto è da intendersi servito quando, anche in caso di cambio del mezzo pubblico, i tempi di attesa all'inizio ed alla fine della seduta non superino complessivamente i 90 minuti.".'

L'emendamento è a firma dei cons. Kury ed altri.

DENICOLO: Abänderungsantrag zum Änderungsantrag zu Artikel 7 Absatz 2:

"Bei der Bestimmung der Rückerstattung der Fahrkosten für die Abgeordneten, die außerhalb des Tagungsortes des Regionalrates wohnhaft sind, sind folgende Bedingungen zu beachten: die Kosten für öffentliche Verkehrsmittel werden undokumentiert zurückerstattet; eine Vergütung für den Gebrauch des eigenen Fahrzeuges steht zu, falls die Abgeordneten eine Strecke von mehr als 15 Kilometer vom Wohnsitz zum Tagungsort oder zur nächsten geeigneten Haltestelle zurücklegen müssen, die nicht durch öffentliche Verkehrsmittel versorgt ist. Eine Strecke ist versorgt, wenn auch bei Umsteigen die Wartezeiten am Anfang und am Ende der Sitzungszeit insgesamt unter 90 Minuten liegen." Eingbracht von Kury u.a.

PRESIDENTE: Intende illustrarlo, cons. Kury?

La parola alla cons. Kury.

KURY: Ich schicke voraus, daß ich die Kritik, die Kollege Pinter vorher angebracht hat, völlig teile, nämlich daß man dem Präsidium mit diesem Artikel 7 Absatz 2 einen zu großen Spielraum einräumt. Das Präsidium spiegelt dazu nicht das politische Kräfteverhältnis des Regionalrates wider. Insofern war es mir ein Anliegen, vor allem was die Regelung anbelangt, zur Benützung des eigenen Fahrzeuges das Präsidium hier mit ganz präzisen Anleitungen zu versehen.

Ich möchte hier noch einmal darauf hinweisen, was ich mit Verwunderung bei meiner ersten Regionalratssitzung festgestellt habe. Ich stelle fest, daß fast alle Regionalratsabgeordnete von Bozen mit dem eigenen Auto nach Trient kommen. Wenn wir versuchen, die Südtiroler dazu zu überreden, vom Gebrauch des eigenen Fahrzeuges Abstand zu nehmen und wenn wir sie dazu überreden wollen, die

öffentlichen Verkehrsmittel zu benützen, was ich teile, dann sollten wir doch als erste hier beispielgebend vorgehen, und das tun wir nicht. Wobei gerade für die Regionalratssitzungen doch eigentlich erstklassige Voraussetzungen sind. Der Bahnhof in Bozen ist eine Minute oder zwei Minuten vom Landtag entfernt bzw. von den Gebäuden entfernt, in denen die Fraktionen untergebracht sind. Der Regionalrat in Trient liegt zwei Minuten vom Bahnhof entfernt. Wahrscheinlich ist die Fahrt mit dem Zug sogar kürzer und nebenbei auch bequemer als die Fahrt mit dem eigenen Auto, dennoch fahren alle Abgeordneten mit dem eigenen Auto und ich verstehe das nicht.

Ich möchte jetzt hier nicht auf das Problem der Dienstfahrzeuge eingehen. Erlauben Sie mir nur einen Satz. Es ist schon mehr als verwunderlich, daß die Landesregierungsmitglieder eben ihre Chauffeure hier 6 Stunden lang warten lassen, und zwar jeder getrennt. Welche Regelung schlage ich also vor für die Genehmigung zur Benützung des eigenen Autos. Ich verstehe, wenn diese Regelung, die ich vorgeschlagen habe, einigen Trentiner Kollegen äußerst verwunderlich vorkommt, weil sie etwas pedantisch ausschaut. Vielleicht kann ich den Trentiner Kollegen eben erklären, warum das so pedantisch formuliert ist. Es ist nichts anderes als die Regelung, die die Südtiroler Landesregierung vor kurzem für die Pendler vorgeschlagen hat. Also, die Südtiroler Politiker muten den Pendlern diese Regelung zu. Was ist normaler als daß man das was man den anderen Sterblichen zumutet auch den Politikern zumutet. Insofern habe ich nichts anderes getan, als die Pendlerregelung für Südtirol auf die Politiker zu übertragen. Falls jemand von der SVP den Vorschlag machen möchte, meinen Vorschlag hier so abzuändern wie er gestern im Südtiroler Landtag abgeändert vorgebracht worden ist, dann stimme ich gerne damit überein. Ich habe diesen Abänderungsantrag aber schon vorher abgegeben und mir heute eben nicht mehr die Mühe gemacht die gestern vorgebrachten Abänderungen anzugleichen, aber ich bin gerne bereit für diese Abänderung.

Abschließend möchte ich noch einmal sagen, ich fordere wirklich jene Leute auf, die in Südtirol dafür sind, daß die Pendler nach dieser Regelung vergütet werden und auch für diese Regelung für die Politiker zu stimmen. Es macht nach außen hin wirklich kein gutes Bild, wenn wir Politiker uns Privilegien sichern, während wir den anderen Menschen diese Regelung zumuten.

(Premetto che condivido pienamente le affermazioni fatte dal collega Pinter, ovvero che il comma 2 dell'art. 7 attribuisce all'Ufficio di Presidenza un'eccessiva sfera discrezionale. Ciò anche in considerazione che la composizione dell'Ufficio di Presidenza non è rapportata alla situazione politica del Consiglio regionale. Pertanto mi preme far sì che all'Ufficio di Presidenza vengano date delle indicazioni ben precise, soprattutto per quanto attiene la regolamentazione relativa all'uso del proprio automezzo.

Mi sia consentito ricordare quanto, con stupore, ho avuto modo di constatare in occasione della prima seduta del Consiglio regionale. Dovevo e debbo prendere atto che quasi tutti i consiglieri regionali bolzanini usano la proprio autovettura per recarsi a Trento. Se vogliamo veramente convincere la popolazione

altoatesina a rinunciare all'uso della propria macchina ed a servirsi dei mezzi pubblici, alloro ritengo che dovremo dare un buon esempio. Sono dell'avviso che proprio le sedute del Consiglio regionale offrano una buona possibilità per dare questo esempio. La stazione di Bolzano dista due minuti dal Consiglio provinciale o dai palazzi ove si trovano gli uffici dei gruppi consiliari, ed anche la sede del Consiglio a Trento si trova dirimpetto della stazione ferroviaria. Il viaggio in treno è meno lungo ed anche più comodo rispetto a quello effettuato con la propria macchina, ma ciononostante tutti preferiscono usare la propria autovettura e debbo dire che non riesco a capirne il perché.

Senza ora voler entrare nel merito della questione delle macchine da servizio, desidero esprimere una mia perplessità a riguardo. Mi pare alquanto bizzarro che i membri della Giunta provinciale, ed ognuno per conto suo, si rechino a Trento con la macchina di servizio considerando che gli autisti sono di conseguenza tenuti ad attendere il termine della seduta prima di potersi nuovamente recare a Bolzano. Ma questo per inciso. Ritornando sull'aspetto oggetto del dibattito vorrei illustrare brevemente la proposta relativa all'uso della propria macchina che ho avuto modo di sottoporre all'attenzione di questo consesso. Posso capire che questa proposta possa sembrare ai colleghi una proposta alquanto strana anche perché denota un certo bizantinismo. Pertanto vorrei illustrare il perché di questa formulazione rigorosa. La proposta è identica alla regolamentazione che la Giunta provinciale di Bolzano ha recentemente approvato per i pendolari. Dal momento che i politici sudtirolesi ritengono questa proposta sostenibile per i pendolari, pare equo applicare questa disciplina anche ai politici. Pertanto non ho fatto altro che estendere la regolamentazione prevista per i pendolari altoatesini anche ai politici. Annuncio sin d'ora il mio voto favorevole qualora un esponente della SVP intendesse modificare la mia proposta, allineandola a quanto è stato ieri approvato in Consiglio provinciale. Il presente emendamento è già stato presentato un po' di tempo fa e non ho avuto modo di aggiornarlo, tuttavia sono disposta ad accogliere un'eventuale modifica.

Concludo questo mio intervento rivolgendo un invito a tutti i consiglieri che in Alto Adige si sono espressi a favore della regolamentazione per i pendolari acchè accolgano la proposta che estende tale disciplina anche ai politici. Ritengo che non diamo una buona impressione se cerchiamo di mantenere i privilegi per i politici e contestualmente pretendiamo l'applicazione di questa regolamentazione per i nostri cittadini.)

PRESIDENTE: Chiedo scusa, collega Kury, continuo a sollecitare silenzio. Continuo a raccomandare di uscire dall'aula per parlare, perché è una mancanza di rispetto per chi sta intervenendo.

La parola alla collega Klotz.

KLOTZ: Ich verstehe das Anliegen der Kollegin Kury, aber ich muß sie auf einige Schwierigkeiten hinweisen. Sie sagt, es fahren alle Abgeordneten mit dem eigenen Auto und sie verstehe das nicht, hat sie wörtlich gesagt. Frau Kury, ich will auch oder möchte

auch manchmal lieber mit dem Zug fahren, schon deshalb weil es viel bequemer ist, weil man im Zug etwas arbeiten kann, was man im eigenen Auto ja nicht kann. Ich habe mich genauer erkundigt. Es gibt einen Zug, der zwei Minuten laut Fahrplan, genau zwei Minuten vor zehn Uhr hier ankommt. Das ist allerdings ein Leonardo da Vinci oder ein Zug bei dem verschiedene Bestimmungen gelten beispielsweise, daß man ihn nur bei einer bestimmten Kilometerzahl benutzen kann. Mir ist das einmal passiert, daß ich eigentlich gar nicht hätte damit fahren dürfen.

Nun gehen wir davon aus, daß wir pünktlich hier sein wollen. Zwei Minuten sind sehr knapp bemessen und ich muß Ihnen ehrlich sagen, ich benütze auch mein eigenes Auto. Einmal deshalb, aber zum zweiten auch, weil man sehr häufig dann am Abend nicht mehr zurückkommt oder nach einer Stunde, zwei Stunden, und man hier auch damit rechnen muß, daß eben eine Sitzung einmal länger dauert oder auch weniger lang und man dann herumsteht. Sie können natürlich jetzt sagen: Fahrgemeinschaften. Aber es ist nicht jedermanns Sache mit Kollegen mitzufahren, wenn man hier dann politische Auseinandersetzungen hat. Das ist eine Frage auch der persönlichen oder auch sagen wir der ganz intimen Freiheit.

Sosehr ich also im Landtag beispielsweise die Maßnahmen für die Pendler unterstütze, sosehr aber muß ich hier doch zu bedenken geben, daß dieser Vorschlag seine Wirkung verfehlt. Erstens gibt es wohl kaum jemanden, der die 15 Kilometer nicht überschreitet - kaum jemanden, um vom Wohnsitz zum Sitzungsort zu gelangen - kaum jemanden, und dann würde das in diesem Fall eine furchtbar komplizierte Rechnerei und Bürokratie werden meines Erachtens. Ich nehme auch an, daß beispielsweise für die sogenannten Fahrten in Ausübung des politischen Mandates jemand nicht auf die Idee kommt, eine Fahrt sich zurückerstatten zu lassen, die kürzer ist als 15 Kilometer. Also ich gehe davon aus, daß es niemanden hier gibt, der sich für so eine kurze Strecke Kilometer bezahlen läßt.

(Capisco il problema della collega Kury, ma ritengo di doverLe far notare alcune difficoltà. Lei ha affermato che tutti i consiglieri si recano alla seduta con la propria autovettura e non ne comprende il motivo. Signora Kury, anch'io talvolta preferirei viaggiare con il treno, perché è più comodo ed inoltre permette di lavorare durante il viaggio, cosa che non è possibile in auto. Mi sono informata. Vi è un treno che secondo l'orario arriva a Trento due minuti prima dell'inizio della seduta. Si tratta di un direttissimo, un treno che si può utilizzare solamente se si percorrono un dato numero di chilometri. Ricordo che una volta mi è capitato di prendere questo treno, anche se non avrei dovuto neppure potervi salire.

Noi partiamo dal presupposto che vogliamo essere puntuali. E due minuti ritengo siano veramente poco. Per questo motivo utilizzo spesso la mia autovettura. In primo luogo per il motivo che ho appena spiegato ed in secondo luogo perché alla sera altrimenti si fa ritorno a casa troppo tardi ed inoltre le sedute talvolta possono durare più a lungo del previsto. Ovviamente Lei potrà ora sostenere che più persone possono viaggiare insieme. Non tutti però vogliono viaggiare con i colleghi,

specialmente se in questa sede si hanno degli scontri politici. Si tratta, a mio modo di vedere, di questioni che toccano anche la sfera personale se non la libertà individuale.

Per quanto abbia sostenuto in Consiglio provinciale i provvedimenti per i pendolari, altrettanto perplessità nutro per gli effetti di questa misura. In primo luogo perché ben difficilmente ci sarà qualcuno che non percorra 15 chilometri per recarsi dal luogo di residenza al luogo di lavoro, e nel caso che ciò si verificasse, diventerebbe un calcolo complicato e renderebbe ancor più farraginoso la macchina burocratica. Presuppongo che per i viaggi nell'esercizio del mandato politico nessuno pensi a farsi rimborsare un viaggio più breve di 15 chilometri. Per cui ritengo che non ci sia nessuno che chieda il rimborso per un tragitto così breve.)

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento Kury? Nessuno.

La parola alla cons. Kury.

KURY: Ich habe Sie nicht verstanden Frau Klotz, beim besten Willen nicht. Eine Regelung, die für alle Pendler Südtirols Geltung hat, sollte zu kompliziert sein, um sie für 35 Südtiroler Landtagsabgeordnete ausrechnen zu lassen. Das glaube ich, ist wirklich hinfällig.

Zweitens: Wenn Sie meinen Abänderungsantrag durchlesen, dann stellen Sie folgendes fest. Was fordere ich: 1. eine Rückerstattung und zwar undokumentiert, das wäre eine Neuerung und ich glaube, die wäre längst an der Zeit, daß man sie macht für die Fahrkosten mit öffentlichen Fahrzeug. Momentan ist es so, daß jeder von uns mit einer einfachen Unterschrift eine - ich glaube, ich habe es mal ausgerechnet - zehnfach höhere Summe zurückerstattet bekommt, wenn er das eigene Fahrzeug benützt. Man benützt eine einfache Unterschrift, während wenn man das öffentliche Verkehrsmittel benützt, muß man die Fahrkarte abgeben. Wer mit dem öffentlichen Geldern sparsam umgeht, hat es schwieriger eine Rückerstattung zu bekommen. Das finde ich schon mal inkonsequent. Deshalb mein erster Vorschlag: Alle Fahrkosten, die mit öffentlichen Verkehrsmittel zurückgelegt werden, werden undokumentiert vergütet und damit ergibt sich kein Problem mehr für Leute, die zwischen Bozen und Trient pendeln müssen, die bekommen als Fahrtkostenrückerstattung das was der Zug kostet - von mir aus der Leonardo da Vinci, wenn es der einzige Zug ist, der in der früh rechtzeitig nach Trient kommt, aber immerhin die öffentlichen Verkehrsmitteln.

Wer nachweisen kann, daß von der Haltestelle Bozen bis zu seinem Wohnort keine öffentlichen Verkehrsmittel verkehren, der bekommt die Genehmigung zur Benützung des eigenen Fahrzeugs, das sagt die Südtiroler Landesregierung den Pendlern in Südtirol und warum sollte man das nicht auch für uns anwenden, aber nur bis zu jener Haltestelle, wo er die Möglichkeit hat öffentliche Verkehrsmittel zu benützen. Die Tatsache, daß es keinen Zug gibt, die ist eigentlich hinfällig. Also ich glaube, ich habe es genügend bewiesen, ich bin, glaube ich, einmal im Laufe eines Jahres zu spät gekommen und ich benütze seit einem Jahr den Zug, und zwar den Leonardo da Vinci. Ich glaube, ich komme sogar pünktlicher als andere Leute, die das eigene Auto benützen. Zur Rückfahrt, da gibt es Züge und es gibt ganz sicherlich jene,

die doch noch mit dem Auto unterwegs sind, Frau Klotz. Also ich glaube, da braucht es nur ein bißchen guten Willen.

(Non ho capito il Suo intervento, cons. Klotz, con tutta la più buona volontà, non l'ho capito. Una regola che vale per tutti i pendolari della Provincia di Bolzano, dovrebbe essere troppo complicata per 35 consiglieri della provincia di Bolzano? Ritengo che ciò non sia sostenibile.

In secondo luogo, se Lei ha letto il mio emendamento, allora potrà constatare che in primo luogo chiedo il rimborso delle spese non documentabili, e ritengo che sarebbe una novità e forse opportuno introdurre la rendicontazione per le spese derivanti dall'utilizzo di mezzi propri. Attualmente è sufficiente una semplice firma per ricevere degli importi rimborsati dieci volte superiori alle somme spese per l'utilizzo della propria autovettura. Si appone quindi una semplice firma, mentre per l'utilizzo dei mezzi pubblici è necessario consegnare anche il biglietto ferroviario. Chi vuole quindi amministrare con parsimonia il denaro pubblico ha maggiori difficoltà ad ottenere dei rimborsi. E questo mi pare essere alquanto illogico. Per questo motivo ho presentato la prima proposta che prevede il rimborso senza l'obbligo di documentazione per le spese sostenute per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici, superando così le difficoltà che i pendolari che si recano regolarmente da Bolzano a Trento o viceversa incontrano, ed introducendo il rimborso delle spese sostenute per il viaggio, sia che abbiano utilizzato il treno Leonardo da Vinci, se questo è l'unico treno che giunge a Trento in tempo, che altri. In ogni caso debbono essere utilizzati mezzi pubblici.

Chi può invece dimostrare che il tratto dalla fermata ferroviaria di Bolzano al luogo di residenza non è servito da mezzi pubblici, ottiene l'autorizzazione ad utilizzare il proprio automezzo. Ciò vale anche per i pendolari della Provincia di Bolzano che ottengono la rispettiva autorizzazione dalla Giunta provinciale: mi chiedo pertanto perché ciò non dovrebbe valere anche per noi, ovviamente solo fino alla fermata servita da mezzi pubblici. Il fatto che non vi sia un treno è relativo. Ritengo inoltre di aver ampiamente dimostrato di essere più puntuale di altre persone che utilizzano la propria autovettura - credo di essere arrivata solamente una volta in ritardo - anche se da un anno utilizzo un mezzo pubblico, il treno Leonardo da Vinci. Per ciò che attiene il viaggio di ritorno, vi sono alcuni treni e poi vi sono anche dei consiglieri che si spostano con la propria macchina, per cui basta un po' di buona volontà.)

PRESIDENTE: Altri sull'emendamento? Nessuno. Lo metto in votazione.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 7 voti favorevoli, 6 astensioni e tutti gli altri contrari, l'emendamento Kury ed altri è respinto.

Passiamo al prossimo emendamento, a firma dei conss. Pinter ed altri: 'E' abrogato il comma 3 dell'art. 7.'

DENICOLO': Absatz 3 des Artikels 7 ist aufgehoben.

PRESIDENTE: Cons. Pinter, intende intervenire?

PINTER: Grazie, signor Presidente. La soppressione di questo comma ha una finalità diversa da quelle precedenti, perché prima si trattava di non delegare all'Ufficio di Presidenza l'emanazione del regolamento, ma ormai questa sciagurata decisione è stata presa dall'aula. Questo invece mira ad evitare il recepimento automatico degli aumenti determinati a livello parlamentare ed è un'altra delle questioni che mi sembrano particolarmente significative, perché non riguarda ancora una volta solo l'importo dei benefici ottenuti, ma anche le modalità con le quali vengono erogati i benefici. Considero questa una modalità particolarmente disdicevole, perché non riflette il necessario senso di responsabilità che dovrebbe accompagnare le decisioni da parte del Consiglio regionale, in altre parole non è giusto che recepiamo automaticamente gli aumenti decisi dal Parlamento. E' giusto dal punto di vista che ci agganciamo a questo sistema; nel corso di questa legislatura l'aula ha optato per una diversa soluzione, ad esempio per non fare scattare gli aumenti quanto meno per il discorso dei vitalizi, perché altrimenti avrebbero superato l'importo delle indennità. Quella possibilità che ci eravamo dati qui ci viene negata, perché non sarà più possibile discutere in aula se il Parlamento impazzisce domani mattina e decidi di darsi 60 milioni di indennità mensile, noi dobbiamo riceverli automaticamente in base alla legge. A me sembra francamente che questa questione non sia corretta, potrei anche fare l'esempio opposto, che il Parlamento decide di darsi una diaria di 10 milioni e un'indennità di un milione e 200 mila lire, a questo punto credo che analogamente avremo una serie di problemi nel nostro sistema, che, essendo così passivamente agganciato, ha bisogno quanto meno di atti di recepimento che tengano conto dell'obiettivo complessivo che la legge si è data, perché poniamo per un attimo che tutti fossimo d'accordo sul fatto che l'obiettivo è mantenere l'attuale importo delle indennità e definire un vitalizio secondo la proposta Peterlini, qui non abbiamo più alcuna garanzia che riusciremo a fare questo, perché avremo un adeguamento automatico alle decisioni del Parlamento, in alto, in basso ognuno si augurerà un diverso esito di queste variazioni, fatto sta che saremmo agganciati alla flessibilità o all'atteggiamento ondivago delle Camere e non più ad una scelta responsabile deliberata da quest'aula.

Pertanto credo sia particolarmente vergognoso, proprio sulla base del fatto che questo non è che conferma un sistema esistente, ma lo modifica in peggio, perché fino a ieri veniva affrontata la decisione degli aumenti, bastava semplicemente che un capogruppo ponesse il problema in Conferenza, invece da quando verrà approvata questa legge ci metteremo alle decisioni del Presidente, è chiaro che con questo ce ne laviamo le mani ed abbiamo la coscienza a posto, perché tanto ha deciso il Parlamento e tanto il Presidente ha dovuto recepire sulla base di una legge. Ma non è così, Presidente, che si fa, perché quando lei dirà questo a giustificazione dei cittadini, le dirò 'guardi che questa è una decisione che lei ha voluto', cioè di essere lei che

automaticamente recepisce gli aumenti del Parlamento, mentre lei doveva opporsi e dire 'no, qui in aula venite tutti quanti ed alzate la mano, se volete l'aumento, altrimenti non ve lo dò', questa dovrebbe essere la correttezza.

PRESIDENTE: La parola al cons. Leitner.

LEITNER: Nur, indem ich sage, daß ich diesen Abänderungsantrag unterstützte, weil wir es uns hier sehr sehr bequem machen. Wir können vor den Leuten jederzeit sagen: Wir können nicht dafür. Das Parlament hat eine Erhöhung beschlossen - uns betrifft es in Gottes Namen. Das ist eine sehr sehr einfache Art sich aus der Affäre zu ziehen, um nicht die Sache transparent zu machen. Das heißt für mich eben, daß man das Gesetz nicht transparent machen will. Man schiebt die Schuld dann auf das Parlament und das Parlament schiebt sie auf die obersten Richter. Das ist keine Art, den Leuten ins Gesicht zu schauen und ihnen zu sagen: Jawohl, wir verdienen uns das. Wir machen die Erhöhung aus diesem und jenem Grunde. Deswegen stimme ich dem Abänderungsantrag zu.

(Vorrei annunciare il mio sostegno a questo emendamento, poiché mi pare che i consiglieri se la prendano molto comoda. Possiamo infatti dire alla gente che non è colpa nostra. Il Parlamento ha approvato un aumento e purtroppo quest'aumento verrà applicato anche da noi. Si tratta di un modo alquanto sbrigativo di chiamarsi fuori, per non rendere quindi trasparente la cosa. A mio avviso ciò significa che non si vuole rendere trasparente la legge, addossando la colpa al Parlamento che a sua volta l'attribuisce alla Cassazione. Ritengo non sia un modo corretto e trasparente di agire, mentre sarebbe più corretto chiarire per quale motivo quest'aumento viene effettuato. Per questo motivo voterò a favore di quest'emendamento.)

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento Pinter? Nessuno. Lo pongo in votazione.

E' stata chiesta la votazione per appello nominale. Devono essere 4.
Procediamo alla votazione per appello nominale sull'emendamento.

DENICOLO': Casagranda (*no*), Chiodi-Winkler (*sì*), Cigolla (*no*), Conci-Vicini (*no*), Delladio (*astenuto*), Denicolò (*nein*), De Stefani (*sì*), Di Puppò (*no*), Divina (*astenuto*), Durnwalder (*non presente*), Fedel (*no*), Feichter (*nein*), Frasnelli (*nein*), Frick (*nein*), Gasperotti (*sì*), Giordani (*no*), Giovanazzi (*non presente*), Grandi (*no*), Holzer (*non presente*), Holzmann (*no*), Hosp (*nein*), Kasslatter Mur (*nein*), Klotz (*astenuta*), Kofler (*nein*), Kury (*ja*), Laimer (*nein*), Leitner (*ja*), Levegghi (*non presente*), Magnabosco (*astenuto*), Mayr C. (*nein*), Mayr J. (*nein*), Messner (*nein*), Minniti (*no*), Montefiori (*astenuto*), Morandini (*non presente*), Moser (*no*), Munter (*nein*), Muraro (*astenuto*), Pahl (*nein*), Palermo (*sì*), Pallaoro (*no*), Panizza (*astenuto*), Passerini (*sì*), Peterlini (*nein*), Pinter (*sì*), Romano (*non presente*), Saurer (*nein*), Taverna (*no*), Tosadori (*non presente*), Tretter (*no*), Valduga (*non presente*), Vecchi (*astenuto*), Viola (*sì*), Waldner

(*ja*), Willeit (*astenuto*), Zanoni (*no*), Zendron (*si*), Achmüller (*nein*), Alessandrini (*si*), Andreotti (*no*), Arena (*si*), Atz (*nein*), Benedetti (*si*), Benedikter (*nein*), Benussi (*no*), Berger (*nein*), Binelli (*non presente*), Boldrini (*astenuto*), Bolzonello (*no*), Bondi (*non presente*).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione:

votanti	60
voti favorevoli	14
voti contrari	36
astenuti	10

Il Consiglio non approva.

Passiamo alla discussione del prossimo emendamento, sempre a firma del cons. Pinter, che recita: 'Il comma 3 dell'articolo 7 è così sostituito:

"3. Le variazioni degli emolumenti percepiti dai componenti della Camera dei Deputati non hanno effetto sugli emolumenti dei consiglieri, sui vitalizi, sulle quote spettanti ai superstiti e sulle ulteriori misure ricollegate agli emolumenti."'

DENICOLO: Abänderungsantrag Pinter u.a.

Absatz 3 des Artikels 7 wird wie folgt geändert:

"Die Änderungen der Bezüge der Kammerabgeordneten bringt keine Änderung der Bezüge der Regionalratsabgeordneten, der Leibrenten, der Anteile für die Hinterbliebenen sowie der weiteren Beträge, die mit den Bezügen verbunden sind, mit sich."

PRESIDENTE: Cons. Pinter, intende illustrarlo? Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 10 voti favorevoli, 4 astensioni e tutti gli altri contrari, il Consiglio non approva.

Passiamo al prossimo emendamento, ancora a firma del cons. Pinter: 'Il comma 3 dell'articolo 7 è così sostituito:

"3. Gli importi indicati nella presente legge o previsti dal regolamento di esecuzione possono essere rivalutati con delibera dell'Ufficio di Presidenza secondo le variazioni Istat del costo della vita."'

DENICOLO: Abänderung Pinter.

Absatz 3 des Artikels 7 ist wie folgt ersetzt:

"Die in diesem Gesetz angegebenen Beträge oder jene die von der Durchführungsverordnung vorgesehen werden, können mit Beschluß des Präsidiums auf der Grundlage der ISTAT-Änderung nach den Lebenshaltungskosten aufgewertet werden."

PRESIDENTE: Il cons. Pinter intende illustrare l'emendamento?

La parola al cons. Pinter.

PINTER: E' indicata qui una modalit  sulla possibilit  di adeguare gli importi del vitalizio, delle indennit  o di qualsiasi altro riconoscimento, semplicemente adeguandolo alla variazione del costo della vita. Tutta la mia proposta verteva in questa direzione, cio  sul fatto che invece di recepire automaticamente gli aumenti della Camera, deliberiamo, senza necessit  al limite di venire in aula ogni volta, di delegare il Presidente a farlo secondo le variazioni del costo della vita.

PRESIDENTE: Qualcun altro sull'emendamento? Nessuno. Lo pongo in votazione.

Chi   favorevole   pregato di alzare la mano. Chi   contrario? Chi si astiene?

Con 7 voti a favore, 4 astenuti e tutti gli altri contrari, l'emendamento   respinto.

C'  la disponibilit  a ritirare l'emendamento, per intenderci   l'emendamento che recita: 'Al comma 3 dell'articolo 7 tra le parole "Deputati" e "determinano"   inserita la parola "non".'

Ritira questo? Bene.

Passiamo al prossimo emendamento, ancora al comma 3 dell'art. 7, a firma del cons. Pinter, che recita: 'Al comma 3 dell'articolo 7 sono soppresse le parole ", con la medesima decorrenza,".'

Devo complimentarmi con la collega Klotz, perch    molto attenta nel ricordare giustamente alla Presidenza di non dimenticarsi della lettura del testo tedesco.

DENICOLO': In Absatz 3 des Artikels 7 werden die Worte "mit gleicher Ablaufzeit" gestrichen.

PRESIDENTE: La parola al cons. Pinter.

PINTER: Questo   un tentativo di modifica parziale, visto che non   passata la modifica sostanziale, e cio  il fatto che le variazioni degli emolumenti percepiti, che qui assegniamo ad un meccanismo automatico e a una delibera del Presidente, almeno non scattino secondo i periodi fissati dal Parlamento, ma dal momento in cui lo decide l'Ufficio di Presidenza, perch  ci siamo gi  posti pi  volte questo problema, ricevendo arretrati di 6, 7, 8 o 9 mensilit  e questo credo sia particolarmente negativo, perch  se   negativo un recepimento automatico di un aumento a maggior ragione, siccome questi aumenti sono gi  di solito decisi retrodatati e credo che ben pochi lavoratori in Italia vedono assegnarsi aumenti retrodatati, considero non approvabile questa previsione di concedere aumenti arretrati.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento Pinter? Nessuno. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 8 voti favorevoli, 4 astensioni e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Passiamo al prossimo emendamento al comma 3 dell'art. 7: 'Al comma 3 dell'articolo 7 dopo le parole "con la medesima decorrenza" sono inserite le parole "e previa delibera di recepimento da parte del Consiglio regionale".'

DENICOLO': Abänderung Pinter.

In Absatz 3 des Artikels 7 werden nach den Worten "mit gleicher Ablaufzeit" folgende Worte eingefügt "und nach vorherigem Beschluß über die Übernahme der Änderungen durch den Regionalrat".

PRESIDENTE: La parola al cons. Pinter per l'illustrazione.

PINTER: Chiedo per l'ennesima volta che almeno gli aumenti che recepiamo dal Parlamento passino attraverso una delibera di recepimento del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento Pinter? Nessuno. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 8 voti favorevoli, 4 astensioni e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Abbiamo un altro emendamento, primo firmatario Pinter, all'art. 7: 'E' abrogato il comma 4 dell'articolo 7'.

DENICOLO': Abänderungsantrag Pinter.

Absatz 4 des Artikels 7 ist aufgehoben.

PRESIDENTE: La parola al cons. Pinter.

PINTER: E' un altro tentativo di attenuare l'effetto del primo articolo di questa legge, cioè del fatto che ci agganciamo come riferimento al sistema parlamentare, però credo che non possiamo applicare qualsiasi disposizione vigente per i deputati. La previsione: 'per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni vigenti per i deputati' a mio modo di vedere apre una strada infinita, di cui nessuno di noi conosce il punto di arrivo, pertanto la considero una disposizione pericolosa, non tanto per l'autonomia in quanto tale, ma per una ragione di sobrietà che dovrebbe contraddistinguere le decisioni di questo Consiglio.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento Pinter? Nessuno. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 9 voti favorevoli, 4 astensioni e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Non ci sono più emendamenti, qualcuno intende intervenire sull'art. 7? Nessuno.

Lo metto in votazione.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 7 voti contrari, 3 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento che integra tutto l'art. 7 è approvato.

Abbiamo un altro emendamento, l'art. 7 bis, a firma del cons. Pinter, che leggo: 'Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente articolo:

"Art. 7 bis

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai consiglieri della Regione eletti nella XI legislatura o in successive, nonché ai consiglieri cessati dal mandato, salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.

2. Tutti gli assegni vitalizi attualmente erogati ivi compresi quelli di reversibilità, sono ricalcolati sulla base dell'ammontare dell'indennità consiliare lorda alla data di entrata in vigore della presente legge. Il loro importo rimarrà invariato fintanto che lo stesso non sarà pari a quello previsto dalla presente legge e solo successivamente sarà aggiornato annualmente secondo la variazione Istat del costo della vita.

3. Ai consiglieri già cessati dal mandato che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali si stiano erogando assegni vitalizi, viene sospesa l'erogazione stessa fino al compimento dei sessant'anni.

4. La soppressione della tredicesima mensilità che si attua con la presente legge ha valore per tutti i beneficiari dell'assegno vitalizio e non può originare alcun trattamento compensativo.".'

DENICOLO: Abänderungsantrag Pinter u.a.

"Art. 7\bis

(Übergangsbestimmungen)

1. Die Bestimmungen dieses Gesetzes werden auf alle Regionalratsabgeordneten angewandt.

2. Alle die derzeit ausbezahlten Leibrenten einschließlich der übertragbaren Leibrenten werden auf der Grundlage der Bruttoaufwandsentschädigung ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes neu berechnet. Die Höhe dieser Leibrenten bleibt unverändert, solange sie nicht jener dieses Gesetzes entsprechen. Sodann werden sie jährlich den ISTAT-Änderungen der Lebenshaltungskosten angeglichen.
3. Den aus dem Amt geschiedenen Ratsmitgliedern, die das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wird die Auszahlung der Leibrente ausgesetzt.
4. Die mit diesem Gesetz vorgesehene Aufhebung des dreizehnten Monatsgeldes wird auf alle Inhaber der Leibrente angewandt."

PRESIDENTE: Intende illustrare il suo emendamento, cons. Pinter? Ne ha facoltà.

PINTER: Chiaramente rispetto alla proposta contenuta nel disegno di legge Peterlini, Tretter e Grandi questa previsione affronta una partita che non mi nascondo abbia anche dei caratteri di delicatezza, ma che ho cercato di affrontare con una misura più equilibrata di quanto in quest'aula non abbia sentito fare da alcuni gruppi con delle separate di carattere demagogico, salvo puntualmente essere assenti dai voti che contano in quest'aula e quindi di fare un'opposizione inesistente. Affronto con questa proposta il problema dei vitalizi attualmente erogati o di quelli che saranno erogati, perché il disegno di legge che stiamo discutendo disciplina in modo diverso i vitalizi a partire da questa legislatura, cioè a partire dai consiglieri entrati in questa legislatura, ma fanno salvi tutti i benefici già acquisiti o in qualche modo maturati.

Credo che nella reazione dei cittadini a questo trattamento economico dei consiglieri posso dire senz'altro che il maggior grado di insoddisfazione è stato espresso relativamente alla disciplina dell'assegno vitalizio, piuttosto che sulla disciplina economica più generale del consigliere regionale e è stata espressa non soltanto per quello che i consiglieri attuali matureranno tra 10, 20 anni o quando saranno in età pensionabile, ma anche per gli importi attualmente erogati. In effetti quando sui giornali sono apparsi gli importi che oscillavano dai 3 ai 9 milioni e mezzo o 10 degli assegni vitalizi, si è verificata da parte della popolazione una reazione molto indignata, allora si è discusso molto sia in sede di Commissione che in questa sede sul discorso dei benefici acquisiti, che uno non può mettere in discussione in modo indiscriminato. Ricordo però un parere offerto dalla segreteria di questa Presidenza, dal dott. Donati, che era Vicesegretario generale di questo Consiglio, nel quale si spiegava molto bene quello che è possibile o non possibile fare rispetto ai cosiddetti benefici acquisiti e sulla base anche dei vari pronunciamenti della Corte costituzionale o delle varie dottrine o della giurisprudenza era che sostanzialmente non può l'ente pubblico, ad esempio, ma anche altri soggetti, mettere in discussione in modo indiscriminato il trattamento economico acquisito, pertanto ad un pensionato non gli si può improvvisamente ed immotivatamente decurtare la pensione, o sospenderla o cancellarla e questo credo sia un principio ragionevole di certezza del diritto, di garanzia, perché qui uno costruisce la propria vita anche su determinate aspettative, abbiamo avuto il Governo Berlusconi, che se ne è fregato di questo aspetto ed ha cercato invece tranquillamente di cancellare non

solo le aspettative, ma i diritti acquisiti e maturati da milioni di pensionati o di lavoratori che attendevano di andare in pensione nel nostro paese e quindi mettendo in discussione il principio e il rapporto di fiducia fondamentale che deve legare un cittadino alla sua comunità di appartenenza.

Non voglio ripetere questo errore nemmeno nei confronti di coloro che ritengo abbiano acquisito un trattamento di privilegio e non un trattamento giustificato da un versamento contributivo, la soluzione quindi che propongo è intermedia, vale a dire che si applicano alcuni provvedimenti, quale ad esempio la soppressione della tredicesima, perché - ne abbiamo già parlato diverse volte - non ha alcuna giustificazione logica, si applica il trattamento fiscale omogeneo per tutti, perché è una decisione del Parlamento e non tanto una decisione nostra, ma per il resto si ricalcano gli importi degli assegni vitalizi sulla base almeno di questa legge, quindi definiti quelli che sarebbero gli importi teorici per gli ex consiglieri che hanno maturato un vitalizio, coloro che hanno attualmente un vitalizio continuano a ricevere lo stesso importo, al di là del discorso del sistema fiscale e della tredicesima, fintanto che raggiungono l'importo teorico definito dalla legge, a quel punto possono scattare gli adeguamenti al costo della vita, non prima. In qualche modo è il ragionamento che è stato fatto nella decisione, peraltro confermata da questa legge, quando si è sospeso uno degli aumenti del Parlamento che avrebbe fatto scattare gli assegni vitalizi ad un importo superiore a quello delle indennità, allora lì ci siamo ritenuti in diritto di bloccare una aspettativa maturata dagli ex consiglieri per il fatto che era stata aumentata a livello parlamentare l'indennità, se in quel caso ci siamo ritenuti in diritto di poterlo fare, analogamente possiamo ritenerci in diritto di modificare; è chiaro che abbiamo sprecato la più grande delle possibilità, che era quella semplicemente, senza violare l'attuale regolamento ed i precedenti, e cioè di considerare come termine di riferimento l'indennità consiliare senza la diaria, invece abbiamo considerato l'indennità parlamentare e quindi abbiamo di fatto ricompreso il valore della diaria, in questo modo ci siamo tolti una via legale alla riduzione degli attuali vitalizi.

La via comunque è ancora percorribile, ed è intermedia, ripeto, è quella di dire 'questi sono gli importi che decidiamo con legge, tutti gli aumenti vengono sospesi sugli attuali vitalizi fintanto che non arrivano a questi importi e in seguito potranno essere adeguati al costo della vita'. Una variante è quella legata al fatto dell'età, perché in questo caso abbiamo una situazione, che affronteremo anche con l'art. 8, secondo la quale ai consiglieri che hanno cessato il loro mandato viene data la possibilità di godere a 50 anni dell'assegno vitalizio, non di godere in assoluto, cioè lo godono in assoluto coloro che hanno fatto tre legislature, come Peterlini o tanti altri consiglieri, ad esempio il cons. Fedel, che aveva visto lontano quando ha varato questa norma, ma anche possono anticipare ai 50 anni coloro che non hanno le tre legislature l'erogazione dell'assegno vitalizio a fronte di una riduzione. Allora è inutile per alcuni versi ipotizzare un'elevazione dell'età a 65 anni e nel frattempo garantire il diritto a tutti di poterci andare a 50 anni, perché mi sembrano non dico due pesi e due misure, ma senz'altro un provvedimento non equo, cioè che non tiene in conto di questa possibilità, perché senza mettere in discussione il diritto all'assegno vitalizio, credo che possiamo

mettere in discussione una possibilità, che è quella dell'anticipo, perché l'anticipo non è un diritto, ma una modalità specifica prevista dal regolamento, a cui noi possiamo tranquillamente rinunciare, in questo modo facciamo salvo il vitalizio maturato, ma almeno non facciamo scattare questa norma privilegiata, per cui uno lo può godere alla veneranda - si fa per dire - età di 50 anni.

Pertanto ho preferito proporre l'emendamento 7 bis, piuttosto che incidere semplicemente sull'art. 8, perché se dovesse - cosa che chiaramente non succederà mai - passare una normativa di riforma di questo tipo, noi condizioneremo il ragionamento dell'articolo successivo, perché questo articolo permette di incidere sulla situazione esistente, sulla situazione che si sta maturando, cioè di coloro che hanno già cessato il mandato e che raggiungeranno l'ottenimento di un assegno vitalizio e quindi incide sulle casse del Consiglio regionale immediatamente e non come la proposta di legge ci propone, vale a dire nel 2020 o nel 2030.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento Pinter? Nessuno. Lo metto in votazione.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 9 voti favorevoli, 5 astensioni e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Dò lettura dell'art. 8:

Art. 8

Norma transitoria

1. Per i titolari di assegno vitalizio e di reversibilità è resa definitiva fino all'entrata in vigore del nuovo sistema previsto dalla presente legge la sospensione dell'adeguamento all'indennità parlamentare dell'importo pari a lire 1.172.337.-. Gli importi sospesi non saranno restituiti. Agli stessi non si applica altresì l'aumento della diaria per l'importo di lire 750.000 stabilita con decorrenza 15 aprile 1994 a favore dei parlamentari.

2. Nei confronti dei titolari di assegno vitalizio e di reversibilità, nonché dei Consiglieri il cui mandato sia iniziato prima dell'attuale legislatura sono fatti salvi, in quanto più favorevoli:

- a) le percentuali di riferimento dell'assegno vitalizio all'indennità consiliare già applicate o comunque maturate alla data di entrata in vigore della presente legge; l'Ufficio di Presidenza è incaricato di predisporre un'apposita tabella per la trasposizione delle percentuali alla nuova voce di riferimento costituita dalla indennità parlamentare, esclusi gli aumenti di cui al comma 1.
- b) i requisiti di età per conseguire l'assegno vitalizio secondo il regolamento previgente;
- c) i requisiti minimi di appartenenza al Consiglio e di contribuzione per conseguire l'assegno vitalizio secondo il regolamento previgente.

3. Il diritto alla restituzione dei contributi versati dai Consiglieri che non hanno maturato il periodo minimo ai sensi dell'articolo 4 antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, si limita a quelli versati dall'inizio della precorsa legislatura.

Diamo lettura del testo tedesco.

DENICOLO':

Art. 8
(Übergangsbestimmungen)

1. Für die Bezieher der direkten und übertragbaren Leibrente ist bis zum Inkrafttreten des mit diesem Gesetz vorgesehenen neuen Systems die Suspendierung der Angleichung an die Bezüge der Parlamentsabgeordneten in Höhe von 1.172.337.- Lire endgültig. Die suspendierten Beträge sind nicht rückzuerstatten. Auf diese wird auch die Erhöhung des Tagegeldes von 750.000.- Lire, die ab 16. April 1994 für die Mitglieder des Parlaments festgesetzt worden ist, nicht angewandt.

2. Den Bezugsberechtigten der direkten und übertragbaren Leibrente sowie den Regionalratsabgeordneten, deren Mandat vor der laufenden Legislaturperiode begonnen hat, bleiben folgende Rechte, insofern günstiger, gewahrt:

- a) die Bezugsprozentsätze der Leibrenten auf die Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten, wie sie bereits angewandt werden oder am Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes angereift wurden; das Präsidium wird beauftragt, eine entsprechende Tabelle für die Umrechnung der Prozentsätze auf die neuen Berechnungssätze zu erstellen, die sich auf die Entschädigung der Parlamentsabgeordneten beziehen, ausgenommen die Erhöhungen gemäß Absatz 1;
- b) die Altersvoraussetzungen für den Anspruch auf die Leibrente gemäß vorherigem Reglement;
- c) die Mindestvoraussetzungen der Zugehörigkeit zum Regionalrat und der Beitragsleistung zur Erlangung der Leibrente nach dem vorher geltenden Reglement.

3. Das Recht auf Rückerstattung der Beiträge, die von den Regionalratsabgeordneten vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eingezahlt worden sind, ohne daß sie die mit Artikel 4 vorgesehene Mindestzeit erreicht haben, beschränkt sich auf die Beiträge, die seit Beginn der vorhergehenden Legislaturperiode entrichtet worden sind.

PRESIDENTE: Comunico che gli emendamenti a firma del cons. Boldrini sono stati ritirati. Chiedo al cons. Benedetti se il suo emendamento è da ritirare, perché contiene tutta una serie di emendamenti che sono già stati discussi dall'aula.

BENEDETTI: Non so a che cosa si riferisce quando dice che abbiamo già trattato...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Mi riferivo all'emendamento a firma Benedetti ed altri, ritengo che contenga tanti principi che sono decaduti, anche perché li abbiamo già trattati e discussi precedentemente all'art. 4, aspetto da lei una risposta, se vuole trattarlo sottopongo all'aula questo suo emendamento, ma faccio presente che tanti principi sono già stati trattati dal Consiglio. Si fidi del Presidente, che segue attentamente i lavori.

BENEDETTI: Signor Presidente, lei sa bene che all'art. 4 abbiamo discusso degli emendamenti e l'articolo riguardava il trattamento da oggi in avanti, qui mi sembra che siano in discussione le norme transitorie, che riguardano invece il pregresso, sul quale non abbiamo assolutamente discusso.

PRESIDENTE: Non voglio discutere, se lei ritiene di mantenere l'emendamento ne dò lettura ed apriamo la discussione sull'emendamento. Volevo da lei una disponibilità che non c'è. Lei vuole mantenere l'emendamento?

BENEDETTI: Lei sa che la mia disponibilità è sempre massima, signor Presidente, è che stiamo parlando di due cose totalmente diverse, cioè all'art. 4 si parlava dei vitalizi da oggi in poi, con l'art. 8 si parla del pregresso.

PRESIDENTE: Bene, allora dò lettura dell'emendamento a firma del cons. Benedetti: 'L'articolo 8 viene così sostituito:

Disposizioni transitorie per gli assegni vitalizi

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai Consiglieri eletti nella XI^a Legislatura ed in quelle successive. Per i Consiglieri già cessati dal mandato si rinvia ai commi successivi del presente articolo.

2. Tutti gli assegni vitalizi, attualmente erogati ai Consiglieri già cessati dal mandato, sono ricalcolati sulla base dell'indennità parlamentare lorda esclusa della diaria vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle seguenti disposizioni:

- a) al Consigliere con cinque anni di contribuzione spetta un assegno vitalizio pari al 17 per cento dell'indennità parlamentare lorda esclusa della diaria;
- b) l'assegno vitalizio viene aumentato del 3 per cento dell'importo corrispondente all'indennità parlamentare lorda esclusa della diaria per ogni anno di contribuzione successivo al quinto, fino a raggiungere il limite massimo del 62 per cento che non può in alcun caso essere superato;
- c) è soppressa la tredicesima mensilità e tale norma non può originare alcun trattamento compensativo;
- d) l'assegno vitalizio resta cumulabile con eventuali trattamenti di quiescenza goduti dai Consiglieri a qualsiasi titolo.

3. Ai Consiglieri già cessati dal mandato che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge e ai quali non

vengano erogati assegni vitalizi, gli stessi non potranno essere erogati prima del compimento del sessantesimo anno.

4. Per i consiglieri in carica che abbiano già ricoperto il mandato in precedenti legislature, verrà erogato, alla cessazione del mandato, un assegno vitalizio, riferito a tali legislature, secondo quanto disposto al comma 2 e comunque non prima del compimento del sessantesimo anno di età.

5. Gli assegni vitalizi di cui al presente articolo vengono rivalutati annualmente con delibera dell'Ufficio di Presidenza sulla base delle variazioni ISTAT del costo della vita con riferimento al mese di agosto di ogni anno.

DENICOLO': Abänderungsantrag Benedetti u.a.
Artikel 8 wird wie folgt ersetzt:

Übergangsbestimmungen für die Leibrenten

1. Die Bestimmungen dieses Gesetzes werden auf die Regionalratsabgeordneten angewandt, die in der XI. Legislaturperiode gewählt worden sind oder in den darauffolgenden Legislaturperioden gewählt werden. Für die Regionalratsabgeordneten, die bereits aus dem Amt geschieden sind, wird auf die nachfolgenden Absätze dieses Artikels verwiesen.

2. Alle Leibrenten, die derzeit den aus dem Amt geschiedenen Regionalratsabgeordneten ausbezahlt werden, sind auf der Grundlage der bei Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Bruttoaufwandsentschädigung der Mitglieder des Parlaments neu zu errechnen, wobei das Tagegeld nicht einbezogen wird und die nachstehend angeführten Bestimmungen zu berücksichtigen sind:

- a) dem Regionalratsabgeordneten steht mit fünf Beitragsjahren eine Leibrente in Höhe von 17 Prozent der Bruttoaufwandsentschädigung der Mitglieder des Parlaments zu, wobei das Tagegeld nicht einbezogen wird;
- b) die Leibrente wird um 3 Prozent des Betrages der Bruttoaufwandsentschädigung der Mitglieder des Parlaments unter Ausschluß des Tagegeldes für jedes auf das fünfte folgende Beitragsjahr bis zur Erreichung der Höchstgrenze von 62 Prozent, die auf keinen Fall überschritten werden darf, erhöht;
- c) das dreizehnte Monatsgeld wird aufgehoben; diese Bestimmung hat keine Ersatzvergütung zur Folge;
- d) die Leibrente kann mit den unter gleich welchem Titel von den Ratsmitgliedern bezogenen Ruhestandsbezügen gehäuft werden.

3. Den bereits aus dem Amt geschiedenen Regionalratsabgeordneten, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes das sechzigste Lebensjahr noch nicht vollendet haben und denen die Leibrente noch nicht ausbezahlt wird, wird die Leibrente nicht vor Vollendung des sechzigsten Lebensjahres entrichtet.

4. Für die amtierenden Regionalratsabgeordneten, die das Mandat bereits in vorhergehenden Legislaturperioden bekleidet haben, bei Beendigung des Mandats gemäß den im Absatz 2 enthaltenen Bestimmungen eine auf diese Legislaturperioden

bezogene Leibrente ausbezahlt, wobei dies nicht vor Vollendung des sechzigsten Lebensjahres erfolgen kann.

5. Die in diesem Artikel vorgesehenen Leibrenten werden jährlich mit Beschluß des Präsidiums auf der Grundlage der ISTAT-Lebenshaltungskostenänderungen mit Bezug auf den Monat August jeden Jahres aufgewertet.

PRESIDENTE: Intende illustrarlo, cons. Benedetti? Ne ha la facoltà.

BENEDETTI: Come facevo notare prima, queste sono disposizioni transitorie che riguardano in pratica gli assegni vitalizi di chi ha già cessato il mandato. Bello sarebbe stato aver perseguito un disegno unico, e su questo dò voce al Presidente nell'asserire che certi principi sono decaduti per noi e quindi bello sarebbe stato fossero stati applicati per noi ed anche per i precedenti, qualcosa si è fatto per noi e qualcosa si tenta di fare anche per i precedenti. Senza proporre demagogia o comunque delle proposte che non siano sostenibili, ci sembrava opportuno ritoccare anche il pregresso, con una formula che non fosse troppo penalizzante e nel produrre questo emendamento abbiamo stabilito che il vitalizio netto debba essere ricompreso tra un minimo del 25% per una legislatura ed un massimo dell'80% di quanto percepiamo, quindi della nostra indennità netta, un raffronto che mi sembra anche in termini di percentuale estremamente accettabile, dal quale se ne deduce che chi ha fatto 4 o 5 legislature andrebbe a prendere 6 milioni e mezzo al mese, a scalare 5,1 milioni con tre, 3,682 milioni con due legislature e 2,1 milioni con una legislatura. Proponevamo anche di indicizzare questi vitalizi al costo della vita, sganciandoli dai meccanismi in essere per l'indennità parlamentare, penso che a questo punto non sia più possibile, comunque produrre una certa riduzione senza fare delle proposte che diano lavoro ai nostri tribunali amministrativi per i prossimi 20 anni, ritengo che questa potrebbe essere una proposta che possa essere accettata da tutti, proprio in quell'ottica della riduzione delle spese e perseguendo quanto la gente ci chiede.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento Benedetti? Nessuno.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 10 voti favorevoli, 6 astensioni e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Abbiamo un altro emendamento a firma del cons. Leitner: 'Testo riformulato: Le disposizioni della presente legge si applicano ai consiglieri a partire dalla XI legislatura. Non vengono pregiudicati i diritti acquisiti.'

La parola al cons. Leitner per l'illustrazione.

LEITNER: Ich ziehe diesen Antrag zurück, weil er nur einen Sinn ergeben würde, wenn meine vorhergehenden Anträge angenommen worden wären.

(Ritiro l'emendamento, poiché avrebbe avuto un senso solamente se fossero stati accolti i precedenti.)

PRESIDENTE: L'emendamento è ritirato. Passiamo la prossimo. Intende mantenere il prossimo all'art. 8 'Disposizioni transitorie per gli assegni vitalizi'? Lei ha due emendamenti. Il secondo è ritirato. Prima del suo mi si ricorda che c'è un emendamento a firma Peterlini ed altri, che recita: 'Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "il cui mandato sia iniziato" sono inserite le parole "o svolto". Al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: "che saranno rivalutati per tale periodo nella misura dell'8 per cento annuo".'

Esaminiamo questo al comma 2 a firma del cons. Peterlini. Intende illustrarlo?

Ha ragione. Siamo sommersi dagli emendamenti, la ringrazio di avermelo ricordato, perché il suo ha precedenza sugli altri, essendo abrogativo.

C'è un emendamento a firma del cons. Pinter, che recita: 'E' abrogato il comma 2 dell'articolo 8.'

DENICOLO': Abänderungsantrag Pinter u.a.
Absatz 2 des Artikels 8 ist aufgehoben.

PRESIDENTE: La parola al cons. Pinter per l'illustrazione.

PINTER: Mi sembra uno di quei passaggi delicati di questo disegno di legge, perché ritengo che si doveva avere il coraggio di una riforma che guardava non soltanto agli interessi dei nuovi consiglieri regionali, cioè di coloro che non hanno maturato dei benefici, ma che doveva avere il coraggio di guardare anche i benefici acquisiti. E' chiaro che si è giocato molto su questo aspetto, cioè di dare l'idea al cittadino che da domani cambiano gli assegni vitalizi dei consiglieri regionali, la verità è che da domani cambiano gli assegni vitalizi di coloro che li matureranno a partire da questa legislatura e quindi non cambiano, se non limitatamente all'abrogazione della tredicesima, né quelli in vigore, né quelli maturati dagli ex consiglieri, né quelli che matureranno tutti i consiglieri che sono seduti in quest'aula e che sono entrati prima di questa legislatura. Cerchiamo di capirci, non è che uno dice che a qualcuno viene tolto un diritto che ha acquisito, non mi pare, perché qui il diritto acquisito è quello di ottenere un assegno vitalizio che era legato all'importo dell'indennità, ma il diritto acquisito di ottenere a 50 anni l'assegno vitalizio, a mio modo di vedere, poteva essere non dico tranquillamente, ma rigorosamente messo in discussione, almeno quello dell'età. Perché Peterlini e gli altri sottoscrittori di questo disegno di legge, se propongono i 65 anni come età per l'ottenimento del vitalizio, mi devono spiegare perché vanno bene 65 agli uni e 50 agli altri, ci sono 15 anni di differenza e non 5. Allora con questa disciplina, con questo comma in particolare, noi di fatto facciamo salvi non soltanto le percentuali di riferimento, che sono quelle vecchie, e quindi non è vero che si applica il tetto del 70, ma dell'84%, non soltanto si fanno salvi i requisiti di età, nel senso che si andrà a 60

anni con una legislatura, a 55 con 2, a 50 con 3, ma anche la possibilità probabilmente dell'anticipo, visto che qui si parla in genere dei requisiti accettati, non solo, ma si fa salva anche la possibilità di andare con una sola legislatura per coloro che sono seduti in quest'aula, ma che non sono entrati in questa legislatura. E' forse un po' difficile da spiegare in tutti i suoi passaggi, però penso che tutti i consiglieri l'abbiano perfettamente capito, perché riguarda direttamente il loro maturato o il loro maturando.

Pertanto invito caldamente ad avere un sussulto o un rigurgito di coscienza e non applicare questo comma, perché fare salve tutte le situazioni di maggior vantaggio precedentemente in essere vanifica di fatto in gran parte l'operato di questa presunta riforma.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento? Nessuno. Lo metto in votazione.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 16 voti favorevoli, 1 astensione e 27 contrari, l'emendamento è respinto.

Passiamo al prossimo emendamento, sempre a firma dei conss. Pinter ed altri: 'E' abrogata la lettera a) del comma 2 dell'art. 8.'

Prego dare lettura del testo in lingua tedesca.

DENICOLO': Absatz a) des Absatzes 2 des Artikels 8 wird aufgehoben. Änderungsantrag Pinter u.a.

PRESIDENTE: La parola al cons. Pinter.

PINTER: Spiego a coloro che ci ascoltando cosa vuole dire esattamente questa lettera a).

In pratica abbiamo un art. 4 di questa legge, che fissa il 38% come misura di percentuale maturata sull'indennità parlamentare a fronte dei 10 anni di mandato consiliare e questo 38% viene aumentato del 3,8% per ogni anno successivo, fino al raggiungimento massimo del 76% con 20 anni di mandato. Invece questa lettera a) permette a tutti coloro che sono entrati in Consiglio prima di questa legislatura di maturare, invece del 38%, il 45% con due legislature, il 65% con tre legislature e l'85% con 4 legislature. Non ho preventivato esattamente il costo di questo piccolo comma, fatto sta che quello che qui viene definito all'art. 4 come limite massimo, cioè il 76% dell'indennità parlamentare, è già derogato e passiamo l'85%, è evidente che è una norma iniqua, ingiustificata e inaccettabile.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento?

La parola al cons. Gasperotti.

GASPEROTTI: Grazie, signor Presidente. Non so se l'Assemblea è così disponibile ad ascoltare e a lasciarsi consigliare, già che facciamo i consiglieri possiamo proporre dei consigli anche a dei colleghi, così almeno durante la giornata un emendamento proposto dalle opposizioni può trovare una felice soluzione.

Ritengo che questo emendamento dia il segnale della volontà rispetto alle posizioni già maturate, e sicuramente nessuno andrà a prendere o a levare la quantità di denaro che hanno acquisito i consiglieri che hanno già svolto l'attività di consigliere e quindi decaduti e che sono in pensione, si può dire così, vogliamo dare un segnale anche a loro, perché è necessario, è soprattutto riferito a questi consiglieri, colleghi, che hanno usato il potere per propri benefici...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Non voglio richiamare, consigliere, la prego di rimanere sull'emendamento Pinter.

GASPEROTTI: Rimango. Si parla di chi ha già acquisito il beneficio e di diminuire o modificare lo status quo che si trova attualmente in vigore. Chiedo uno sforzo ai colleghi, anche se tutti noi, io compreso, abbiamo avuto delle grosse pressioni, perché non si modifichi quello che attualmente viene erogato e proprio perché si vuole dare un segno diverso, perché siamo diversi da loro, perché non abbiamo le loro responsabilità, perché hanno condotto vergognosamente anche la questione pubblica e l'amministrazione pubblica degli anni scorsi, per una pagella che hanno già dato gli elettori a questi consiglieri, e non per vecchiaia, ritengo sia meritevole di approvazione l'emendamento Pinter. Non sono tutti uguali, ma ritenete anche voi, come ritengo io, forse necessario un intervento che vada a definire in maniera diversa quanto hanno definito loro, che erano i detentori del potere e quindi i legislatori, e fare in modo che ci sia un po' non di vendetta, perché non si chiama vendetta, ma si chiama coerenza, essere coerenti con chi sta seduto oggi e coerente anche nella stessa filosofia di chi stava seduto ieri. Non voglio condannare chi ha fatto questa attività precedentemente a questa legislatura, ma ritengo che anche questi soggetti siano meritevoli di un nostro riguardo, e questo riguardo viene opportunamente proposto dall'emendamento Pinter, che io approvo.

PRESIDENTE: Colleghi, forse mi ripeto, ma devo ancora una volta dire anch'io qualcosa quando si ricordano in quest'aula gli ex consiglieri. Non ho avuto nessuna pressione perché vengano tutelati o vengano mantenuti i diritti acquisiti, mi è stato chiesto, invece, da tanti consiglieri e ex consiglieri che hanno dato - questa è una considerazione mia personale - il meglio di loro stessi e gli anni più belli della loro vita, di avere rispetto dell'operato che hanno svolto a favore delle istituzioni e non mancare rispetto vuol dire tutelare anche la loro dignità, perciò vi pregherei, quando parliamo, di non uscire dal tema e dall'argomento, ma non vorrei che venisse mancato di rispetto nei

confronti di persone e di consiglieri che qui hanno lavorato e che meritano il nostro rispetto e non sono in grado di difendersi.

Qualcuno intende intervenire sull'emendamento proposto dal cons. Pinter?

La parola al cons. Peterlini.

PETERLINI: Nur um grundsätzlich einmal - dann nehme ich nicht mehr Stellung - einem Vorwurf entgegenzutreten, der hier im Raum immer wieder verbreitet worden ist und der in seiner Formulierung einfach nicht stimmt. So wie es dargelegt worden ist, schaut es so aus, als würden wir die Neuregelung sozusagen nur für die neuen Abgeordneten erlassen und für die alten Abgeordneten, die vor dieser Legislaturperiode dem Regionalrat angehört haben, nicht und das stimmt nicht. Sogar bei der Höhe der Rente - und ich werde ihnen jetzt die Zahlen vorlegen - nehmen wir Beschränkungen vor. Wir sind so weit gegangen, bis an die Grenze der Rekursmöglichkeit. Ich möchte vorausschicken, daß das natürlicherweise ein Rechtsprinzip ist, und mit diesem Rechtsprinzip müssen wir alle leben und ich glaube, es ist auch gut, daß es dieses Rechtsprinzip gibt, das bereits erworbene Rechte nicht gebrochen werden dürfen. Das ist das Rechtsprinzip und wir haben trotzdem das Gesetz auf alle ausgedehnt, mit einigen Ausnahmen, die ich ihnen gleich sagen werde. Aber auch die Höhe der Rente wird enorm beschnitten.

Jetzt möchte ich nur allen Kolleginnen und Kollegen sagen, was passiert, wenn der Regionalrat dieses Gesetz, dieses von ihnen so scharf kritisierte Gesetz des Präsidiums nicht erlassen würde. Dann würde die Höchstleibrente - nur damit sie das zur Kenntnis nehmen - von Abgeordneten, die 20 und mehr Jahre im Regionalrat waren, auf 9,7 Millionen Lire netto aufsteigen. Ich wiederhole ihnen 9,7 Millionen Lire netto. Mit dem Betrag der Höchstleibrenten, die wir jetzt kürzen, wird das Gesamte heruntergedrückt. Das war die politische Zielsetzung der Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten und geht auf 7 Millionen... Moment, bitte, Kolleginnen und Kollegen: Sie werfen mir vor, außerhalb des Themas zu sein, nachdem sie den ganzen Tag über Gott und die Welt und über bereits beschlossene Beschlüsse gesprochen haben. Wir reden jetzt zum Abänderungsantrag, zu jener wichtigen Bestimmung, die eine Übergangsregelung beinhaltet, und ich habe gesagt, ich rede jetzt einmal grundsätzlicher Art und für alle Abänderungsanträge zur Übergangsregelung, weil ich sage, daß die Übergangsbestimmung in ihrer Form so erhalten bleiben sollte, weil sonst das Gesetz an Legitimität verliert. Wenn das Gesetz an Legitimität verliert, meine Damen und Herren, dann gehen wir am Ziele des Gesetzes vorbei, das die Leibrenten unter das Limit dessen herunterdrücken will was ein Abgeordneter verdient. Und dieses Ziel wird mit dem Gesetzentwurf erreicht.

Draußen sitzen einige ex-Abgeordnete und protestieren und schimpfen vor allem gegen mich, weil ich der Erstunterzeichner bin, und ich habe ihnen geantwortet: Paßt auf bitte, wir müssen einen politischen Kompromiß erzielen und wir haben ihn erzielt und der besteht darin, daß eure Aufwandsentschädigung trotz erworbener Rechte unter die Grenze der Regionalratsabgeordneten heruntergedrückt

wird, und das heißt dann minus 2,5 Millionen pro Monat, meine Damen und Herren! Somit darf niemand mehr sagen, daß wir die Regelung nur für die Zukünftigen erlassen. Wir erlassen sie für alle und ich werde sie auch im einzelnen aufzählen. Das Tagegeld wird in Zukunft ausgeklammert von der Rentenregelung - betrifft alle, auch die ex-Abgeordneten. Der 13. wird abgeschafft - ab sofort - betrifft alle, auch die ex-Abgeordneten. Die Erhöhung, die das Parlament in Höhe von 1.172.000 im Jänner vorigen Jahres beschlossen hatte, wird nicht in die Rentenberechnung einbezogen - betrifft alle, auch die ex-Abgeordneten. Die Nichtberechnung des Tagegeldes von 750.000 Lire, die voriges Jahr das Parlament im Juli getroffen hat - betrifft alle, auch die ex-Abgeordneten. Damit wird eine Erniedrigung von 2,5 Millionen Lire auf den Höchstleibrenten erreicht. Dann jede Möglichkeit der freiwilligen Weiterzahlung oder Aufzahlung, betrifft alle, auch die ex-Abgeordneten. Die Erhöhung der Sozialbeiträge betrifft natürlicherweise nicht die ex-Abgeordneten, weil die müssen sie nicht zahlen, betrifft diejenigen, die die erworbenen Rechte hier im Regionalrat noch haben, aber auch sie müssen die erhöhten Sozialbeiträge zahlen. Das gesamte Gesetz gilt für alle.

Wenn Sie einen Punkt herausnehmen wollen, der nicht für alle gilt, dann sage ich Ihnen, damit sie nicht lang herumpolemisieren: Ein einziger Punkt gilt nicht für alle und war sozusagen das Recht der bisherigen Abgeordneten, und zwar ist das das Alter, die Altersregelung, weil wir bei der Altersregelung nicht einfach sagen können, wenn jemand bereits in Rente ist oder bereits den Rentenanspruch für ein gewisses Alter erworben hat, daß man es dann hinaufsetzt auf 65 Jahre. Sagen kann man alles, beschließen kann man auch alles, weil wenn das Gesetz von Rom dann zurückkommt, dann haben wir die Bescherung. Das ist der einzige Punkt, wo effektiv die alte Regelung gilt.

Dafür haben wir bei den neuen Regelungen eingeführt, daß diejenigen Abgeordneten, die auf 65 Jahre warten müßten, nach einer Legislaturperiode das Recht haben, wenn sie den Anspruch auf die Rente nicht erwirken, das gesamte Geld herauszubekommen, sogar angereift durch sehr hohe Früchte, die durch die Anlegungen in einem Fonds ermöglicht werden. Aber auch alle anderen Einschränkungen: die Nichtauszahlung des Begräbnisgeldes und des Krankengeldes, die Nichtberücksichtigung der Dokumentation und Lektürspesen, die neue Regelung für die Bezüge usw. Alles gilt für alle und somit akzeptiere ich nicht den Vorwurf, daß wir ein Gesetz gemacht haben, das nur pro futur und nur für die Neuen gilt. Es gilt für alle. Es respektiert bis an die Grenze des Erträglichen, des rechtlich Möglichen, die erworbenen Rechte, um das Gesetz auch legitim und mit dem Sichtvermerk versehen zu retten und gilt ansonsten für alle. Das möchte ich jetzt gesagt haben und um allen Kollegen vorzubauen: sie können mir jetzt das Gegenteil noch dreimal sagen, ich werde nicht mehr antworten, aber nur damit es auch in der Öffentlichkeit festgehalten ist.

(Desidero prendere la parola ora e non successivamente per rigettare la falsa accusa che è stata formulata e che continua ad aleggiare nell'aula. Così com'è stato affermato, pare che questa nuova disciplina sia stata elaborata solamente per i nuovi consiglieri, mentre i vecchi consiglieri, ovvero quelli che sono stati membri del

Consiglio da prima dell'inizio della presente legislatura, non siano interessati da questa disciplina. Ma ciò non è vero. Anche per ciò che attiene la misura dei vitalizi sono state previste delle limitazioni ed ora presenterò le relative cifre. Ci siamo spinti al limite del possibile, sino al limite della legittimità. Desidero tuttavia premettere che un principio giuridico, ovvero quello che i diritti acquisiti debbano rimanere impregiudicati, va mantenuto. Si tratta di un principio giuridico e tuttavia abbiamo esteso questa legge a tutti, con eccezioni. Anche la misura dell'assegno vitalizio viene ridotta notevolmente.

Ed ora vorrei chiarire a tutti i colleghi e le colleghe che si oppongono a questo disegno di legge, che cosa succederà se il Consiglio regionale non approverà questo provvedimento elaborato dall'ufficio di Presidenza ed oggetto di numerose critiche. I vitalizi massimi dei consiglieri che appartengono al Consiglio regionale da più di 20 anni aumenteranno a 9,7 milioni di lire nette. Ripeto, 9,7 milioni netti. Con la riduzione delle misure massime degli assegni vitalizi invece, la misura dei vitalizi complessivamente diminuirà. Questo era l'obiettivo politico e le indennità dei consiglieri arriveranno a 7 milioni... Un attimo per favore : Voi mi rinfacciate di essere fuori tema, dopo che tutto il giorno avete discusso di ogni cosa, anche su deliberazioni precedentemente adottate? Siamo in discussione di un emendamento relativo ad un importante articolo che contiene un norma transitoria ed ho già avuto modo di affermare che interverrò solamente una volta a per tutti gli emendamenti, poiché sono dell'avviso che la norma transitoria debba rimanere nella sua formulazione originaria, altrimenti la legge perderà di legittimità. Se la legge perderà legittimità, allora non raggiungeremo l'obiettivo del disegno di legge, ovvero che i vitalizi massimi abbiano un ammontare inferiore a quello delle indennità consiliari. E con la formulazione proposta dall'Ufficio di Presidenza invece la legge avrebbe raggiunto questo obiettivo.

Vi sono alcuni ex consiglieri che protestano contro di me, perché sono il primo firmatario del disegno di legge. A tali consiglieri ho già detto che si doveva raggiungere un compromesso politico, e che tale compromesso era stato raggiunto e consisteva nella riduzione dei vitalizi, nonostante i diritti acquisiti, che scendevano, con una riduzione di 2,5 milioni di lire al mese, sotto il limite delle indennità consiliari. Nessuno potrà più affermare che la disciplina è stata elaborata solamente per i consiglieri futuri. Tale regolamentazione è stata elaborata per tutti ed ora citerò specificamente le misure previste ed i soggetti interessati: La diaria in futuro sarà scorporata dal calcolo dei vitalizi, per cui concerne tutti, anche gli ex consiglieri. L'aumento approvato dal Parlamento lo scorso gennaio di 1.172.000 lire non verrà applicato, per cui concerne tutti, anche gli ex consiglieri. La non applicazione dell'aumento della diaria di 750.000 lire, approvata dal Parlamento in gennaio, interessa tutti consiglieri, anche i consiglieri a riposo. In tal modo viene operata una riduzione dei vitalizi massimi di 2,5 milioni di lire. La possibilità della prosecuzione volontaria o del versamento del contributo maggiorato, concerne tutti, anche i consiglieri cessati dal mandato. L'aumento dei contributi sociali non interessa ovviamente gli ex consiglieri, poiché non debbono effettuare i versamenti, ma concerne quei soggetti che godono di diritti acquisiti, ma che tuttavia sono ancora in carica e dovranno versare dei contributi sociali più alti. Pertanto questa legge vale per tutti.

Se vi è un provvedimento che non vale per tutti, questo è quello della disciplina relativa all'età per conseguire l'assegno vitalizio, lo dico apertamente affinché non possiate a lungo polemizzare. E si tratta del diritto dei consiglieri il cui mandato sia iniziato o svolto prima dell'attuale legislatura; non possiamo infatti aumentare tale età a 65 anni, se un consigliere gode già di un assegno vitalizio oppure se ha già acquisito il diritto all'assegno vitalizio. Ovviamente è possibile ogni previsione, ma quando la legge tornerà rinviata dal Governo, allora ci renderemo conto che non tutto è possibile. Pertanto questo è l'unico punto per il quale vale la vecchia disciplina.

Abbiamo introdotto una nuova regolamentazione ovvero che quei consiglieri che non hanno raggiunto il 65esimo anno di età, dopo una legislatura hanno il diritto, se non hanno maturato il diritto ad ottenere l'assegno vitalizio, a chiedere il rimborso dei versamenti effettuati, rivalutati secondo gli indici di inflazione e della rendita che tale fondo ha prodotto. Tuttavia vi sono una serie di limitazioni che sono state previste: viene abolito il contributo per spese di malattia e funerarie in caso di decesso, i rimborsi per spese di aggiornamento, etc... Tali riduzioni e limitazioni valgono per tutti, pertanto non accetto l'accusa di aver fatto una legge che valga solo pro futuro e solamente per i nuovi consiglieri. Vale per tutti: Si spinge sino al limite del possibile anche dal punto di vista giuridico, salvaguardando i diritti acquisiti, affinché la legge sia legittima e possa essere vistata, valendo pertanto per tutti. Mi premeva fornire tali chiarimenti e comunicare ai colleghi che seppur mi verranno mosse nuovamente le stesse critiche, non interverrò più per rispondervi. Questo affinché anche l'opinione pubblica ne sia informata.)

PRESIDENTE: La parola al collega Vecli.

VECLI: La ringrazio, signor Presidente. Colleghi, la volta scorsa ero intervenuto in maniera serena, tranquilla e pacata ed avevo dialogato pacificamente con il collega Peterlini e in quell'occasione ribadivo che il disegno di legge presentato da Oskar Peterlini portava in campo due pesi e due misure, non c'era un disegno generale equo e giusto, ma c'erano trattamenti differenziati per quanto riguarda i nuovi consiglieri e gli ex consiglieri e quando, per portare un piccolo esempio, paragonavo Oskar Peterlini al sarto che si era cucito addosso un vestito su misura, non c'era certamente da parte mia la volontà di offendere Oskar Peterlini, ma serviva soltanto per portare un esempio, che potesse in qualche modo far capire meglio il senso delle mie parole, però in questa occasione voglio ribadire che in questo disegno di legge i veri privilegi sono proprio insiti nei vitalizi e l'art. 8, e in modo particolare il comma 2, non fa altro che accentuare questo tipo di rilievo, proprio perché i vecchi privilegi, quelli di una certa consistenza, quelli di una certa importanza, sono rimasti tutti e in maniera inalterata. Infatti troveremo la gente che anticiperà la pensione, se ne andrà a 50 e sostanzialmente troveremo sempre i vecchi vitalizi per quanto riguarda la parte economica e credo non sia corretto da parte del cons. Peterlini quando ci pone di fronte a un ricatto che ritengo inaccettabile, perché dice 'se non passa questo disegno di legge, per i vecchi consiglieri

rimarranno i vitalizi scandalosi'. Prima di tutto riconosce che i vitalizi, soprattutto per i vecchi consiglieri sono scandalosi ed inaccettabili, ma non ti pone un'alternativa di giustizia, un'alternativa equa, che sia condivisibile, era sufficiente presentare un disegno di legge più equo e io dico anche più onesto, che prendesse in considerazione dei parametri unici che potessero servire sia per rimediare al nuovo, sia per rimediare al vecchio. Peterlini dice 'o mangiamo questa minestra o si salta dalla finestra', visto che parliamo di cucina, era sufficiente cambiare il menù e cucinare qualcosa di diverso. Era sufficiente cucinare un piatto magari unico, che fosse condivisibile da tutti, ma non per consociativismo, ma che fosse condivisibile perché le idee di fondo avevano una ragione di essere e c'era uno strumento indiscutibile che potesse fare convergere, non parlo e non propongo l'unanimità di questo consesso, ma quanto meno fosse condivisibile dalla maggior parte di quest'aula, un concetto condivisibile per equità, per giustizia.

E qui arriviamo piano piano alla fine di questo disegno di legge, e sicuramente verrà promosso e ci troveremo a confrontarci sempre più con delle cose meno eque, meno disparate, ci troveremo in quest'aula a richiamare prossimamente altri disegni di legge, perché non è stato fatto un discorso di fondo, molto più globale, che portasse in campo con serenità, senza demagogia, senza corporativismi, un discorso più generale, più generico, visto che le leggi che in quest'aula dobbiamo votare debbono comunque ispirarsi a un senso di astrattezza e di generalità, proprio perché, dal momento che si va a votare una legge, sia una legge che prevalga nel tempo e che dia dei risultati. Grazie.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire? Nessuno. Metto in votazione l'emendamento Pinter, che vuole abrogare la lettera a) del comma 2 dell'art. 8.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 7 voti favorevoli, 7 astensioni e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Abbiamo un altro emendamento a firma del cons. Pinter, che recita: 'E' abrogata la lettera b) del comma 2 dell'articolo 8.'.

DENICOLO': Abänderungsantrag Pinter u.a.
Buchstabe b) des Absatzes 2 des Artikels 8 wird aufgehoben.

PRESIDENTE: Prego, cons. Pinter.

PINTER: Grazie, signor Presidente. Nell'illustrare questo emendamento, vorrei rispondere direttamente alle osservazioni precedentemente fatte; non riesco a capire come si faccia a sostenere che alcune di queste norme di riforma contenute nella legge si applicano a tutti i consiglieri, perché in ogni caso il testo di legge è estremamente chiaro e quando si dice che le percentuali di riferimento già applicate o comunque maturate rimangono salve se più favorevoli rispetto a quelle previste dalla legge, vuol dire

esattamente che dal 76% si passa all'85% e quindi da 7,85 milioni si passa a 8,5 milioni...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Vi pregherei di non interrompere il collega che sta parlando. Ognuno di voi ha la possibilità di precisare e di prendere la parola. Vi prego di non interferire e di non interrompere chi parla.

Prego, cons. Pinter.

PINTER: Ora il cons. De Stefani mi controlla i dati.

La lettera b) fa salve non solo le percentuali di riferimento, che sono - ripeto - quelle del 25% per una legislatura e del 4% per ogni anno successivo alla prima legislatura, ma fa salvi anche i requisiti di età, il che vuol dire che i consiglieri che sono entrati prima di questa legislatura potranno maturare l'assegno vitalizio all'età di 60 anni con una legislatura. Siccome adesso non è più possibile con una sola legislatura, a 55 anni con due legislature e a 50 con tre legislature, ed inoltre hanno la possibilità - credo, di questo non ho la certezza giuridica - di ottenere anche l'anticipo in ogni caso all'età di 50 anni, allora è inutile che continui a ripetere le stesse cose, però mi sembra palesemente discriminante e iniquo il fatto che si preveda una differenziazione normativa, che oltre tutto garantisce quello che senz'altro era un privilegio, perché se - ripeto - uno aveva il diritto di ottenerlo a 60 anni con i vari meccanismi che si sono inventati nel corso del tempo di fatto il vitalizio viene erogato a 50 anni e cumulabilmente con la seconda pensione che magari qualcuno ha maturato nel frattempo, perché dipendente pubblico, e con il reddito da lavoro che ovviamente uno a 50 anni, almeno mi pare che quasi tutti continuino a lavorare, quindi avendo nel contempo tre redditi, di cui uno di 9 o 8,5 milioni di vitalizio, la pensione più il reddito dal lavoro e penso che più privilegiato di questo trattamento non ci sia.

PRESIDENTE: Altri sull'emendamento? Nessuno. Lo metto in votazione.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 6 voti favorevoli, 5 astensioni e tutti gli altri contrari, il Consiglio non approva.

Abbiamo un altro emendamento, sempre a firma del cons. Pinter, che recita: 'E' abrogata la lettera c) del comma 2 dell'articolo 8.'. Intende illustrarlo?

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLO': Abänderungsantrag Pinter.

Buchstabe c) des Absatzes 2 des Artikels 8 wird aufgehoben.

PRESIDENTE: Cons. Pinter, intende illustrare l'emendamento?

A lei la parola.

PINTER: Questa lettera c) è altrettanto semplice, ed è il fatto che viene concessa una norma derogatoria per i consiglieri entrati prima di questa legislatura che quindi non lega soltanto il discorso della disciplina prevista dall'attuale legge delle due legislature, ma prevede l'applicazione del precedente regolamento.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento abrogativo del secondo comma dell'art. 8.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 8 voti favorevoli, 4 astensioni e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Abbiamo un altro emendamento, a firma Peterlini ed altri consiglieri, che rileggo: 'Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "il cui mandato sia iniziato" sono inserite le parole "o svolto". Al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: "che saranno rivalutati per tale periodo nella misura dell'8 per cento annuo".'

Intende illustrarlo, collega Peterlini? Nessuno intende intervenire, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 8 voti contrari, 4 astensioni e tutti gli altri favorevoli, il Consiglio approva.

Abbiamo un altro emendamento, primo firmatario il cons. Atz, al comma 2 dell'art. 8: 'Al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: "c bis) in deroga al comma 8 dell'art. 4, i diritti in base alla previgente normativa.".'

DENICOLO': Abänderungsantrag Atz u.a.

In Absatz 2 wird nach dem Buchstaben c) der nachstehend angeführte Buchstabe hinzugefügt:

c bis) In Abweichung zu Absatz 8 des Artikels 4, die aufgrund der vorher geltenden Regelung erworbenen Rechte.

PRESIDENTE: Collega Atz, intende illustrare il provvedimento? No.

La parola al cons. Benedetti.

BENEDETTI: Sul regolamento, signor Presidente. Chiedo a lei se questo emendamento sia ammissibile, in quanto deroga un comma di un articolo che è già stato approvato.

PRESIDENTE: Questo è aggiuntivo alla norma transitoria, leggetelo bene.

Intende intervenire, cons. Zendron?

ZENDRON: Sul regolamento. Sostengo quanto dice il cons. Benedetti. Questo emendamento è aggiuntivo, però propone una deroga a un articolo precedente, se lei ammette questo potremmo - chi vuole può - presentare tutti gli emendamenti che vogliamo in deroga agli articoli già presentati. Chiedo ai giuristi del Consiglio di esprimersi, ma penso non sia ammissibile.

PRESIDENTE: Penso che l'osservazione non sia infondata. Sospendo tre minuti per consultarmi e darò una risposta precisa all'osservazione che lei fa al regolamento.

I lavori del Consiglio sono sospesi per tre minuti.

(ore 17.19)

(ore 17.22)

PRESIDENTE: Devo rispondere al cons. Benedetti che questa deroga transitoria è una prassi riconosciuta, siamo nella piena legalità. Così mi è stato riferito dai collaboratori della Presidenza.

(Interruzione)

PRESIDENTE: Prego i consiglieri di prendere posto. I lavori del consiglio sono ripresi e stiamo discutendo l'emendamento Atz, che recita: 'Al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

"c bis) in deroga al comma 8 dell'art. 4, i diritti in base alla previgente normativa."'

La parola al cons. Benedetti.

BENEDETTI: Non avevo dubbi sull'esito, ma è l'opposto, perché è giusto che non mi stanchi su queste cose, penso che se una legge o una interpretazione di legge, ma purtroppo qui in Italia paghiamo la gente perché ci interpreti le leggi che noi facciamo, quindi non c'è da stupirsi...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Le ho dato torto, perché ho ragione, cons. Benedetti, nel rispetto di una prassi consolidata e nel rispetto del regolamento.

BENEDETTI: Nella mia indole rifiuto la prassi, soprattutto in un periodo così rivoluzionario della politica, la prassi mi sembra una delle cose che forse andrebbe abbandonata da subito, ma lei la sposa, il mio augurio è che sposi la prassi anche in altre occasioni.

Quello che volevo dire al riguardo e che forse tutti non sanno è che con questo emendamento, oltre che a tornare indietro sull'art. 4 dove avevamo abolito i cumuli, si dice esplicitamente che da ora in avanti i cumuli vanno benissimo, per chi i cumuli li ha già acquisiti invece rimangono questi vantaggi. Penso che non ci sia molto da dire su questo emendamento e quindi ognuno si esprimerà liberamente e personalmente, non penso che ci sia una questione politica dietro un emendamento di questa entità, allora paragonare noi al progresso mi sembra il minimo che possiamo fare, quindi innanzi tutto chiedo immediatamente a lei, signor Presidente, l'appello nominale sulla votazione di questo emendamento e poi ognuno si assumerà le proprie responsabilità.

PRESIDENTE: La parola alla cons. Kury.

KURY: Herr Präsident, ich glaube wirklich, daß es Zeit ist hier die Spiele offen zu legen, die mit diesem Gesetz gespielt werden. Immer noch wird in der Öffentlichkeit verkauft - ich beziehe mich jetzt hier auf den Herrn Peterlini, er ist leider nicht anwesend -, daß mit diesem Gesetz, Herr Peterlini, jede Art von Doppelbezügen aufgehoben ist. Stimmt das, Herr Peterlini. Sie haben das auch vorgestern in Ihrem Interview noch gesagt: jede Art von Doppelbezügen. Ich kann hier nur noch einmal betonen, daß das eine Lüge ist. Die Doppelbezüge sind nicht aufgehoben. Hier hat man im Artikel 4 Absatz 8 lediglich ein Höchstlimit eingeführt und dieses Höchstlimit ist gekoppelt an die Abgeordnetengehälter bzw. jemand kann Renten aus politischer Tätigkeit weiterhin kumulieren, sei es im Regionalrat, sei es aus dem Parlament, sei es aus dem Europaparlament bis in eine Höhe von 8,5 Millionen. Also ist es absolut nicht verboten, daß man Doppelbezüge, Mehrfachbezüge weiterhin kumuliert.

Weiters möchte ich hier noch einmal zu bedenken geben: Dieses Höchstlimit gilt nur für Renten aus politischer Tätigkeit. Jede Rente aus anderer Tätigkeit kann ohne weiters noch mit den Renten aus politischer Tätigkeit kumuliert werden. Insofern ist das was Herr Peterlini sagt eine weitere Lüge. Und nun kommt eigentlich wirklich der Clou mit dem Vorschlag Atz, daß selbst das nicht genügt. Daß man auch dieses Höchstlimit nur für die Neuen anwenden will. Alle alten Herren können weiterhin mehr als 8,5 Millionen aus ihrer politischen Tätigkeit kumulieren. Ich kann nur abschließend sagen, ich habe nicht so große Möglichkeit, verbal meine Entrüstung über diesen Abänderungsantrag auszudrücken als ich es fühle.

(Signor Presidente, credo che sia giunto il momento di giocare a carte scoperte. Qui si cerca ancora di far credere alla gente che con questa legge predisposta dal cons. Peterlini - che ora purtroppo non è presente in aula - sia stata soppressa la cumulabilità delle indennità. E' vero, cons. Peterlini, Lei lo ha rimarcato ancora l'altro ieri in una sua intervista: la cumulabilità viene abolita. Io posso solo rispondere che questa è una menzogna. La cumulabilità non è soppressa. Qui all'art. 4, comma 8, ci si è solo limitati ad introdurre un limite massimo e questo limite è agganciato alle indennità parlamentari; quindi un politico può continuare a cumulare rendite per

attività politica, sia in Consiglio regionale che in Parlamento, fino ad un limite massimo di 8,5 milioni. Pertanto in futuro non è assolutamente vietato cumulare due o più rendite.

Inoltre vorrei fare riflettere: questo limite massimo risulta da rendite derivanti dall'attività politica. Ogni altra rendita da altra attività può essere cumulata con le rendite derivanti da attività politica. Pertanto quello che dice il sig. Peterlini è un'altra menzogna. Ed ora arriva il culmine con la proposta del cons. Atz, a cui nemmeno questo basta più, ovvero che questo limite massimo venga adottato solo per i nuovi consiglieri. I consiglieri delle precedenti legislature possono cumulare in futuro più di 8,5 milioni dall'attività politica. A conclusione posso solo affermare che mi è difficile spiegare a parole lo sconforto che provo leggendo un simile emendamento.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Leitner. Ne ha facoltà.

LEITNER: Herr Präsident, ich habe schon das letzte Mal hier zu diesem Antrag Stellung genommen, weil er schon in der Zeitung stand. Hier muß wohl ein ganz massiver Druck von ehemaligen Abgeordneten stattgefunden haben, daß man das hier wieder einführt, denn das ist hier wirklich die Höhe. Wenn man hergeht und sagt, man will Privilegien abschaffen und dann führt man einen Passus ein, wo man ex-Abgeordneten eine Drei- und Vierfachpension garantieren will oder aufrechterhalten will, dann kann ich nur sagen: hier spielt sich die SVP auf als Privilegienretter, als Privilegienritter, wie man es nicht anders heißen kann. Ich meine, wenn Leute drei Pensionen beziehen und dann noch aus dem Beruf eine Pension beziehen, also vom europäischen Parlament, vom Regionalrat als Angestellter dieser Region - ich habe die Namen schon genannt und ich wiederhole sie: typische Beispiele sind Dalsass, Rubner, die dann beim Austritt noch mit einem sogenannten Repräsentationssessel belohnt werden, wo sie auch wieder kassieren - dann... Das erklären Sie bitte den Leuten! Jetzt haben sie verstanden, was unter Privilegienabbau gemeint ist. Nämlich gar nichts! Das ist eine Täuschung des Wählers und wenn man dem so zustimmt, dann verstehe ich nicht, was man mit dem ganzen Gesetz eigentlich bezwecken wollte.

(Signor Presidente, già l'ultima volta ho preso posizione su questa proposta che era apparsa sulla stampa. Del resto deve esserci stata una pressione molto forte da parte degli ex-consiglieri per arrivare a presentare una simile proposta, perché questo è veramente il massimo. Se prima si dice che si vogliono abolire i privilegi e poi si introduce un passo con il quale si vogliono assicurare agli ex consiglieri 3 o 4 pensioni, allora posso solo dire: qui la Südtiroler Volkspartei vuole far credere di essere il partito che combatte i privilegi, mentre poi è quello che li salva. Io penso che se ci sono persone che percepiscono tre pensioni e poi un'altra pensione dalla professione che esercitavano precedentemente, come per esempio di parlamentare europeo e dipendente della Regione - e i nomi li ho già fatti, ma li ricordo: esempi classici sono i sigg. Dalsass e Rubner che uscendo dalla scena politica sono stati addirittura premiati con una poltrona di consolazione - allora proprio... Ma questo lo

spieghi alla gente! Adesso capisce che cosa si intende per smantellamento dei privilegi: niente! Si vuole solo illudere l'elettorato e se ora si approva questo, allora non so proprio che cosa si voleva ottenere con questo disegno di legge.)

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'emendamento Atz?

La parola alla cons. Klotz.

KLOTZ: Herr Präsident, das war ein Punkt, den ich in meiner Generaldebatte als besonders wichtig angemerkt habe. Ich hätte mir zumindest erwartet, daß man uns hier klaren Wein einschenkt, warum man jetzt mit dieser Ergänzung kommt, denn das wäre eigentlich das Mindeste was man sich erwarten kann.

(Signor Presidente, questo era un punto che mi sembrava molto importante in discussione generale. Mi aspettavo almeno che qui si parlasse a chiare lettere e si spiegasse il perché di questa integrazione. Questo sarebbe stato il minimo che potevamo aspettarci.)

PRESIDENTE: Intende intervenire, cons. Atz? Ne ha facoltà.

ATZ: Ja, Herr Präsident. Danke sehr. Ich möchte es kurz machen. Sehr wohl hat unser Kollege Peterlini, der an diesem Gesetz gearbeitet hat, diesen Passus aufgenommen, daß man nicht kumulieren kann. Also der Wille unserer Partei war sicherlich da. Übrigens darf ich Klammer aufmachen und dabei sagen, daß eben dieses Gesetz monatelang schon aufgelegt ist und nicht so wie wir heute gehört haben, daß man eben Undurchsichtigkeit wollte. Man kann das nicht sagen, weil man von diesem ganzen Spiel nichts weiß, das hinter diesem Geschriebenen ist. Jedenfalls dieses Gesetz, das lange genug aufgelegt ist, haben selbstverständlich mehrere Personen geprüft. Wir haben es auch in Rom prüfen lassen, ob es dann auch so durchgehen könnte. Es ist so, daß uns Rom mitgeteilt hat: so können sie es nicht genehmigen, es müßte also rückverwiesen werden, weil wir nicht darüber befinden können was mit anderen Pensionen, die uns nicht zustehen und nicht in unserer Gewalt sind und nicht in unserer Macht sind, was mit diesen Pensionen zu geschehen hat. Das zum einen.

Zum zweiten: Jedes Gericht würde den Abgeordneten, den ex-Abgeordneten recht geben, die ihre alten Rechte einfordern. Das sind Rechte, die sie erworben haben und diese Rechte würden sie von jedem Gericht bekommen. Das heißt also, wenn wir Augenauswischerei, Scheinheiligkeit produzieren wollen, Kollegin Kury, dann können wir sagen: Und wir schaffen diese alten Rechte ab, weil wir päpstlicher als der Papst sind. Aber wenn wir wissen, daß wir gar keine Chance haben, dann ist doch gescheiter, wir schenken heute reinen Wein ein und sagen, daß das nicht weiter aufrechtzuerhalten ist. Wir schaffen es jetzt hier in der Aula schon ab, und das haben wir mit diesem Abänderungsantrag getan und wir stehen auch dazu.

(Grazie, signor Presidente. Voglio essere breve. Il collega Peterlini che aveva elaborato il presente disegno di legge aveva inserito questo passo che vietava la cumulabilità. La volontà del partito sicuramente c'era. A questo proposito vorrei aprire una parentesi e dire che questo disegno di legge era già pronto da mesi e quindi non si voleva certo evitare la trasparenza, come è stato detto poc'anzi. Ora non si può affermare di non conoscere esattamente ciò che c'è dietro quanto è stato formulato. Questo disegno di legge che è già pronto da parecchio tempo, è stato naturalmente esaminato da parecchie persone. Poi lo abbiamo fatto vedere a Roma, per sapere se poteva essere approvato. E a livello governativo ci è stato detto: così non lo si può approvare e quindi lo si dovrebbe rinviare, in quanto noi non possiamo decidere che cosa debba avvenire con quelle pensioni che non rientrano nella nostra competenza. Questo in primis.

Seconda cosa: Ogni tribunale darebbe ragione agli ex consiglieri che volessero far valere i diritti acquisiti. Si tratta infatti di diritti ormai maturati e qualsiasi tribunale darebbe loro ragione. Ciò significa sostanzialmente che se volessimo veramente produrre ipocrisia e illusioni, collega Kury, allora potremmo dire: noi aboliamo questi vecchi diritti perché siamo più papali del papa. Ma sapendo di non avere alcuna possibilità, è meglio che noi oggi diciamo le cose come stanno e che non possiamo fare altrimenti. Chiederemo quindi l'abrogazione del divieto di cumulabilità all'aula e questo lo faremo con questo emendamento.)

PRESIDENTE: La parola alla cons. Kury, le ricordo che ha ancora 2 minuti.

KURY: Herr Atz, Ihre Argumentation steht einfach nicht. In dem Augenblick, wo Sie ganz deutlich sagen, daß der Dreizehnte für die alten Abgeordneten gestrichen ist, wo Sie da keine rechtlichen Probleme haben, in dem Augenblick verändern sie etwas an den sogenannten "diritti acquisiti" und in diesem Augenblick glaube ich Ihnen einfach nicht mehr, daß Sie diese Auskunft von Rom bekommen haben, sondern es ist eigentlich sonnenklar, daß es hier um Fälle bzw. um eine Regelung geht, die ad personam für ein, zwei, drei Leute konstruiert worden ist.

(Cons. Atz, le sue argomentazioni non reggono. Nel momento stesso in cui Lei dice che sopprime la tredicesima per gli ex consiglieri, per la qual cosa non sembra sussistano problemi giuridici, Lei modifica un qualcosa di quei cosiddetti "diritti acquisiti". Non posso credere che Lei abbia ricevuto l'informazione da Roma, poiché è chiaro come il sole che qui si tratta nella fattispecie di una disciplina ad personam che è stata costruita per una, due, tre persone.)

PRESIDENTE: Qualcuno intende prendere la parola?

Cons. Benedetti, lei ha chiesto la votazione per appello nominale, però deve essere sostenuto da altri consiglieri... Va bene.

Siamo in votazione dell'emendamento Atz.

Procediamo con l'appello nominale.

DENICOLO': Delladio (*astenuto*), Denicolò (*ja*), De Stefani (*no*), Di Puppò (*sì*), Divina (*no*), Durnwalder (*non presente*), Fedel (*sì*), Feichter (*ja*), Frasnelli (*ja*), Frick (*ja*), Gasperotti (*no*), Giordani (*sì*), Giovanazzi (*non presente*), Grandi (*sì*), Holzer (*non presente*), Holzmann (*no*), Hosp (*ja*), Kasslatter Mur (*ja*), Klotz (*nein*), Kofler (*ja*), Kury (*nein*), Laimer (*ja*), Leitner (*nein*), Leveghi (*no*), Magnabosco (*no*), Mayr C. (*ja*), Mayr J. (*ja*), Messner (*ja*), Minniti (*no*), Montefiori (*astenuto*), Morandini (*non presente*), Moser (*sì*), Munter (*ja*), Muraro (*no*), Pahl (*ja*), Palermo (*no*), Pallaoro (*sì*), Panizza (*no*), Passerini (*no*), Peterlini (*ja*), Pinter (*no*), Romano (*sì*), Saurer (*ja*), Taverna (*no*), Tosadori (*no*), Tretter (*sì*), Valduga (*non presente*), Vecli (*no*), Viola (*no*), Waldner (*nein*), Willeit (*astenuto*), Zaroni (*no*), Zendron (*no*), Achmüller (*ja*), Alessandrini (*no*), Andreotti (*sì*), Arena (*no*), Atz (*ja*), Benedetti (*no*), Benedikter (*astenuto*), Benussi (*no*), Berger (*ja*), Binelli (*sì*), Boldrini (*no*), Bolzonello (*no*), Bondi (*no*), Casagrande (*sì*), Chiodi-Winkler (*no*), Cigolla (*sì*), Conci-Vicini (*sì*).

(*Interruzione*)

PRESIDENTE: Lei non può intervenire, siamo in votazione. Prima di lanciare accuse nei confronti della Presidenza di avere anche la sensibilità di verificare un lavoro non facile; siamo qui da 8 ore ed è umano che qualche vota si sbagli. In questo caso abbiamo detto all'aula che rifacciamo la votazione.

(*Interruzione*)

PRESIDENTE: Prima di comunicare l'esito della votazione vi pregherei di riflettere prima di dare giudizi negativi all'operato della Presidenza, perché proprio il cons. Denicolò è sempre puntuale, preciso, diligente, imparziale e molto attento ai lavori del Consiglio. E' una persona che non si muove mai dal suo posto di lavoro e perciò mi sento di tutelare la dignità di chi collabora con la presidenza.

Comunico l'esito della votazione per appello nominale:

votanti	65
voti favorevoli	31
voti contrari	30
astenuti	4

Il Consiglio approva.

Cons. Benedetti, lei deve stare seduto. ha chiesto prima la parola il cons. Vecli, ne ha la facoltà.

VECLI: Signor Presidente ed egregi colleghi, ritengo che per un indice di sensibilità, di onestà, di correttezza, ma soprattutto di trasparenza, e ritengo che su questa mia proposta soprattutto il SVP, erede di grandi valori, dovrebbe essere il primo a sostenerla,

per i motivi di trasparenza, correttezza, sensibilità eccetera, visto che l'ultima votazione ha dato adito a qualche briciolo di incertezza, per fugare il tutto chiedo formalmente che venga ripetuta l'intera votazione. E' un indice di correttezza e di sensibilità che ci viene richiesto anche dalle persone che ci hanno delegato ad essere rappresentati in quest'aula, non possiamo mascherare un voto che riguarda una legge...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Cons. Vecli, lei ha fatto una richiesta, la prego di non dare dei giudizi su una votazione! Lei deve essere rispettoso della volontà espressa democraticamente per appello nominale! Qui non ci sono errori, abbiamo verificato con l'Ufficio di Presidenza, non intendo ripetere una votazione, che è rispettosa della volontà dell'aula, perciò non si ripetono votazioni.

(Interruzione)

PRESIDENTE: Non c'è prassi! Sono i numeri che parlano! Per appello nominale non si fanno votazioni ripetitive.

Su che cosa ha chiesto la parola, cons. Benedetti?

A lei la parola sull'ordine dei lavori. La prego di attenersi al regolamento.

BENEDETTI: Grazie, signor Presidente. Lei prima alla mia richiesta faceva accenno alla prassi, non so quante volte sia stata negata la ripetizione di una votazione...

(Interruzione)

PRESIDENTE: La interrompo nuovamente, lei prima - se si ricorda - ha fatto una richiesta al Presidente ed ancora prima di comunicare l'esito della votazione ho chiesto se dovevo ripetere la votazione, lei mi ha risposto che la precisazione fatta dall'Ufficio di Presidenza era chiarificatrice e allora siamo andati avanti ed abbiamo completato la votazione. Ho dato la comunicazione all'aula, qui non si ripete nulla, se è su questo argomento che intende prendere la parola!

BENEDETTI: La sfido a dimostrare che lei nelle sue parole avesse detto se la votazione era convalidata o meno, su questo possiamo andare a vedere...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Sono testimoni tutti i consiglieri qui presenti! Per presenti intendo tutta l'aula e confortato anche dall'Ufficio di Presidenza.

BENEDETTI: Con la negazione a rifare questa votazione lei viola un regolamento, oltre che una prassi, a mio avviso, non so che cosa dirle, lei ha visto in che condizioni

abbiamo votato, forse per colpa nostra, sicuramente non per colpa del cons. Denicolò, che è sempre perfetto nel suo modo di agire, ma probabilmente per colpa nostra c'è stata qualche contestazione nell'esprimere il voto, quindi penso che sia più che naturale richiedere una votazione. Se lei non ce la concede, lei è il Presidente...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Lei ha chiesto di intervenire sul regolamento?

BENEDETTI: Sì, questo è il regolamento...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Lei ha chiuso il suo intervento? La sua richiesta l'ho compresa.

La parola alla cons. Klotz.

La cons. Klotz rinuncia a intervenire.

Abbiamo un altro emendamento a firma dei cons. Peterlini ed altri: 'Al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "che saranno rivalutati per tale periodo nella misura dell'8 per cento annuo".'

Intende illustrarlo, collega Peterlini?

Qualcuno intende intervenire?

La parola al cons. Pinter.

PINTER: Signor Presidente, su questo emendamento torniamo al contenuto di una disposizione precedentemente approvata e che applica questa misura dell'8% annuo come misura di rivalutazione degli importi versati. Non so se mi è sfuggito, ma non credo, di non avere colto le sufficienti motivazioni per concludere che l'8% è un tasso di rivalutazione corretto e non un tasso privilegiato, perché è vero che ci sono state delle variazioni e delle svalutazioni, però l'8% mi sembra ottimista, cioè mi sembra sbilanciato.

(Interruzione)

PRESIDENTE: Chiedo scusa, cons. Pinter. Siamo tutti stanchi, ho anticipato un emendamento che viene dopo.

C'è ora un suo emendamento - mi scuso -, quindi la discussione rimane aperta, dobbiamo anticipare questo emendamento che è abrogativo. Emendamento a firma Pinter all'art. 8: 'E' abrogato il comma 3 dell'articolo 8.'

Prego dare lettura del testo in lingua tedesca.

DENICOLO': Abänderung zum Artikel 8.
Absatz 3 des Artikels 8 wird aufgehoben.

PRESIDENTE: Sull'emendamento la parola al cons. Pinter.

PINTER: Torno indietro rispetto a quanto detto precedentemente, l'articolo abrogativo del comma 3. Il comma 3 di questo articolo prevede in sintesi che sia possibile restituire i contributi versati per maturare un assegno vitalizio...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Consiglieri, avete ragione a pretendere dal Presidente tante belle cose, però vi pregherei di collaborare almeno con il silenzio, perché questo lavoro non è facile. Vi prego se avete qualche cosa da dirvi o da discutere di uscire dall'aula, perché il collega Pinter quando parla vuole essere ascoltato.

Prego, cons. Pinter.

PINTER: Dicevo che si prevede la possibilità non tanto di restituire i contributi versati a partire da questa legislatura, che è un principio sostanzialmente corretto, perché chi versa per maturare un assegno vitalizio e non raggiunge il periodo minimo previsto si troverebbe privato di un diritto che ha maturato e su questo siamo d'accordo. Qui però c'è una sorta di 'sanatoria' - non so come chiamarla - che riguarda chi ha fatto la precedente legislatura, ma in modo non intero, quindi non tale da maturare l'assegno vitalizio, prevedendo la possibilità di ottenere il rimborso dei contributi versati. Non dico che questa norma non abbia una sua logica, perché si tratta di consiglieri che hanno versato per 2, 3 o 4 anni un determinato importo e non hanno raggiunto il beneficio, però perché applicato a quella legislatura? Sussiste un problema molto consistente; che lo applichiamo da questa legislatura è ovvio, perché stiamo disciplinando un diritto che non abbiamo ancora maturato, ma se parliamo del rimborso mi dovete spiegare perché questo rimborso lo applichiamo dal 1988 e non dal 1983 o dal 1978? Chiaro che se andiamo indietro apriamo partite piuttosto complesse, da questo punto di vista, ma perché per la precedente legislatura sì e per gli altri consiglieri no? Potrebbe giustamente venire qualche ex consigliere e dirci: 'scusate, avete rimborsato a quello che ha versato dal 1988 al 1992, e io che ho versato dal 1978 al 1982 chi sono?', pertanto credo che un atto forse di discriminazione lo commettiamo comunque, però saniamo tutte le situazioni, altrimenti è preferibile cancellare questa norma e farla partire dall'inizio di questa legislatura. Vorrei che mi spiegasse.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento Pinter?

La parola al cons. Atz.

ATZ: Herr Präsident. Danke sehr.

Aber ich möchte mich zum Fortgang der Arbeiten melden. Ich hätte die Aula gebeten, daß wir so lange fortarbeiten bis wir dieses Gesetz fertig machen können. Wir haben noch einen Artikel abzuschließen. Wir haben die Stimmabgabeerklärungen zu machen. Die Stimmabgabeerklärungen dauern genau fünf Minuten pro Kollege,

deshalb sollte es möglich sein in kurzer Zeit dieses Gesetz zu verabschieden und darum möchte ich bitten.

(Signor Presidente. Grazie.

Vorrei chiedere la parola sull'ordine dei lavori. Chiederei all'aula di proseguire i lavori sino alla conclusione di questo disegno di legge. Dobbiamo fare ancora le dichiarazioni di voto. Le dichiarazioni di voto durano 5 minuti per collega, per cui dovremmo riuscire a terminare entro breve il presente disegno di legge. Questa è dunque la mia richiesta.)

PRESIDENTE: La Presidenza non può accogliere questa sua richiesta, cons. Atz, perché ho fissato l'orario fino alle ore 18.00, se però nessuno dei consiglieri si oppone...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Chi si oppone? Mi spiace, cons. Atz, non poter accogliere questa sua giusta richiesta, anche perché sarebbe stato utile domani utilizzare la giornata in maniera diversa.

Qualcuno intende intervenire sull'emendamento Pinter?

Intende intervenire, collega Peterlini?

A lei la parola.

PETERLINI: ...sachlich erklären, warum diese Übergangsnorm sinnvoll ist und keine Ungerechtigkeit gegenüber vorherigen Abgeordneten darstellt. Wir haben vorgesehen, daß ab dieser Legislaturperiode diejenigen, die das Recht auf eine Rente nicht erwirken, weil sie die zehn Jahre nicht erreichen, ihre Beiträge zurückbekommen. In der Vergangenheit war es bis vor der letzten Legislaturperiode so, daß man aufzahlen konnte, um die Mindestzeit, damals fünf Jahre, zu erreichen. Dann bleibt das Vakuum der vergangenen Legislaturperiode. In der vergangenen Legislaturperiode konnte man weder das Geld zurückbekommen noch konnte man aufzahlen auf die fünf Jahre, weil das ausgeschlossen war und somit glaube ich, ist es gerecht, daß wir für die Kollegen dieser vergangenen Legislaturperiode diese Möglichkeit, das Geld zurückzubekommen, eröffnet haben, da es ein ausgleichender Akt der Gerechtigkeit gegenüber einer Legislaturperiode ist, die eigentlich sehr sehr streng war.

Ich glaube, Kollege Pinter hat verstanden.

(...spiegare in modo obiettivo, perché è necessaria questa norma transitoria e non rappresenta un'ingiustizia nei confronti degli ex consiglieri. Noi abbiamo previsto che da questa legislatura venissero restituiti i contributi versati a coloro che non avessero maturato il diritto ad una pensione, qualora non vengono raggiunti i 10 anni di contribuzione previsti. In passato, fino a poco prima della scorsa legislatura, c'è stata la possibilità della prosecuzione volontaria per raggiungere il periodo minimo dei 5 anni. Poi c'è stato il vuoto della scorsa legislatura, dove non si

potevano né riavere i contributi versati né continuare a contribuire volontariamente fino al raggiungimento dei 5 anni, poiché questa possibilità era stata soppressa. E quindi penso che sia giusto che per i colleghi della passata legislatura sia stata prevista la possibilità della restituzione dei soldi versati, in quanto si tratta di un atto di giustizia rispetto a quei colleghi che hanno affrontato una legislatura molto faticosa.

Credo che il collega Pinter abbia capito.)

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento Pinter? Nessuno. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Se ho visto bene c'era soltanto 1 voto favorevole...

Ripetiamo la votazione dell'emendamento Pinter.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 1 voto favorevole, 12 astensioni e tutti gli altri contrari, l'emendamento Pinter è respinto.

Abbiamo letto l'emendamento Peterlini, qualcuno intende intervenire sull'emendamento?

Lo rileggo: 'Al comma 3, sono aggiunte, infine, le parole: "che saranno rivalutati per tale periodo nella misura dell'8 per cento annuo".'

Sull'emendamento aveva chiesto la parola il cons. Pinter.

PINTER: Avevo chiesto un chiarimento sulla percentuale dell'8%.

PRESIDENTE: La parola al cons. Peterlini.

PETERLINI: Wir haben das gleiche Maß wie für die anderen Aufwertungen vorgeschlagen, die wir im Gesetz vorgesehen haben: 8 Prozent. Kollege Pinter sagt: Ist das nicht ein bißchen viel? Wenn schon ist es wenig, weil in der vergangenen Legislaturperiode die Zinsen höher waren und auch die langfristigen Wertpapiere höher gewertet waren als wie sie jetzt sind. Sie wissen, daß die Zinsen in den letzten zwei, drei Jahren zurückgegangen sind. Aber ich glaube, daß 8 Prozent ein zufriedenstellendes Maß ist. Aber wenn schon ist es eher sparsam und nicht zu hoch gegriffen.

(Abbiamo proposto la stessa misura delle altre rivalutazioni previste nella legge: l'8 per cento. Il collega Pinter dice: non è un po' troppo? Semmai è troppo poco, perché nella scorsa legislatura gli interessi erano maggiori ed anche i titoli a lungo termine erano valutati maggiormente rispetto ad ora. Lei sa che gli interessi sono scesi negli scorsi due, tre anni. Ma io credo che l'8 per cento sia una misura soddisfacente. Semmai è una percentuale contenuta e non troppo elevata.)

PRESIDENTE: Se nessuno intende intervenire metto in votazione l'emendamento Peterlini. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 4 voti contrari, 9 astensioni e tutti gli altri favorevoli, il Consiglio approva.

Sono le ore 18.00, chiudo i lavori.

Il Consiglio è convocato per domani alle ore 10.00.

La seduta è tolta.

(ore 18.00)

INDICE

INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 25:

Intervento in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della regione autonoma Trentino-Alto Adige (presentato dai membri dell'Ufficio di Presidenza Peterlini, Tretter e Denicolò, dal Presidente della Giunta regionale Tarcisio Grandi e dai consiglieri regionali Atz, Mayr, Achmüller, Berger, Durnwalder, Feichter, Frasnelli, Frick, Hosp, Kasslatter Mur, Kofler, Laimer, Mayr, Messner, Munter, Pahl, Saurer, Binelli, Andreotti, Benedikter, Fedel e Montefiori)

pag. 1

Gesetzentwurf Nr. 25:

Bestimmungen über die Aufwandsechtschädigung und die Vorsorge der Regionalratsabgeordneten der autonomen Region Trentino-Südtirol (eingebracht von den Mitgliedern des Präsidiums Peterlini, Tretter und Denicolò, vom Präsidenten des Regionalausschusses Tarcisio Grandi und von den Regionalratsabgeordneten Atz, Mayr, Achmüller, Berger, Durnwalder, Feichter, Frasnelli, Frick, Hosp, Kasslatter Mur, Kofler, Laimer, Mayr, Messner, Munter, Pahl, Saurer, Binelli, Andreotti, Benedikter, Fedel und Montefiori)

Seite 1

**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER**

LEITNER Pius <i>(Gruppo Die Freiheitlichen)</i>	pag.	2-8-54-66-78
BENEDETTI Marco <i>(Gruppo A.D. - A.T. - P.S.D.I.)</i> 83	"	3-17-25-32-33-63-65-76-77- 83
BENEDIKTER Alfons <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	"	4-20-24-39
PETERLINI Oskar <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	4-7-14-27-35-45-69-85-87
DE STEFANI Renzo <i>(Gruppo La Rete)</i>	"	6-8-23-41
PINTER Roberto <i>(Gruppo Solidarietà - Rifondazione)</i> 56-57-	"	9-10-13-17-34-37-44-46-53- 56-57- 58-59-66-68-74-75-84-86
KLOTZ Eva <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	"	14-15-26-41-50-79
PALERMO Carlo <i>(Gruppo Misto)</i>	"	19-25
ZENDRON Alessandra <i>(Gruppo Verdi - Grüne - Vërc)</i>	"	23-76
KURY Cristina Anna <i>(Gruppo Verdi - Grüne - Vërc)</i>	"	48-51-77-81
GASPEROTTI Guido <i>(Gruppo Solidarietà - Rifondazione)</i>	"	68

VECLI Gianpietro
(Gruppo Lega Nord Trentino)

" 73-82

ATZ Roland
(Gruppo Südtiroler Volkspartei)

" 79-85